

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**



**Tesi di Laurea in
DIRITTO DEL LAVORO**

**IL RAPPORTO DI LAVORO
DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA**

**Relatore: Chiar.mo Prof.
Riccardo Del Punta**

**Candidato
Leonardo Germinara**

Anno Accademico 2007/2008

*Ai miei genitori,
ai miei nonni,
a Francesca,
a Silvia.*

SOMMARIO

CAPITOLO I

Le fonti del rapporto di lavoro calcistico

Premessa	1
1. Le norme e i principi costituzionali	2
2. Le fonti legislative	4
3. Le fonti di origine regolamentare	5
3.1 Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori	6
3.2 Le N.O.I.F.	9
4. L'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti	11

CAPITOLO II

La Legge 23 Marzo 1981, n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Premessa	15
1. La situazione antecedente alla legge sul professionismo sportivo	16
2. L'iter formativo della legge 23 marzo 1981, n. 91	25
3. La legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo	29
3.1 Il suo contenuto in generale	29
3.2 La libertà d'esercizio dell'attività sportiva	31
3.3 Sportivo professionista e sportivo dilettante	33
3.4 Lo sportivo professionista tra autonomia e subordinazione	42
3.5 L'articolo 4 della legge 91/81: il contratto di lavoro sportivo subordinato	48
3.6 Le altre disposizioni sulla disciplina del rapporto	59
4. Alcune riflessioni critiche sulla disciplina legislativa del 1981	63

CAPITOLO III

Le parti del rapporto di lavoro calcistico

Premessa	68
1. I calciatori	
1.1 La definizione di calciatore nella normativa federale	69
1.2 I calciatori secondo la normativa F.I.F.A.	76
1.3 Requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto di lavoro:	
a) il possesso della capacità lavorativa	79
1.4 <i>Segue:</i> b) il tesseramento	82
2. Le società	
2.1 Caratteri specifici	100
2.2 L'affiliazione	105

CAPITOLO IV

La costituzione del rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva

1. L'assunzione diretta	108
2. Il ruolo dell'Agente di Calciatori	111
3. Il contratto di lavoro del calciatore professionista	115
4. I requisiti formali del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista: la forma scritta	116
5. <i>Segue:</i> Il deposito del contratto e l'approvazione federale	120
6. La durata del contratto	124
7. Elementi di invalidità del contratto	126

CAPITOLO V

La disciplina del rapporto di lavoro calcistico: obblighi, diritti e poteri delle parti

1. Gli obblighi di diligenza e di obbedienza da parte del calciatore	131
2. L'obbligo di fedeltà	134
3. I diritti del calciatore: i riposi settimanali e le ferie annuali	137
4. Il diritto alla prestazione lavorativa da parte del calciatore	139
4.1 <i>In particolare:</i> il diritto del calciatore professionista a partecipare	

al ritiro precampionato e agli allenamenti della prima squadra	142
5. Gli obblighi della società: la retribuzione	144
6. <i>Segue</i> : gli obblighi assicurativi della società	147
7. <i>Segue</i> : gli obblighi contributivi	149
8. Gli altri doveri della società nei confronti del calciatore professionista	151
9. Il potere direttivo, di controllo e disciplinare delle società sportive	152
10. La tutela della salute del calciatore professionista	156

CAPITOLO VI

Il sistema di risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore professionista e società sportive

1. L'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del calciatore	163
2. <i>Segue</i> : L'inadempimento della società	168
3. La devoluzione al Collegio Arbitrale delle controversie di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva	171
4. La natura dell'arbitrato del lavoro nel calcio	172
5. Il Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale	174

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO I

LE FONTI DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO

SOMMARIO: Premessa - 1. Le norme e i principi costituzionali - 2. Le fonti legislative - 3. Le fonti di origine regolamentare - 3.1 Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori - 3.2 Le N.O.I.F. - 4. L'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti

Premessa.

Il rapporto di lavoro calcistico trova la propria disciplina all'interno di una pluralità di fonti aventi natura, origine e caratteri profondamente diversi tra di loro¹. Si avranno fonti costituzionali; fonti legislative d'origine statale recanti una normativa valida per tutte le discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); fonti di natura regolamentare emanate sia a livello nazionale sia a livello internazionale da parte rispettivamente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), per disciplinare specificatamente lo status e l'attività degli sportivi ad esse affiliati; fonti di natura negoziale, frutto dell'accordo tra i rappresentanti dei calciatori e delle società, cioè

¹ Si ricorda che il concorso di una molteplicità di fonti e cioè di atti, tutti dotati, sia pur con diverso grado di efficacia, della forza giuridicamente riconosciuta di determinare la concreta regolamentazione del rapporto di lavoro, è la peculiarità che caratterizza in genere tutto il diritto del lavoro.

tra le parti del rapporto in questione; fonti infine emanate dai massimi organi comunitari o internazionali.

Lo scenario che si prospetta è dunque quello di un intreccio di norme e principi nazionali e sovranazionali, statali ed extrastatali, questi, a loro volta, di origine sindacale o interne all'ordinamento sportivo, con cui l'interprete deve fare i conti nella ricerca di un temperamento dei diversi principi che ispirano l'intero sistema dello sport².

1. Le norme e i principi costituzionali.

La configurazione dell'attività calcistica come attività lavorativa rende certi dell'applicazione alla stessa – sia pur mancando un espresso riferimento allo sport - di tutti i principi e norme costituzionali in materia di lavoro.

In primo luogo troveranno applicazione i principi fondamentali, di ordine generale, quali quello sancito dall'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; i principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 commi 1 e 2³; il principio dettato dall'articolo 4 comma 1, il quale stabilisce il diritto al lavoro di ogni individuo, sancendo altresì l'obbligo per lo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto; il

² M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2004, 42.

³ L'articolo 3 della Costituzione dispone che:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

principio del comma 2 dello stesso articolo 4, che postula il dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

In secondo luogo, al rapporto oggetto della trattazione, sarà inoltre riferibile tutta quella serie di norme specifiche di tutela del lavoro contenute negli articoli 35-47 della Costituzione. In particolare troveranno applicazione l'articolo 35 che, dopo aver sancito il compito dello Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, stabilisce che Esso avrà anche l'onere fondamentale di "curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; l'articolo 36 che, nei suoi 3 commi, afferma il diritto di ogni lavoratore a percepire una retribuzione⁴, riserva alla legge il compito di determinare la durata massima della giornata lavorativa e riconosce il diritto inderogabile di ogni lavoratore al riposo settimanale e alle ferie; l'articolo 37 che tutela il lavoro delle donne e dei minori⁵; l'articolo 38 che riconosce a ogni lavoratore il diritto ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale; gli articoli 39 e 40 che riconoscono i principi di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, nonché il diritto di sciopero⁶.

⁴ L'articolo 36 comma 1 afferma che *"Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.

⁵ L'articolo 37 della Costituzione stabilisce espressamente che: *"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione."*

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

⁶ L'articolo 39 stabilisce al suo primo comma in particolare che *"L'organizzazione sindacale è libera"*; l'articolo 40 invece che *"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"*.

2. Le fonti legislative.

A livello legislativo, il rapporto di lavoro del calciatore professionista trova la sua specifica disciplina all'interno della legge 23 marzo 1981, n. 91, così come aggiornata dalla legge 586 del 18 novembre 1996, nonché, laddove non incompatibili o espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale⁷. L'interprete è chiamato, pertanto, a un'attenta opera di raccordo della disciplina speciale con quella generale, che tenga conto della specialità del rapporto di lavoro disciplinato ma che, nello stesso tempo, consenta di inserire in modo adeguato il provvedimento legislativo nel contesto dell'ordinamento statale, considerato anche nella sua dinamica evolutiva⁸.

La legge 91/81 - della quale si tratterà ampiamente nello specifico capitolo a essa dedicato - costituisce la normativa quadro di riferimento per tutte le discipline sportive che prevedono un settore d'attività regolamentato in forma professionistica, dettando una serie di principi generali in tema di rapporti tra società sportive e atleti professionisti, segnatamente alla forma, alla durata e alla cessione del contratto di lavoro tra le parti, in materia di premi di addestramento e formazione tecnica, nonché in tema di risoluzione delle controversie.

⁷ L'applicabilità delle norme sul lavoro subordinato è dovuto - come si vedrà nel Capitolo II - al riconoscimento, da parte dell'articolo 3 della legge 91/81, della natura subordinata del rapporto di lavoro che lega il calciatore alla società sportiva. Si vedrà altresì che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 91/81, non saranno però applicabili al rapporto di lavoro sportivo professionistico, la totalità delle norme valide per qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ordinario.

⁸ Così si esprime M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 580.

Per capire l'importanza che tale legge ricopre all'interno del mondo calcistico basta leggere ciò che riporta il sito internet dell'Associazione Italiana Calciatori: *“Il 4 marzo 1981 rimarrà sicuramente una data storica per il mondo sportivo professionistico, per i calciatori in maniera particolare: il Senato approvava infatti una legge (che secondo l'ordine progressivo sarà la n. 91) che regolava finalmente i rapporti tra società e sportivi professionisti. [...] La legge è stata una conquista determinante per la categoria dei calciatori: lo sport professionistico, calcio in primis, si trovava ad avere finalmente delle certezze giuridiche, delle tutele ben precise. [...] Ovviamente la legge 91 è stata la base di partenza per molte conquiste che l'A.I.C. è riuscita a ottenere negli anni: con la nuova normativa il calciatore da quel momento diventava infatti lavoratore subordinato, le cui prestazioni a titolo oneroso costituivano oggetto di contratto di lavoro subordinato. Venivano introdotte la tutela sanitaria, l'indennità di preparazione e promozione, le assicurazioni infortuni, il trattamento pensionistico, e soprattutto veniva abolito il vincolo sportivo, che fino a quel momento aveva fatto del calciatore un'autentica merce di scambio”⁹.*

3. Le fonti regolamentari.

La normativa di natura regolamentare è costituita dal Regolamento F.I.F.A. Status e trasferimento dei calciatori, fonte di origine sovranazionale, e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., fonte di origine nazionale.

⁹ Disponibile sul sito www.assocalciatori.it .

3.1 Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori.

Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e i trasferimenti dei calciatori è stato per la prima volta emanato dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A. svoltosi a Buenos Aires e Zurigo il 7 luglio del 2001, in conformità con quanto previsto dall'articolo 61 dello Statuto F.I.F.A., il quale concede espressamente a tale organo la facoltà d'emanare un apposito regolamento per la disciplina dello status e il trasferimento internazionale dei calciatori. Nella sua versione originaria, il Regolamento non faceva altro che recepire all'interno dell'ordinamento del giuoco calcio il precedente Accordo di Bruxelles, stipulato il 5 marzo 2001 tra l'Unione Europea e la F.I.F.A.¹⁰ avente a oggetto, principalmente, la modifica delle normative della F.I.F.A. allora vigenti in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori. Con questo Accordo in particolare l'U.E. obbligava la F.I.F.A. ad attuare all'interno della propria normativa una serie di principi vincolanti relativi alla previsione di un sistema di disciplina dei seguenti aspetti:

- protezione dei minori;
- indennizzi per la formazione di giovani calciatori;
- mantenimento della stabilità contrattuale nel calcio;
- meccanismo di solidarietà;
- periodi di trasferimento;

¹⁰ Si parla con riferimento a tale accordo di un "gentlemen agreement" tra la F.I.F.A. e l'U.E. Con esso le parti posero fine al procedimento d'infrazione che l'U.E. aveva avviato in data 14 dicembre 1998 e che aveva ad oggetto il sistema dei trasferimenti dei giocatori: nella specie si criticava la circolare n. 616 adottata dalla F.I.F.A. il 4 giugno 1997 limitatamente alle parti in cui vietava ai giocatori di risolvere unilateralmente il contratto li lega alla società di calcio nonché in relazione alle indennità di trasferimento di giocatori che la F.I.F.A. prevedeva nella sua normativa.

- risoluzione delle controversie con un sistema arbitrale.

Oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti nel corso degli anni, dovuti soprattutto all'evolversi della normativa comunitaria - e più in genere, internazionale - in materia di libera circolazione dei cittadini/lavoratori, il Regolamento attualmente vigente dal 1° gennaio 2008, è quello approvato il 29 ottobre 2007 a Zurigo dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A.¹¹. Esso in particolare, come afferma il suo articolo 29, "sostituisce le norme speciali relative alle modalità di selezione dei calciatori per le squadre nazionali, datate 4 dicembre 2003, e il Regolamento sullo Status e trasferimento dei calciatori del 5 luglio 2001, così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari in argomento emanate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento".

Dal punto di vista strutturale e contenutistico il nuovo Regolamento prevede:

- a) una prima parte dedicata essenzialmente a chiarire il significato di alcuni termini utilizzati dal Comitato Esecutivo nella stesura del testo e alla definizione dell'ambito applicativo della normativa (articolo 1)¹²;

¹¹ Il nuovo Regolamento è disponibile integralmente in versione italiana sul sito internet della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport:

http://www.rdes.it/RDES_1_08_FIFA_CALCIATORI_08.pdf

¹² L'articolo in particolare stabilisce che il Regolamento contiene regole relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare al Calcio Organizzato, e al loro trasferimento fra società appartenenti ad Federazioni differenti. Stabilisce inoltre – e questo è fondamentale – che le varie Federazioni nazionali dovranno emanare dei regolamenti per disciplinare il trasferimento interno di calciatori, e includere in tali regolamenti alcuni dei principi fondamentali previsti dal Regolamento della F.I.F.A., quali: il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati; il principio secondo cui un contratto può essere risolto per giusta causa o per giusta causa sportiva; il principio secondo il quale se un contratto viene risolto senza giusta causa dovrà essere pagata un'indennità e potranno essere irrogate sanzioni sportive nei confronti della parte inadempiente.

- b) una seconda parte, composta dai Capi II e III, in cui vengono previsti principi generali circa lo status (articoli da 2-4)¹³ e il tesseramento dei calciatori (articoli 5-11)¹⁴;
- c) una terza parte in cui viene dettata una serie di principi relativi al mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società (articoli 13-18 bis)¹⁵;
- d) una quarta parte dedicata alla protezione dei minori (articoli 19- 21)¹⁶;
- e) un'ultima parte contenente la disciplina di un sistema arbitrale di risoluzione delle controversie tra calciatori e società e le disposizioni finali (articoli 22-27)¹⁷.

¹³ In particolare in questo nucleo di articoli si definisce calciatore professionista, l'atleta che ha un contratto scritto e che in cambio della prestazione riceve un importo superiore alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività calcistica. Tutti gli altri, ovvero coloro che praticano l'attività sportiva per diletto e percependo un solo rimborso delle spese sostenute, sono dilettanti.

¹⁴ Da sottolineare sono l'articolo 6 che fissa in due i periodi annuali di tesseramento dei calciatori e l'articolo 9 che tratta del Certificato Internazionale di Trasferimento (del quale si parlerà nel prosieguo della trattazione).

¹⁵ Tra tali principi ricordiamo quello secondo cui i contratti debbono essere rispettati fino alla loro scadenza (articolo 13); quello secondo cui (articoli 14 e 15) un contratto può essere risolto anticipatamente alla sua scadenza o per giusta causa o per giusta causa sportiva (quando il calciatore abbia cioè preso parte a meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipa la sua società); quello secondo cui un contratto non potrà mai essere risolto unilateralmente nel corso di una stagione sportiva (articolo 16).

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 19 i trasferimenti di giocatori aventi meno di 18 anni non sono consentiti salvo che in 3 casi, ossia a meno che: la famiglia si trasferisca per motivi indipendenti dall'attività sportiva del minore; il trasferimento avvenga all'interno del territorio dell'U.E. e il calciatore abbia un'età tra i 16 e 18 anni; il calciatore viva in una regione di frontiera o distante non più di 50 km dal confine del paese a cui appartiene il club che intende tesserarlo. In ogni caso la società dovrà garantire l'istruzione scolastica e la formazione del giovane calciatore.

¹⁷ Si ricorda che per quanto concerne le controversie internazionali in materia di lavoro, per tutte le controversie inerenti il rilascio del certificato internazionale di trasferimento tra calciatore e società e per tutte quelle relative al pagamento dell'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà, sarà competente la Camera per la risoluzione delle controversie (DRC – Dispute Resolution Chamber).

Al Regolamento così come descritto sono poi aggiunti cinque allegati aventi la funzione di integrare specifici aspetti già trattati nel corpo principale. Essi sono in particolare:

- gli allegati 1 e 2 dedicati alla regolamentazione del sistema di messa a disposizione dei calciatori per le squadre nazionali nel caso di convocazione;
- l'allegato 3 il quale detta la procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori professionisti e dilettanti fra Federazioni nazionali diverse¹⁸;
- gli allegati 4 e 5 relativi alla disciplina del pagamento dell'indennità di formazione per i giovani calciatori e al meccanismo di solidarietà.

3.2 Le N.O.I.F.

Le Norme Organizzative Interne costituiscono invece una normativa regolamentare emanata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per disciplinare alcuni aspetti di carattere specifico quali l'organizzazione, la struttura e l'attività della Federazione, il tesseramento e il trasferimento dei calciatori, sia professionisti che dilettanti, la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro tra atleta e società, il trattamento economico delle parti dello stesso. Esse sono emanate in particolare dal Consiglio Federale: quest'ultimo risulta essere infatti, in attuazione del disposto dell'articolo 27 comma 1 dello Statuto, l'organo normativo, d'amministrazione e d'indirizzo generale della F.I.G.C.¹⁹.

¹⁸ In particolare viene dettagliatamente specificata la procedura di rilascio del certificato internazionale di trasferimento.

¹⁹ L'articolo 27 comma 1 dello Statuto afferma espressamente che il Consiglio Federale, salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, d'indirizzo e

Le N.O.I.F. quale fonte regolamentare di origine interna, si applicano in genere ai soggetti che sottostanno all'ordinamento giuridico del giuoco calcio, ossia ai calciatori, alle società, agli allenatori, ai direttori sportivi, agli arbitri. Il problema che eventualmente si pone circa l'ambito soggettivo d'applicazione delle N.O.I.F. è quello di stabilire se esse abbiano una rilevanza soltanto interna all'ordinamento sportivo o se abbiano rilevanza anche per l'ordinamento generale. Al riguardo si è sostenuta la sindacabilità, da parte del giudice statale, della normativa interna federale laddove essa abbia una rilevanza non meramente interna all'ordinamento, ma anche esterna ad esso (ovvero nell'ambito dell'ordinamento statale), limitando i diritti fondamentali di soggetti che oltre a far parte dell'ordinamento sportivo, fanno anche parte dell'ordinamento statale: tale è ad esempio il caso di quelle norme federali che escludano o limitino la possibilità di tesseramento o di utilizzazione di giocatori stranieri (comunitari o extracomunitari), in tal modo discriminando sostanzialmente i giocatori di nazionalità estera rispetto invece a quelli che sono cittadini dello Stato in cui opera la Federazione.

Per quanto riguarda il contenuto delle N.O.I.F., le parti di esse che rilevano ai fini dell'analisi del rapporto di lavoro intercorrente tra il calciatore professionista e la società sono:

- il titolo II della parte prima, avente a oggetto le società (articoli da 14 a 23);
- il titolo VI della parte prima, avente a oggetto i calciatori (articoli da 27 a 35);

d'amministrazione della F.I.G.C. Oltre alle N.O.I.F. emanerà anche il Codice di Giustizia Sportiva e la normativa antidoping.

- il titolo I della parte seconda, avente a oggetto il tesseramento (articoli da 36 a 42);
- il titolo VII della parte seconda, avente a oggetto i rapporti tra società e calciatori (articoli da 91 a 117).

4. L'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti.

La principale fonte normativa del rapporto di lavoro oggetto della nostra trattazione risulta tuttavia essere costituita da una norma di carattere negoziale, ossia dall'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. e i sindacati rappresentativi dei calciatori e delle società professionistiche.

Emanato con l'intento di dare attuazione all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nella parte in cui devolve alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti, l'Accordo è essenzialmente volto a disciplinare il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati di Serie A, B, Prima e Seconda Divisione. Dal punto di vista contenutistico esso regola in particolar modo gli aspetti riguardanti:

- a) il contratto individuale di lavoro tra calciatore e società;
- b) i doveri della società nei confronti degli atleti;
- c) l'inadempimento da parte della società dei propri doveri;
- d) i doveri dei calciatori nei confronti della società presso la quale sono tesserati;

- e) l'inadempimento da parte dei calciatori ai propri doveri;
- f) norme finali.

L'ordinamento giuridico del giuoco calcio presenta attualmente 2 Accordi Collettivi, l'uno valido per i calciatori professionisti tesserati per società militanti nei campionati di Serie A e B, l'altro valido per i calciatori di Prima e Seconda Divisione²⁰. L'Accordo Collettivo per i calciatori di Serie A e B è stato sottoscritto il 4 ottobre 2005 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Professionisti (L.N.P., sindacato rappresentativo delle società di calcio professionistiche) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C., sindacato dei calciatori) e va a sostituire il precedente testo del 1989, che, scaduto nel 1992²¹, aveva sin a quel momento operato solo in regime di *prorogatio*²², ovvero attraverso un tacito rinnovo ogni tre anni. L'Accordo Collettivo valido per gli altri calciatori professionisti, ossia, *a contrariis* per quelli tesserati con società affiliate alla Lega Pro, è invece ancora quello del '92 dal momento che all'accordo del 2005 tale lega non è intervenuta quale parte firmataria del nuovo accordo²³.

L'impianto del vecchio Accordo Collettivo è stato confermato dal nuovo Accordo che si è limitato a rivisitare quelle parti che non erano più adeguate alla realtà attuale. Si pensi infatti che rispetto alla situazione presente nel 1989, anno di stipulazione del previgente Accordo Collettivo, l'assetto legislativo delle società professionistiche è cambiato profondamente a seguito dell'introduzione della finalità di

²⁰ Entrambi gli accordi sono disponibili sul sito internet:

<http://www.assocalciatori.it/aic/aic.nsf>

²¹ Si era stabilito al momento della sottoscrizione che tale Accordo sarebbe dovuto rimanere in vigore per 3 anni, a far data dal 1 luglio 1989.

²² A. De Silvestri, *Il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C.*, in Riv. Dir. Sport, 2000, 553.

²³ L'Accordo Collettivo al quale si farà riferimento all'interno della trattazione, è quello relativo ai calciatori professionisti di Serie A e B.

lucro e l'abolizione del cosiddetto parametro; da tempo inoltre, si avvertiva l'esigenza, manifestata dalle parti sociali, di introdurre nella parte economica dei contratti individuali di lavoro il concetto di flessibilità e di prescrivere espressamente l'obbligo da parte del calciatore e delle società sportive dell'osservanza delle disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. in materia di salute e di lotta al doping²⁴.

Le più significative innovazioni e/o modifiche introdotte nel nuovo testo sottoscritto tra A.I.C. e L.N.P. riguardano il fatto che:

- vengono considerati nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto;
- sono ammessi i patti d'opzione sia a favore delle società che del calciatore, a determinate condizioni²⁵;
- sono vietati i patti di prelazione;
- viene codificato anche all'interno dell'Accordo Collettivo il diritto del calciatore di ricevere un equo indennizzo nel caso in cui il contratto individuale di lavoro stipulato con la società non ottenga il visto d'esecutività, ex articolo 95 delle N.O.I.F.²⁶, a causa di un fatto non imputabile a lui stesso o al suo agente;

²⁴ E. CROCKETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo* a cura di L. MUSUMARRA e E. CROCKETTI BERNARDI, Expert Edizioni, Forlì, 2007, 38.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 2.2 "Sono ammessi i patti d'opzione sia a favore della società sia del calciatore alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto, costituita dalla somma della durata nello stesso prevista e dell'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge" (ossia i 5 anni previsti dalla legge 91/81).

²⁶ L'articolo 95 delle Norme Organizzative stabilisce infatti espressamente che "è dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto d'esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato stipulato

- viene prevista la possibilità di scomporre la retribuzione del calciatore in una parte fissa e in una parte variabile²⁷;
- si stabilisce l'obbligo per le società e i calciatori stessi di osservare in maniera scrupolosa le disposizioni di legge del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping;
- è ridotta dal 30% al 20%, da calcolarsi sulla sola parte fissa, la somma da liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni nell'ipotesi che il calciatore sia stato escluso dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- vengono regolati più dettagliatamente gli aspetti relativi all'azione di messa in mora della società da parte del calciatore nel caso di mancato pagamento della retribuzione e alla conseguente possibilità di risoluzione del contratto per morosità;
- nel nuovo Accordo è prevista infine una clausola di salvaguardia che deroga al principio della sua immediata entrata in vigore anche per i rapporti di lavoro già costituiti e che, pertanto, rimangono fuori dal campo di applicazione della disciplina collettiva rinnovata²⁸.

²⁷ Di questo si parlerà specificatamente nel prosieguo della trattazione.

²⁸ L'articolo 24.2 afferma che *"I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetti premi individuali, collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento"*.

CAPITOLO II

LA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91: NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

SOMMARIO: Premessa - 1. La situazione antecedente alla legge sul professionismo sportivo - 2. L'iter formativo della legge 23 marzo 1981, n. 81 - 3. La legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo - 3.1 Il suo contenuto in generale - 3.2 La libertà d'esercizio dell'attività sportiva - 3.3 Sportivo professionista e sportivo dilettante - 3.4 Lo sportivo professionista tra autonomia e subordinazione - 3.5 L'articolo 4 della legge 91/81: il contratto di lavoro sportivo subordinato - 3.6 Le altre disposizioni sulla disciplina del rapporto - 4. Alcune riflessioni critiche sulla disciplina legislativa del 1981.

Premessa.

Il testo base di riferimento per tutti gli studiosi che intendano procedere ad un'analisi giuridica del rapporto di lavoro tra un atleta professionista e una società di calcio è costituito - come per ogni altra disciplina sportiva che prevede un settore di attività regolamentato in forma professionistica - dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, rubricata

“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, quale aggiornata e modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586²⁹.

All'interno di questo secondo capitolo verranno analizzati gli aspetti fondamentali della legge 91: in particolare, considerandone l'iter formativo e il contenuto, si andranno a toccare tutti gli aspetti della disciplina statale che rilevano direttamente ai fini della speciale configurazione del rapporto di lavoro tra calciatore e società, rispetto alle comuni tipologie lavorative.

1. La situazione antecedente alla legge sul professionismo sportivo.

Fino ai primi anni '80 il legislatore non aveva ancora avvertito del tutto l'esigenza di definire in maniera organica la disciplina del rapporto giuridico intercorrente tra le organizzazioni sportive e coloro che praticavano sport a livello professionale. Questo soprattutto a causa di una concezione del mondo sportivo ancora troppo legata alla sua dimensione ludico-ricreativa e di conseguenza a un disinteresse generale verso la regolamentazione dei suoi aspetti giuridici, economici e sociali.

Il legislatore aveva pertanto rivolto la sua attenzione solo ad aspetti di natura organizzativa dello sport, mediante l'emanazione della Legge 426/1942³⁰ e delle sue modifiche e integrazioni, lasciando ampia autonomia alle singole Federazioni Sportive Nazionali.

²⁹ La legge 91/81, comprensiva degli aggiornamenti operati nel corso degli anni, è integralmente disponibile sul sito www.assocalciatori.it.

³⁰ Con la Legge 6 febbraio 1942, n°426 lo Stato riconobbe ufficialmente il C.O.N.I. come Ente dotato di personalità giuridica, predisposto alla cura, all'organizzazione e allo sviluppo dello sport nel nostro paese. Si ricorda che la legge è stata recentemente abrogata dal D.Lgs.23 luglio 1999, n°242, che ha riformato la struttura organizzativa del C.O.N.I. (e delle Federazioni Sportive Nazionali) ma non ne ha mutato i compiti istituzionali.

Specificatamente la normativa statale prevedeva che l'attività svolta dagli atleti nei confronti delle società sportive fosse disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla Federazione competente secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione Internazionale³¹.

Nella perdurante assenza d'una concreta e incisiva attività del legislatore e col passare degli anni, un ruolo assolutamente primario venne allora svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Esse si fecero carico delle sempre maggiori necessità di prendere in considerazione e cercare di risolvere i notevoli problemi di ordine giuridico che lo sport in genere aveva manifestato da quando, cessato di essere un'attività esclusivamente ludica, aveva assunto connotati così articolati da farne una struttura complessa. In particolare l'attenzione dei giudici e dei critici si concentrò soprattutto su vicende legate al mondo del calcio: il che, peraltro, non deve sorprendere, basti pensare alla diffusione enormemente maggiore, dal punto di vista del numero dei praticanti, di tale sport rispetto alle altre discipline, per così dire minori e, dal punto di vista economico, al rilievo degli interessi economici che già allora iniziavano a ruotare intorno ad esso.

I problemi che si tentarono di affrontare furono di varie tipologie.

Una prima questione che s'era posta sotto gli occhi degli studiosi di diritto e degli organi di giustizia riguardava l'individuazione dei criteri da adottare per distinguere gli sportivi dilettanti da quelli professionisti. Si pensava infatti che la linea di demarcazione tra le due sfere del professionismo e del dilettantismo postulata fino a quel momento fosse troppo labile: si postulava troppo semplicisticamente che "dilettante" era chi praticava l'attività sportiva senza fine di lucro,

³¹ Così recitano l'articolo 34, comma 4 D.P.R. n°530/1974 e l'articolo 35, comma 4, D.P.R. n°157/1986.

mentre “professionista” era colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno³².

Altro problema da risolvere riguardava la definizione dello *status giuridico* dell’atleta professionista. Per tutto il periodo antecedente all’intervento legislativo del 1981, l’atleta acquisiva lo status di professionista nel momento in cui veniva tesserato da parte di un sodalizio sportivo, il quale doveva essere stato, a sua volta, riconosciuto da parte del C.O.N.I. . Tale tesseramento comportava, da un lato, l’entrata del soggetto nella “comunità sportiva”, dall’altro, creava tra le parti un vincolo del tutto peculiare in base al quale la società aveva il diritto esclusivo di disporre delle prestazioni agonistiche del giocatore e di trasferirlo, anche senza il suo consenso, dietro il pagamento d’un corrispettivo ad altra società. L’atleta da soggetto del rapporto finiva così col ridursi a “oggetto” di esso, in quanto la società diventava proprietaria del suo cartellino e arbitro assoluto del suo destino.

Si veniva a creare dunque una notevole limitazione della libertà contrattuale e di recesso dello sportivo, contrastante con i diritti fondamentali garantiti nel nostro ordinamento in tema di dignità della persona e con il principio di libertà del lavoro³³. Nel mondo del calcio in particolare la previsione da parte delle norme federali di tale vincolo a tempo indeterminato tendeva, in tale fase storica, ad azzerare la forza contrattuale del calciatore professionista nei rapporti con la società. Il sodalizio sportivo era infatti libero di decidere se cedere il giocatore e a che prezzo farlo; il calciatore invece non poteva in alcun modo entrare nell’eventuale trattativa tra la propria società e un’altra interessata al

³² Cfr. B.ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1955, 97; G.MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, in Riv. Dir. Sport., 1968, 368.

³³ L’illegittimità della disciplina sportiva in materia di vincolo si fondava in particolare sul combinato disposto degli articoli 2, 3, 4 della Costituzione, nonché dell’articolo 2118 c.c., sul diritto unilaterale illimitato di recesso dal rapporto a tempo indeterminato.

suo acquisto. Era anzi possibile, essendo la determinazione del prezzo di cessione del calciatore assolutamente discrezionale e soggettiva (ovvero a totale appannaggio del “Presidente-Padrone”), che la trattativa non andasse in porto per l’esosa richiesta economica da parte della società proprietaria del cartellino³⁴.

Tenuto conto di questa particolare configurazione del rapporto che s’instaurava tra società e sportivo professionista, tanto la giurisprudenza che la dottrina hanno poi dibattuto sul piano della qualificazione giuridica del rapporto atleta società, senza però arrivare a dare una risposta univoca al problema.

Limitandoci alle autorevoli decisioni della Suprema Corte di Cassazione possiamo notare come essa abbia a lungo oscillato tra:

- a) il riconoscimento della natura autonoma del rapporto;
- b) la riconduzione piena di esso nell’ambito della subordinazione ex articolo 2094 c.c.;
- c) il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, sottratto, tuttavia, alla regolamentazione del codice civile, a causa soprattutto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

In particolare ricordiamo che inizialmente con la sentenza n. 2085 del 4 luglio 1953³⁵ la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione della risarcibilità del danno subito dall’Associazione Calcio Torino per la morte dei propri giocatori nel disastro aereo di Superga, ebbe ad affermare, *per incidens*, che “il contratto che lega un’associazione sportiva ai propri calciatori è un semplice contratto di prestazione d’opera, fonte soltanto d’un diritto di credito e niente più”.

³⁴ E. LUBRANO, *L’ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane S.r.l., Roma 2004, 95.

³⁵ In Giur. lav., 1953, I, 826.

In seguito con la decisione n. 2324 del 21 ottobre 1961³⁶ la Corte tornò sui suoi passi e mutò il proprio orientamento. Chiamata a dirimere una controversia tra l'Associazione Calcio Milan e il calciatore Raccis, sostenne infatti che il rapporto tra società e sportivo professionista assumesse i connotati tipici del lavoro subordinato, rendendone dunque applicabili ad esso le norme del codice civile. In particolare secondo la Corte:

- “le prestazioni degli atleti rivestirebbero i caratteri della continuità, della professionalità e dell’onerosità in quanto essi vincolano, in cambio del pagamento di un compenso, le proprie energie fisiche e le proprie attività tecnico sportive a favore dell’associazione sportiva d’appartenenza per tutte le gare di Campionato e amichevoli, in Italia o all’estero e in quanto essi si obbligano a ottemperare diligentemente alle direttive dei dirigenti e dei tecnici per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità”;
- “sussisterebbe per l’atleta l’obbligo di fedeltà, ex articolo 2105 c.c., che si concretizza nel divieto di partecipare a manifestazioni sportive estranee alla società anche nei periodi di riposo o di sospensione dell’attività agonistica e a tale obbligo farebbe da riscontro il potere della società di irrogare provvedimenti disciplinari per la sua inosservanza o per illeciti civili o sportivi commessi dal giocatore”;
- “nel rapporto sarebbe ravvisabile l’estremo della collaborazione, così come configurato dall’articolo 2094 c.c., per il fatto che l’attività agonistica degli atleti s’inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economico, tecnica e di lavoro”;

³⁶ In Foro it., 1961, I, 1608 e Giust. Civ., 1962, I, 50.

- “il rapporto atleta-società è infine assoggettato alla regolamentazione collettiva che si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali sui quali è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato, quali, fra gli altri, il diritto del giocatore a un periodo annuale di riposo (articolo 2109 c.c.), il diritto a uno specifico trattamento di malattia e infortunio (articolo 2110 c.c.), l’obbligo previdenziale a carico delle società sportive (articolo 2114 c.c.)”.

Il rapporto intercorrente tra società sportiva e sportivo assumeva dunque secondo questo indirizzo della Suprema Corte caratteri che risultano essere inconciliabili con qualsiasi fattispecie di lavoro autonomo.

Nel 1963, tuttavia, la Cassazione mutò ancora una volta il suo orientamento con la sentenza n. 811³⁷, affermando che il rapporto tra società sportiva e atleta fosse caratterizzato da una forte atipicità: le peculiarità di esso - sosteneva la Corte - rendevano impossibile la sua riconduzione completa all’interno della subordinazione e conseguentemente l’applicazione della disciplina dettata dal codice civile per i lavoratori comuni.

In un siffatto quadro normativo si ritenne necessario un intervento chiarificatore, che esprimesse un indirizzo unitario. La Cassazione è intervenuta allora a Sezioni Unite, con la sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971³⁸, dirimente il celebre caso Meroni / Associazione Calcio Torino,

³⁷ Disponibile in Riv. Dir. Sport., 1963, 100.

³⁸ In Riv. Dir. Sport., 1971, 68 e in Foro it., 1971, I, 324 e 1284, con note di A .C. JEMOLO, *Allargamento della responsabilità civile per colpa aquiliana*, e di F.D. BRUSNELLI, *Un clamoroso “revirement” della Cassazione: dalla “questione di Superga” al “caso Meroni”*. Si ricorda che la sentenza è importante per aver riconosciuto la configurabilità in astratto del diritto di una società sportiva a pretendere il risarcimento del danno causato dalla morte di un suo atleta (nel caso, il Meroni) contro colui che ha provocato, con sua colpa, tale evento (nel caso, il figlio minore del Professor Romero).

confermando la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado comunque di modificarne la sua natura giuridica. Essa in particolare aggiunse alle considerazioni fatte nella sentenza 2324/1961 che le peculiarità del rapporto di lavoro sportivo “derivavano comunque da un patto di economia negoziale consistente nella volontaria sottoposizione dei soggetti appartenenti alla F.I.G.C. all’osservanza di regolamenti federali, con ciò intendendo dare ulteriore sostegno alla tesi della subordinazione e della sostanziale irrilevanza, ai fini di una diversa qualificazione, di profili di specialità”³⁹.

Anche in dottrina la qualificazione giuridica del rapporto sportivo/società ha dato luogo a posizioni contrastanti: accanto infatti all’orientamento dominante che propendeva per la natura subordinata dell’attività svolta dall’atleta professionista, ne avevamo altri due che sostenevano, l’uno, l’autonomia, l’altro, l’atipicità del rapporto.

La corrente maggioritaria⁴⁰ sosteneva che il rapporto intercorrente tra l’atleta e la società sportiva, costituisse una fattispecie tipica sussumibile nell’articolo 2094 del c.c., dal momento che il contratto di lavoro che si veniva a stipulare tra le parti, presentava in concreto gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Come sosteneva il Professor G. Mazzoni⁴¹, “*l’homo ludens* diventava *faber* in quanto, con la stipula del contratto, si impegnava a fornire la propria

³⁹ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2004, 8.

⁴⁰ Per tale opinione cfr. tra gli altri : R. BORUSSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1963, 52; A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964, 117 e ss.; L. GERACI, *Natura del rapporto tra società calcistica e il giocatore*, in Giust. Civ., 1971, 264; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in Giust. Civ., 1977, 183; G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, Milano, 1977, 863.

⁴¹ G. MAZZONI, *Le travail et le sport- L’amateur et le professionnel*, atti del Primo congresso internazionale di diritto sportivo, Messico, 1968, 737.

prestazione in cambio di una remunerazione". Quest'ultima si sarebbe configurata in particolare come controprestazione del lavoro, diretta a retribuire l'energia prestata dal lavoratore nella struttura sinallagmatica del contratto. In più, poi, la subordinazione era ritenuta sussistente, oltre che dal punto di vista economico, anche dal punto di vista giuridico in ragione della soggezione dell'atleta a istruzioni tecniche e tattiche e al potere disciplinare riconosciuto nei suoi confronti alla società d'appartenenza, nonché per l'assoggettamento a controlli periodici di natura sanitaria.

Un altro nucleo di autori⁴² qualificava invece il rapporto di lavoro in questione come autonomo, eventualmente inquadrabile, ai sensi dell'articolo 2222 c.c. nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, in ragione della mancanza dei requisiti idonei ad inquadrare l'attività lavorativa sportiva come subordinata. In particolare essi escludevano che vi fosse un'estraneità del lavoratore ai rischi d'impresa, dal momento che ad esempio i premi corrisposti all'atleta erano per lo più proporzionati all'importanza della gara da intraprendere, al livello della posizione occupata nella classifica generale dalla squadra e che l'ingaggio annuale dell'atleta era commisurato agli incassi percepiti dalla società d'appartenenza nella stagione precedente; essi ammettevano sì l'esistenza di tutta una serie di limitazioni personali per l'atleta ma le consideravano non come espressione della subordinazione bensì come mezzi attraverso i quali il giocatore era messo in condizione di esprimere tutta la sua efficienza

⁴² Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex articolo 2049 c.c.*, in *Dir. Giur.*, 1963, 81 ss.; F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, *Dir. Lav.*, 1972, 396; S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1974, 151.

atletica e agonistica e per adempiere alla prestazione professionale promessa; esprimevano dubbi circa l'applicabilità al professionista dello Statuto dei Lavoratori e di altre norme specifiche previste per i lavoratori subordinati.

Tra le due tesi ce n'era infine una terza che possiamo definire intermedia. I suoi sostenitori⁴³ affermavano che non sarebbe stato possibile definire lo sportivo né lavoratore subordinato, né lavoratore autonomo. Secondo tale dottrina infatti, tra la società e lo sportivo professionista nasceva un rapporto atipico disciplinabile quindi in base agli articoli 1322 e 1323 c.c.; in particolare tra i soggetti si veniva a creare un rapporto di natura associativa nel quale il fine comune dei contraenti era costituito dallo svolgimento dell'attività sportiva. In un'ottica del genere l'atleta era configurato come un membro della società sportiva in virtù di un rapporto associativo (derivante dal c.d. tesseramento del giocatore da parte del club) in cui si sarebbe innestato un rapporto economico di scambio, la cui causa rimaneva, comunque, assorbita dall'agonismo e dall'obiettivo comune della vittoria nella prestazione sportiva⁴⁴.

Detto tutto questo si comprende quindi che l'indagine sui rapporti tra società e sportivi professionisti - nel nostro caso quello in particolare tra società di calcio e calciatori - non può prescindere dall'analisi della legge 91, che regola per l'appunto le relazioni giuridiche tra i suddetti soggetti.

⁴³Per tale orientamento vedi P. BARILE, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. It., 1977, I, 1411; G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in Riv. Dir. Comm., 1964, II, 7.

⁴⁴ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, 2004, G. Giappichelli Editore, Torino, 46.

2. L'iter formativo della legge 23 marzo 1981, n. 81.

L'emanazione della Legge 23 marzo 1981, n. 91 si colloca in un contesto storico profondamente confuso, dominato da continui cambiamenti giurisprudenziali e da accesi dibattiti dottrinali circa la definizione degli elementi fondamentali che delineano il rapporto tra atleta e società sportiva.

In una siffatta situazione e in un mondo come quello sportivo in cui gli sviluppi sociali delle varie discipline (e in particolare del calcio) stavano minando concretamente l'instabile equilibrio regolamentare che s'era creato nel corso degli anni, gli addetti ai lavori da un lato, e gli operatori giuridici dall'altro, avvertivano la necessità d'una iniziativa risolutrice del legislatore: cresceva cioè l'esigenza di creare una normativa *ad hoc* valevole a soddisfare le esigenze concrete dello sport.

Come sempre il fatto che fece da traino al cambiamento e che si può dire, costituisce "l'antefatto storico" della legge sul professionismo sportivo, fu legato al mondo del calcio. Il 7 luglio 1978 il Pretore di Milano Dottor Costagliola, a seguito di un esposto del presidente dell'A.I.C. Avv. Sergio Campana, emanò in via d'urgenza un decreto⁴⁵ con il quale inibì lo svolgimento del "calciomercato" estivo tra le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, sul presupposto che, dovendosi riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra sportivi e clubs, allo stesso dovesse applicarsi la disciplina del divieto di intermediazione privata nel collocamento, previsto per ogni rapporto di lavoro dipendente dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264⁴⁶. Questo andando

⁴⁵ Pret. Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II, 319.

⁴⁶ Il Pretore in particolare affermò: "Il contratto avente a oggetto il trasferimento di calciatori da una società calcistica a un'altra dietro il pagamento da parte della società cessionaria alla cedente di una somma quale indennizzo per cessione o vendita del calciatore, viola la disciplina sul collocamento della manodopera, che vieta l'intervento di mediatori privati nella fase di stipulazione del contratto di lavoro subordinato".

anche contro ad alcune pronunce della Corte di Cassazione che s'erano espresse in senso diametralmente opposto⁴⁷.

Nell'imminenza di tali fatti e nel panico generale scatenatosi, il legislatore decise di abbandonare la posizione indifferente tenuta fino a quel momento⁴⁸: con l'intento di salvare l'inizio del campionato di Serie A per la stagione sportiva '78/'79 e per evitare altresì le notevoli ripercussioni negative che una tale eventualità avrebbe comportato sul piano politico e dell'ordine pubblico, emanò il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367, recante "l'interpretazione autentica in materia di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi e atleti iscritti alle Federazioni di categoria".

All'interno di esso, in particolare, l'articolo 1 affermava che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive e i propri atleti o tecnici, anche se non professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità e autonomia dei rapporti stessi, dovevano continuare a essere regolati, in via esclusiva, dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., alle quali i medesimi risultavano iscritti.

L'articolo 2 prevedeva poi che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, il Governo avrebbe dovuto emanare una legge di disciplina

⁴⁷ Cfr. Cass., 8 settembre 1970, n. 1349, in Foro it., Rep., 1970, voce Sport, n.34 e Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Riv. Dir. Sport. 1963, 100, nelle quali la Suprema Corte afferma che i rapporti relativi al cosiddetto acquisto di giocatori di calcio da parte delle associazioni sportive e alla cessione degli stessi da una squadra a un'altra non possono ritenersi assoggettabili alla disciplina pubblicistica del collocamento dei lavoratori subordinati, per i principi cui questa stessa disciplina è ispirata e per le funzioni sociali cui adempie; tutto ciò porta alla conseguenza che il divieto di attività privata di mediazione in ordine al collocamento dei lavoratori non può dirsi operante nei confronti dei rapporti di acquisto e cessione dei calciatori. Al proposito A. LENER, *Una legge per lo sport*, in Foro it., 1981, II, 298 afferma addirittura: "Il decreto del pretore Costagliola era piuttosto dissennato, non solo perché credeva che si potessero sequestrare contratti, o perché dimostrava di conoscere poco i soggetti che erano inquisiti, parlando indifferentemente di società e associazioni calcistiche per indicare gli stessi clubs, e, molto peggio, infilando in uno stesso calderone società e mediatori, ma anche perché disattendeva bruscamente la giurisprudenza della Cassazione che aveva escluso che nel trasferimento dei calciatori trovasse applicazione la disciplina del collocamento della mano d'opera, non già disapprovandola, bensì mostrando semplicemente di non conoscerla".

⁴⁸ A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in Riv. Dir. Sport., 1988, 189.

organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, tutelasse gli interessi economici e professionali degli atleti.

Si creava dunque una disciplina ambigua che lasciava ancora irrisolte questioni fondamentali come, ad esempio, quella relativa alla dubbia legittimità del "vincolo sportivo", ossia di quel particolare legame in base al quale lo sportivo diventava, con il tesseramento, proprietà della società non avendo né libertà contrattuale, né libertà di recesso, indipendentemente dalla configurazione del rapporto di lavoro sportivo quale autonomo o subordinato.

Di tale ambiguità si rese conto il Parlamento che, in sede di conversione del decreto legge 367/78 nella legge 430/78, mentre confermò la parte dell'articolo 1 relativa all'inapplicabilità delle norme ordinarie sul collocamento, abolì la parte della stessa norma che faceva espresso rinvio alle norme federali. Sempre in tale sede poi, le Camere invitarono il Governo a prendere posizione, affinché presentasse un disegno di legge per la disciplina dei rapporti tra società sportive e atleti in modo tale da chiarire l'esatta dimensione del rapporto e dello status del professionista.

Coerentemente con l'impegno assunto il Consiglio dei Ministri presentò un disegno di legge⁴⁹ rubricato "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". La proposta di legge apparve un estremo tentativo di compromesso⁵⁰ poiché, mentre prevedeva l'abolizione graduale del vincolo e l'attrazione della disciplina dei rapporti tra società e sportivi nell'ordinamento giuridico dello Stato,

⁴⁹ Atti Senato n. 400 del 1978. Si ricorda che il disegno di legge venne presentato dall'allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo D'Arezzo: in Riv. Dir. Sport., 1979, 398.

⁵⁰ Per un'analisi dettagliata degli aspetti relativi all'iter formativo della legge e sui suoi risvolti giuridici si vedano F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in Riv. Dir. Sport., 1990, 316; G. AMBROSIO e A. MARANI TORO, *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. Dir. Sport., 1981, 492 e ss.

definiva la prestazione dell'atleta professionista, andando contro la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, come prestazione di lavoro autonomo caratterizzata dalla collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Al Senato il disegno di legge venne approvato senza sostanziali modifiche.

Alla Camera dei Deputati invece si assistette a un vero e proprio ribaltamento dell'impostazione: sulla spinta della dottrina e della giurisprudenza prevalenti nonché di una parte politica dei deputati⁵¹ infatti, il rapporto di lavoro sportivo dell'atleta professionista venne qualificato come subordinato, avente però delle caratteristiche specifiche derivanti dal tipo di prestazione oggetto dello stesso, ma non tali da inficiarne sostanzialmente la natura.

Il testo elaborato alla Camera fu trasferito nuovamente al Senato e ricevette definitiva approvazione nella seduta del 4 marzo 1981.

Quel testo costituisce sostanzialmente il contenuto dell'attuale legge 91 sul professionismo sportivo.

3. La legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo.

3.1 Il suo contenuto in generale.

⁵¹ Per una ricostruzione politico-storica del percorso formativo della legge si veda M. DELLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 44 il quale afferma che : “ Il cammino che portò all'emanazione della legge 91 non fu semplice. Dapprima il Senato approvò un disegno di legge in cui i professionisti venivano qualificati come lavoratori autonomi sul rilievo che non essendo loro applicabile la normativa sul collocamento, non si poteva ritenerli lavoratori subordinati. Giunto all'esame della Camera tuttavia, il disegno di legge come approvato dal Senato risentì delle forti pressioni della sinistra, che pretese la modifica della qualifica degli sportivi professionisti da lavoratori autonomi a lavoratori subordinati, attribuendo così di nuovo un ruolo centrale ai sindacati e alla contrattazione collettiva”.

La Legge 23 marzo 1981, n. 91 contenente “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” è divisa in quattro capi:

- a. il primo, comprendente gli articoli da 1 a 9 , relativo allo “ Sport Professionistico”;
- b. il secondo, comprendente gli articoli da 10 a 14, relativo al funzionamento e all’attività delle “Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali ;
- c. il terzo, di cui il solo articolo 15, relativo alle “Disposizioni di carattere tributario”;
- d. il quarto, comprendente infine gli articoli da 16 a 18, relativo alle “Disposizioni transitorie e finali”.

Dallo schema proposto è possibile dedurre che il legislatore abbia voluto dettare una disciplina globale per il settore⁵². La definizione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti cui è dedicato il primo capo e che costituisce l’oggetto principale della normativa ex lege n. 91/1981 (prevista proprio per garantire la figura dello sportivo professionista nei propri rapporti con le società sportive, liberandolo dall’ormai obsoleto istituto del “vincolo sportivo”) ha infatti imposto, come necessario corollario del regime di tutela previsto per gli sportivi professionisti, anche una disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive, sia per quanto riguarda la loro struttura commerciale e societaria, sia per quanto riguarda i loro rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali nel cui ambito esse svolgono la propria attività (a tale aspetto sono dedicati rispettivamente i Capi II e III); da ultimo il Capo quarto regola invece gli aspetti di carattere transitorio che derivano dall’emanazione della legge stessa, in particolare quelli relativi all’abolizione del vincolo sportivo e alle sue conseguenze, e gli

⁵² Si veda in particolare in tal senso F. ROTUNDI, op. cit., 319.

aspetti relativi alla necessaria trasformazione delle società sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata⁵³. La struttura logica di questo schema sembra essere coerente con il punto di vista scelto per la disciplina del fenomeno sportivo, preso in considerazione con riferimento ai rapporti contrattuali nel cui ambito si svolge l'attività sportiva professionistica. Tali rapporti sono oggetto per la prima volta di una globale valutazione da parte dell'ordinamento, perciò la disciplina tiene anche conto della normativa precedente l'entrata in vigore della legge e introduce così delle disposizioni transitorie volte a temperarne la sua portata.

Nei successivi paragrafi si esamineranno gli aspetti della legge 91 relativi all'ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti oggettivi del rapporto (articoli 2 e 3) e al contratto di lavoro dello sportivo professionista (articolo 4); gli altri caratteri che emergono dalla legge saranno analizzati invece nel prosieguo della trattazione.

3.2 La libertà d'esercizio dell'attività sportiva.

L'articolo 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 è una norma programmatica: nel rispetto del principio costituzionale (articolo 2 Costituzione) della libertà d'estrinsecazione della personalità dell'individuo⁵⁴, sia come singolo che nelle formazioni sociali, stabilisce

⁵³ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. Dir. Sport., 1997, afferma: "Attraverso la tecnica redazionale dei cerchi concentrici l'uno iscritto all'altro, il legislatore ha dapprima tracciato il discrimine tra dilettantismo e professionismo (articolo 2), quindi ha individuato nel campo del professionismo la distinzione tra atleta lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (articolo 3), infine ha forgiato una disciplina speciale per quanto concerne il rapporto di lavoro sportivo (articoli 4 e seguenti)".

⁵⁴ Per l'assunto che le implicazioni del principio proclamato dall'articolo 1 della legge sono aspetti d'un diritto fondamentale, riconducibili all'articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, cfr. M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Riv. Dir. Lav., 1989, I, 97; BRECCIA, FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in Dir. Lav., 1989, I, 79; D. DURANTI,

infatti che “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libera”.

In senso generale, l’affermazione funziona da limite sia per le eventuali intromissioni dell’ordinamento sportivo, destinate a far sorgere ostacoli di diritto o di fatto all’esercizio dell’attività sportiva, sia nei confronti dell’ordinamento generale dello Stato che non può introdurre normative che prevedono impedimenti non consentiti⁵⁵.

Riferita nello specifico allo sportivo professionista, il principio enunciato dall’articolo 1 acquisisce invece un’efficacia e un valore essenzialmente economico, significando libertà di contrarre e, nell’ambito della disciplina dalla legge e dalle altre fonti da questa richiamate, libertà contrattuale: proprio per questo risulterebbe del tutto incompatibile con il riconoscimento e la concreta garanzia per l’esercizio della libertà, qualsiasi vincolo, anche assunto contrattualmente che ne determini in pratica l’annullamento.

La disciplina contenuta nell’articolo, dal punto di vista tecnico-formale, può sembrare apprezzabile: essa si traduce infatti nella valorizzazione della libertà di contrarre, precedentemente vietata a causa della presenza del vincolo sportivo e ora consacrata dall’articolo 5 (durata massima e cessione del contratto), dall’articolo 6 (libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente) e dall’articolo 16 (abolizione graduale del vincolo).

L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, I, 700.

⁵⁵ F. ROTUNDI, op. cit., 320.

In realtà, se si raffronta con l'intero nucleo normativo, essa finisce nella sostanza per rivelarsi particolarmente velleitaria e riduttiva⁵⁶, anzi, addirittura, come ha affermato O. Mazzotta, "non è che un bluff"⁵⁷.

In primo luogo perché l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorché venga svolta come attività ricreativa e formativa e quindi come impiego di tempo libero: in effetti, a ben vedere, quando l'attività è effettuata a livello professionale essa subisce un congruo ridimensionamento di fronte al monopolio instaurato di fatto dalle federazioni in relazione a singoli settori sportivi e al cospetto della circostanza che solo la prestazione qualificata come sportiva e professionistica, secondo la disciplina emanata nell'ambito del C.O.N.I., riceve la tutela della Legge 91.

In secondo luogo per la presenza di disposizioni nel testo normativo che contrastano col principio in questione: si ricordi così ad esempio che l'articolo 16 comma 1 - il quale stabilisce che l'abolizione del vincolo dovrà avvenire gradualmente entro 5 anni - non rende effettiva la libertà contrattuale dell'atleta professionista giacché il vincolo sportivo continua a rimanere in vita, sia pure in via transitoria, nonostante l'entrata in vigore della legge.

3.3 Sportivo professionista e sportivo dilettante.

Si passi adesso ad analizzare l'articolo 2 della legge 91/81 il quale limita l'ambito di applicazione della legge sul professionismo.

⁵⁶ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982, 6.

⁵⁷ O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in Foro it., 1981, V, 303.

Esso stabilisce in particolare che sono sportivi professionisti “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali”.

La norma è molto importante perché definisce quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere perché lo sportivo possa acquisire lo status di professionista.

In primo luogo l’articolo 2 individua l’ambito soggettivo di applicazione della legge 91, *ex parte laboratoris*, predisponendo espressamente un elenco dei soggetti che ne sono destinatari⁵⁸: la qualifica di professionisti spetterà così agli atleti, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici.

Si discute se l’elencazione legislativa debba esser considerata tassativa oppure meramente esemplificativa potendosi, in questo caso, estendere l’applicazione della legge anche ad altri soggetti non specificatamente menzionati.

Parte della dottrina ha ritenuto che l’elenco risulti essere tassativo⁵⁹ sulla base della considerazione che una disciplina recante ampie deroghe, spesso peggiorative, rispetto a quella comune valevole per i lavoratori subordinati, non possa estendersi al di là dei limiti soggettivi indicati dalla legge stessa. In particolare secondo i sostenitori di tale tesi sarebbero escluse dall’ambito d’applicazione della legge 91 una serie di

⁵⁸ Si ricorda che l’ambito soggettivo d’applicazione della Legge 91 *ex parte datoris* è individuato dall’articolo 10 comma 1 della stessa, il quale stabilisce che “possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”. La legge ha in particolare esteso a tutti gli sport la previsione dell’ordinamento interno della F.I.G.C. secondo cui tutte le associazioni calcistiche militanti in campionati di serie A e B, devono avere la forma della società per azioni: questo per garantire un più efficace controllo gestionale sulle società sportive professionistiche.

⁵⁹ Cfr. E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commento all’articolo 2*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, I, 562 e ss.; F. BIANCHI D’URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982, 4.

figure quali i medici sociali, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative, organizzative o dei servizi ausiliari⁶⁰ le quali, pur potendo essere legate da un rapporto, sia esso autonomo o subordinato, alla società sportiva, non possono acquistare lo status giuridico di professionista. Si ricorda che anche la giurisprudenza di merito⁶¹, sulla scia di questa interpretazione, ha escluso, in alcuni casi, i medici e i massaggiatori dall'ambito d'applicazione legislativa sostenendo che essi, pur potendo svolgere la loro attività nei confronti della società sportiva, hanno una competenza non strettamente connessa al perfezionamento della prestazione agonistica e dell'impostazione tecnico tattica dell'atleta, tipiche dei soggetti menzionati nell'articolo 2.

Nonostante ciò, un'altra parte di autori⁶² è tuttavia propensa a ritenere che l'elenco della norma non sia tassativo: secondo loro il legislatore ha inteso elencare in maniera esemplificativa solo le figure degli operatori sportivi più frequenti e noti, senza escludere a priori l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici eventualmente previste e prevedibili dagli ordinamenti federali. Si sarebbe così di fronte a una norma "aperta" capace di estendersi anche ad altri tecnici, quali i maestri, gli insegnanti, gli istruttori che rivestono una posizione di spicco in talune discipline sportive, e di accogliere

⁶⁰ Così ad esempio nei confronti dei soggetti tenuti alla cura e alla manutenzione degli impianti sportivi si costituiranno rapporti di diritto pubblico o privato regolati dal diritto comune ; lo stesso nei confronti degli impiegati; i general manager di un club sportivo saranno soggetti alle norme di diritto comune valevoli in genere per i lavoratori subordinati, in quanto nell'espressione direttori tecnico sportivi di cui all'articolo 2 non si fa riferimento a loro ma a quei soggetti che partecipano, unitamente agli allenatori, alla conduzione tecnica delle squadre e alla preparazione degli atleti.

⁶¹ Cfr. Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in Riv. Dir. Sport., 1998, 164, con nota di L. LAMBO, *Massaggiatori calcistici: lavoratori sportivi o comuni?*

⁶² Cfr. D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. Dir. Lav., 1983, I, 699; M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm. - Commento all'articolo 4, 1982, 576; A. I. MARANI TORO, *Problematiche della Legge 91/1981*, in Riv. Dir. Sport., 1983, 30.

nuove figure suggerite da possibili evoluzioni delle strutture organizzative societarie.

A dirimere questa spinosa controversia ha di recente provveduto la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 11 aprile 2008, n. 9551⁶³. La Corte in tale pronuncia ha ritenuto innanzitutto che tra le due tesi debba seguirsi quella secondo la quale l'elencazione normativa sia da considerarsi tassativa dal momento che il legislatore ha adoperato espressioni non generiche, tali quindi da permettere una qualificazione dell'articolo 2 in termini di norma aperta. Per di più sempre secondo la Corte assumerebbe incisivo rilievo a sostegno di una siffatta teoria restrittiva la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene numerose e vistose deroghe, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, non possa estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente da essa contemplati e aventi professionalità significativamente diverse da quelle indicate dalla normativa stessa. Sempre secondo la Cassazione costituirebbe poi ulteriore impedimento all'interpretazione analogica o semplicemente estensiva delle figure di professionisti cui applicare la legge 91, la disposizione dell'articolo 4 secondo la quale alla costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista si deve provvedere attraverso un contratto individuale stipulato conformemente a un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo. La mancanza per i soggetti come i massaggiatori, i medici sociali di contratti collettivi regolanti la loro attività professionale sarebbe proprio indice del loro assoggettamento, qualora ne ricorrano gli estremi, alle norme generali regolanti il

⁶³ Per la lettura integrale della sentenza vedi *RDES, Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. IV, Fasc. 2, 2008.

rapporto di lavoro subordinato e non a quello della legge sul professionismo sportivo.

Si è detto però che l'articolo 2 è importante anche perché individua i requisiti oggettivi che decretano l'appartenenza dell'atleta alla categoria degli sportivi professionisti. Vediamo quali sono tali requisiti.

- a) il primo di essi è costituito dall'onerosità della prestazione sportiva. L'attività dell'atleta, per potersi configurare il professionismo, deve essere cioè remunerata con un compenso avente il carattere della corrispettività e, quindi, proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione stessa indipendentemente dalla sua misura effettiva, che, in questo settore dell'attività lavorativa, viene liberamente determinata dalle parti contraenti con un patto individuale, salva la predisposizione dei minimi collettivi. Proprio per questo non si potrebbe definire onerosa la prestazione sportiva che non riceva un vero e proprio corrispettivo ma un emolumento versato, per esempio, a titolo di rimborso spese o d'indennizzo per mancato guadagno, come accade spesso nell'attività dilettantistica cosiddetta onerosa.
- b) il secondo requisito è costituito dalla continuità della prestazione sportiva nell'arco della durata del contratto di lavoro e indipendentemente dalla stessa. Tale requisito è stato giustamente criticato da parte della dottrina: partendo dal presupposto che esso può caratterizzare anche l'attività del dilettante (si pensi ad esempio alla periodicità e alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti gli atleti e i tecnici di una squadra che partecipi a un campionato riservato ai

dilettanti), si ritiene che più dell'elemento della continuità andrebbe richiamato quello della prevalenza, nel senso che professionista sportivo è colui che pratica lo sport per professione e per il quale dunque l'attività sportiva è l'attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito. Riassumendo, come ha affermato D. Duranti, professionista sportivo sarebbe così colui che esercita dietro compenso prevalentemente o esclusivamente (cosa che non si verifica mai per il dilettante) l'attività sportiva: se questa, poi, è svolta in maniera continuativa alle dipendenze di una società, allora il professionista sportivo è lavoratore subordinato⁶⁴.

- c) il terzo requisito oggettivo comporta che per potersi configurare professionismo, l'esercizio dell'attività sportiva deve essere svolta nell'ambito delle discipline regolate dal C.O.N.I. Ciò significa che solo i tesserati e le società affiliate alle federazioni sportive nazionali possono concludere un contratto di lavoro sportivo professionistico, o meglio, che la legge 91 si applica solo ai contratti intercorsi tra soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi come, per esempio, gli enti di promozione sportiva.

I requisiti dell'onerosità, della continuità, dell'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. tuttavia, pur essendo necessari, non sono sufficienti a inquadrare giuridicamente l'atleta professionista: è infatti necessario un ultimo elemento, ossia l'intervento qualificatorio da parte della competente

⁶⁴ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, I, 708.

Federazione sportiva, che riconosca espressamente al suo interno un settore di attività regolato in forma professionistica⁶⁵.

Mentre infatti un normale rapporto di lavoro subordinato è qualificato come tale in base all'attività effettivamente svolta, nel lavoro sportivo è sempre richiesta la preventiva qualificazione indicata dalla norma in commento, ossia il cosiddetto tesseramento⁶⁶. Com'è stato affermato da autorevole dottrina, la mancanza del tesseramento comporta, irrimediabilmente, la nullità del rapporto di lavoro dell'atleta che ne sia privo⁶⁷.

La qualificazione della Federazione costituirebbe l'atto d'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva e la sua sottoposizione alle regole dell'ordinamento di quella: ma in particolare, con la sua elevazione a presupposto legale, costituirebbe il *trait d'union* fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato⁶⁸.

La finalità del legislatore con la predisposizione di tale requisito è stata duplice: in primo luogo ha voluto riconoscere alle singole Federazioni la piena autonomia in merito a una delle materie più delicate della regolamentazione dell'attività sportiva qual è, appunto, la definizione del discrimine tra sport professionistico e sport dilettantistico.

Inoltre è apparso opportuno il rinvio alle norme federali per evitare che la qualificazione professionistica, dipendente dai soli elementi oggettivi dell'onerosità e della continuità della prestazione sportiva, trovasse

⁶⁵ Come afferma giustamente M. T. SPADAFORA, in *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2004, 53, "La Legge n. 91/81 richiede per la qualificazione di sportivo professionista sia il riscontro degli elementi dell'onerosità e continuità della prestazione, sia la ricorrenza di un elemento formale, di derivazione non legislativa, costituito dalla qualificazione da parte delle Federazioni della figura dello sportivo professionista".

⁶⁶ La dottrina prevalente ritiene che l'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, laddove fa dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavoristica. In tal senso cfr. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1986, 460.

⁶⁷ Per una maggiore analisi di tale aspetto si veda il paragrafo dedicato al tesseramento dei calciatori.

⁶⁸ O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, IV, 304.

spazio per una diffusione incontrollata⁶⁹. Il che, peraltro, avrebbe comportato un'estensione del campo applicativo della disciplina speciale di cui alla legge 91/81 oltre i limiti consentiti dalla sua specialità e dal suo carattere fortemente derogatorio, spesso *in peius* rispetto alla generale tutela del lavoro dipendente, di molte sue disposizioni.

La soluzione adottata globalmente dal legislatore con il disposto dell'articolo 2 ha suscitato in dottrina alcune perplessità.

Dubbi, in primo luogo vengono sollevati dalla definizione di atleta professionista. Si è sostenuto⁷⁰ infatti che lo sportivo professionista non sia precisamente colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso e in modo continuativo; tale modo di esercizio della prestazione può essere proprio anche del dilettante. Questa sarebbe appunto la ragione per cui, trascendendo dai concetti di continuità e onerosità, parte della dottrina richiama il concetto di prevalenza⁷¹. Professionista sarà quindi colui che esercita dietro compenso, "prevalentemente", o "esclusivamente" l'attività sportiva, colui che pratica lo sport per professione e per il quale l'attività sportiva prevale rispetto alle altre; cosa che certamente, invece, non si verifica per il dilettante.

Altri autori hanno poi rilevato che nella realtà fattuale il sistema delineato dalla norma ha determinato l'inconveniente di sottrarre alla legge 91, senza una reale giustificazione, tutti i cosiddetti "professionisti di fatto", cioè quegli atleti che vengono inquadrati come dilettanti unicamente perché la Federazione alla quale appartengono non ha

⁶⁹ Cfr. G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 207; GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. Lav., 1982, I, 27 e ss.

⁷⁰ M. DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 37.

⁷¹ D. DURANTI, op. cit., 708; C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro professionistico*, in Giust. Civ., 1985, I, 2089.

provveduto a distinguere tra dilettanti e professionisti. . In particolare secondo G. Vidiri⁷² il legislatore ha avuto il torto di assoggettare a diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero viceversa un identico trattamento normativo per essere contraddistinti da un analogo contenuto (avendo la loro prestazione i caratteri dell'onerosità e della continuità) e per riguardare discipline con uno stesso seguito ed eguali tradizioni.

Sulla scia interpretativa di quest'ultimo autore, altri⁷³ hanno invece rilevato che in mancanza di una espressa qualificazione da parte delle Federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela, sia direttamente sia in via analogica, nelle norme della legge 91, soprattutto per evitare una disparità di trattamento in identiche situazioni concrete. Nonostante la sua fondatezza, tale impostazione non sembra tuttavia percorribile in quanto non prende in giusta considerazione l'imprescindibile requisito della qualificazione da parte delle Federazioni sportive: per espressa volontà del legislatore infatti, ai fini dell'applicazione della Legge 91, non esiste sport professionistico al di fuori di una qualificazione in tal senso da parte degli enti a ciò abilitati. La sussistenza dei requisiti della continuità e dell'onerosità non è sufficiente di per sé a determinare con certezza la natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva praticata dall'atleta dunque, ma rileva unicamente per la configurabilità o meno del rapporto di lavoro tra sportivo e società d'appartenenza⁷⁴.

⁷² G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 210.

⁷³ Vedi L. MERCURI, *Sport professionistico*, in Novis. Dig. It., Appendice, vol. VII, Utet, 1987, 519; F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. Dir. Sport. 1997, 374.

⁷⁴ Com'è stato giustamente sottolineato (vedi E. CROCKETTI BERNARDI, *Il rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in Dig. Disc. Priv., 2003, 757), il fatto grave in materia di distinzione tra professionismo e dilettantismo è costituita dal fatto che il C.O.N.I. non ha mai emanato direttive al riguardo, limitandosi soltanto a deliberare nella Circolare del 22 marzo 1988, n. 469, che "l'attività sportiva professionistica è quella definita o

3.4 Lo sportivo professionista tra autonomia e subordinazione.

Una volta limitato il proprio ambito d'applicazione al professionismo sportivo, come individuato dall'articolo 2, la legge 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce al successivo articolo 3:

- 1) che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella legge stessa;
- 2) che, tuttavia, essa costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

inquadrate come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal C.O.N.I., in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni internazionali interessate⁷⁹. Inoltre, nel noto caso *Bosman* – sul quale ci soffermeremo nel seguito della trattazione – la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato come essa consideri da un lato, non dilettante, e quindi professionista, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all'importo delle spese da lui sostenute per l'esercizio della sua attività, e come, dall'altro, debba essere ritenuta economica, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, l'attività svolta dai calciatori professionisti o che comunque effettuano prestazioni di servizi retribuite, a prescindere dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, causa c. 415/93, in Riv. Dir. Sport., 1996, 541, con nota di M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iuris?*). Rimarrebbe dunque invalicabile solo il limite dello sport meramente amatoriale, per il quale si esclude l'applicabilità delle norme comunitarie, difettando, appunto, il carattere economico dell'attività stessa (vedi F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?*, in Foro it., 2002, 898). Se si procede infatti all'esame delle modalità di svolgimento delle prestazioni sportive ai massimi livelli del calcio dilettantistico, al di là del contenuto degli eventuali accordi scritti intervenuti tra le parti, i parametri di fatto che rinvengono (ad esempio la sottoposizione alle direttive societarie, la continuità della prestazione, lo stabile inserimento nell'organizzazione, la soggezione a possibili sanzioni disciplinari) sono tipici del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, paradossalmente, le prestazioni dei dilettanti possono beneficiare di una tutela più intensa di quella prevista per un atleta professionista.

Un notevole passo in avanti in materia di dilettantismo è stato fatto tuttavia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A: esso oltre a modificare l'istituto del cosiddetto vincolo sportivo a vita, prevede la possibilità per i calciatori non professionisti che disputano i campionati organizzati dalla Lega Pro, di stipulare accordi economici annuali relativi alle proprie prestazioni sportive. Se si considera che un calciatore di serie B, con un regolare contratto di lavoro, può percepire una retribuzione annuale netta molto minore, è difficile non inquadrare l'accordo economico di cui al comunicato, come una forma di lavoro retribuito. Sembra quindi che la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostri priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante.

- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero 30 giorni.

La norma va analizzata congiuntamente alla luce del primo e del secondo comma l'articolo 3.

Il primo comma stabilisce per l'atleta professionista, una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato con la società d'appartenenza, destinata a venir meno soltanto nei casi previsti al secondo comma. Ne deriva che solo l'attività sportiva resa dall'atleta professionista in maniera continuativa, onerosa e in favore di una società di capitali (dato che appunto la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto al datore di lavoro dello sportivo professionista ai sensi dell'articolo 10) sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con conseguente applicazione delle norme della legge 91⁷⁵.

La norma non nomina invece gli altri soggetti di cui all'articolo 2, ossia gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. Riguardo a tale omissione è opinione comune in dottrina e giurisprudenza che il legislatore non abbia voluto estendere ad essi la presunzione valida per l'atleta: in particolare s'è ritenuto che per questi soggetti la

⁷⁵Per una delimitazione non restrittiva del campo d'azione della legge n. 91, cfr. M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 577, il quale dopo aver premesso che non assume rilevanza ai fini dell'ambito applicativo della normativa speciale la circostanza che alcune disposizioni della legge 91 facciano riferimento solo agli atleti dal momento che soltanto questi possono essere i destinatari di tali disposizioni, ha poi osservato che la ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo e quindi della sua differenziata disciplina va ravvisata non tanto nella natura dell'attività oggetto dell'obbligazione e nemmeno nel peculiare atteggiarsi della subordinazione che soltanto per l'atleta può esser inteso come derogatorio dell'articolo 2094 c.c., ma piuttosto nella sua connessione con le peculiari esigenze dell'organizzazione in cui viene inserito, entrandone a far parte come elemento costitutivo.

qualificazione in senso subordinato del rapporto deve essere verificato caso per caso con criteri previsti dal diritto comune del lavoro⁷⁶. Dalla verifica concreta dipenderà a sua volta l'applicazione della legge 91, nel caso in cui sia accertata la natura subordinata, o della normativa comune, nel caso sia accertata la natura autonoma del rapporto.

Nonostante il dettato del comma 1 la legge sul professionismo non esclude però che l'attività che l'atleta professionista svolge nei confronti della società possa rivestire i caratteri della prestazione di lavoro autonomo.

La prestazione sportiva a titolo oneroso dell'atleta costituisce infatti oggetto di contratto di lavoro autonomo ed esclude pertanto l'applicabilità a esso della disciplina speciale della legge 91, quando ricorra almeno uno dei requisiti tassativi⁷⁷ previsti dal secondo comma dell'articolo 3. La presenza di uno solo di essi, com'è stato osservato è sufficiente a integrare il contratto di lavoro autonomo ed a escludere il lavoro subordinato che altrimenti sarebbe configurabile⁷⁸.

Il primo di tali requisiti implica necessariamente che la prestazione, per potersi considerare subordinata, debba avere il carattere della non occasionalità: il contratto deve avere allora per oggetto una prestazione estesa nel tempo che trascenda dal singolo evento sportivo organizzato. Riguardo ad esso non esistono grandi problemi interpretativi dal

⁷⁶ Così D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 1986, 7; M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 568. Inoltre occorre ricordare la Cassazione 28 dicembre 1996, n. 11540, disponibile in Giust. Civ. Mass., 1996, 1799, secondo cui "la legge 91/81, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'articolo 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'articolo 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve esser accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro".

⁷⁷ M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, 2004, Jovene Editore, Napoli, 23.

⁷⁸ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè Editore, Milano, 31.

momento che il fatto di svolgere l'attività per una singola manifestazione o per più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo, difetta dei presupposti dell'inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro e di eterodirezione della prestazione, individuati, in linea generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza come caratteri tipici della subordinazione. Il problema eventualmente maggiore consiste nella valutazione della brevità temporale della manifestazione che può dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. A riguardo s'è ritenuto che la manifestazione sportiva per poter configurare lavoro subordinato dovrà consistere in un evento in sé completo e unitario dal punto di vista funzionale, cioè rispetto al risultato sportivo conseguibile, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni⁷⁹. In quest'ottica la stessa Corte di Cassazione ha anche avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale non ritenendo configurabile in tale ipotesi una fattispecie di distacco o comando della società di appartenenza presso la Federazione ed escludendosi altresì il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva resa in tale contesto⁸⁰.

Il secondo requisito invece supplisce in parte al venir meno del coordinamento spazio-temporale come tratto distintivo del lavoro

⁷⁹ V. FRATTAROLO, op. cit., 33.

⁸⁰ Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Foro it., voce Sport, n. 50; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di V. CIANCHI, *Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, il quale propende per l'inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in Dir. Lav., 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni.

subordinato sportivo, imponendo la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo quando l'atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione⁸¹. Il disposto di questa parte dell'articolo 3 va letto unitamente a quello del successivo articolo 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo professionista deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli obiettivi agonistici, tra le quali rientra appunto anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti. In proposito non sembra condivisibile la tesi prospettata da alcuni critici secondo la quale la semplice carenza del dato formale che imponga il predetto obbligo non impedirebbe la qualificazione del rapporto come di natura subordinata, nel caso in cui il giocatore sia di fatto costretto a frequentare le sedute d'allenamento⁸². La stessa giurisprudenza di merito ha infatti riconosciuto la natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro che lega un calciatore a un'associazione sportiva qualora il relativo contratto, pur non disponendo alcunché in ordine all'attività preparatoria e di allenamento, abbia in sostanza recepito il contratto tipo predisposto dalla F.I.G.C.⁸³.

L'ultimo requisito di cui all'articolo 3 stabilisce infine una soglia minima settimanale, mensile e annuale al di sotto della quale è esclusa la tutela tipica del lavoratore subordinato: questo avviene in particolare sulla base della considerazione, da parte del legislatore, che il rapporto di lavoro che s'instaura tra le parti non abbia al di sotto di tale limite

⁸¹ M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004, 24.

⁸² F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in riv. Dir. Sport., 1982, 12; B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, 750.

⁸³ Cfr. Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, n. 174, in Riv. Dir. Sport, 1991, 360.

temporale un peso predominante nella vita professionale dell'atleta⁸⁴. In linea di massima si tratta di un requisito che, almeno a prima vista, non pone particolari problemi applicativi, stante la precisa indicazione da parte della norma degli elementi utili per la definizione del minimo di durata della prestazione nel tempo affinché sia applicabile la tutela propria del contratto di lavoro sportivo subordinato. Sennonché dei problemi potrebbero scaturire dall'applicazione pratica del criterio.

Innanzitutto occorre determinare se nel computo delle ore o dei giorni indicati nella lettera c) rientri anche il tempo impiegato per la preparazione degli allenamenti cui l'atleta sia obbligato a partecipare: la risposta deve ritenersi affermativa, dal momento che anche l'attività in questione fa parte della prestazione sportiva intesa come attività lavorativa richiesta all'atleta, e anzi ne costituisce complemento.

Quanto invece al contenuto normativo della disposizione in esame, il problema sorge nel momento in cui il contratto di lavoro tra l'atleta professionista e la società non duri esattamente una settimana, un mese, un anno, ma si collochi nelle fasce intermedie di tali periodi, in quanto la disposizione stessa, da un lato, sembra frazionarli assegnando a ciascuno di essi un limite proprio, mentre dall'altro indica parametri temporali differenti, le ore per le settimane e i giorni per il mese e l'anno. Ciò induce a ritenere che il calcolo vada eseguito in riferimento ai periodi durante i quali si prolunga la prestazione senza la possibilità di sovrapporre il calcolo per settimane nell'arco dei mesi e dell'anno e quello per mesi nell'arco dell'anno: in tal modo si può spiegare l'adozione del diverso sistema di calcolo a ore e a giorni e si può anche affermare che, in quest'ultimo caso, sia indifferente determinare di quante ore sia formata la giornata lavorativa di un atleta, essendo

⁸⁴ M. COLUCCI, op. cit., 24.

sufficiente stabilire l'impegno lavorativo in cinque e trenta giorni, indipendentemente dal numero di ore della prestazione di ciascun giorno⁸⁵.

3.5 L'articolo 4 della legge 91/81: il contratto di lavoro sportivo subordinato.

Gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro sportivo subordinato sono delineati dall'articolo 4 della legge 91/81, che detta un'articolata disciplina, in più punti divergenti da quella del comune rapporto di lavoro subordinato, muovendo dalla premessa che la prestazione degli sportivi professionisti presenta natura e caratteristiche proprie che la differenziano da ogni restante attività umana.

Si può affermare dunque che, sotto il profilo puramente giuslavoristico, l'articolo 4 sia la norma centrale della legge: esso, nei suoi 9 commi, racchiude infatti la disciplina della forma e del contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato, le cui parti contraenti sono da un lato gli atleti professionisti e, dall'altro, le società sportive di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Si passerà adesso ad analizzare di comma in comma l'articolo 4⁸⁶.

⁸⁵ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, sostiene al contrario che il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono, equivalente a otto alla stregua dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e di conseguenza applicabile anche alla disciplina speciale del lavoro sportivo, per cui i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lettera c).

⁸⁶ L'articolo 4 stabilisce:

- 1. Il rapporto di prestazione a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dei rappresentanti delle categorie interessate.*
- 2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione.*

Ai sensi del comma 1, il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso *inter partes*, si costituisce mediante assunzione diretta. La norma, da un lato, non fa che ribadire il principio, già espresso nel precedente articolo 3, dell'incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e gratuità del rapporto stesso. Dall'altro sancisce l'inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo degli articoli 33 e 34 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) sul collocamento: l'atleta professionista potrà dunque negoziare direttamente, o a mezzo del suo procuratore, la stipulazione del contratto con la società sportiva⁸⁷.

La seconda parte del comma 1 e il comma 2 dello stesso articolo 4 stabiliscono poi i requisiti formali che il contratto di lavoro sportivo degli atleti professionisti deve possedere per poter essere considerato valido. Esso deve essere stipulato:

- a) in forma scritta, a pena di nullità;

3. *Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.*

4. *Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.*

5. *Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.*

6. *Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.*

7. *Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.*

8. *Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1996, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.*

9. *L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.*

⁸⁷ Di tale aspetto si occuperà specificatamente un apposito paragrafo.

- b) secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie interessate;
- c) ai sensi del comma 2, deve essere depositato presso la Federazione competente, per riceverne l'approvazione.

La forma scritta è richiesta *ad substantiam*. Si tratta di un'importante deroga ai principi generali del diritto del lavoro. A differenza infatti di quanto accade per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato ordinari, rispetto ai quali opera il generale principio civilistico della libertà delle forme, per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica il legislatore ha imposto espressamente la forma scritta⁸⁸. La *ratio* della previsione di un siffatto requisito formale risulta essere duplice. La forma scritta infatti non viene richiesta soltanto per meglio tutelare il singolo lavoratore, ma anche per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, per agevolare cioè il controllo delle Federazioni sull'operato delle singole società e per garantire altresì maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo⁸⁹.

Dalla lettura dell'articolo, l'omissione della forma scritta sembrerebbe da sola comportare che il contratto stipulato in qualsiasi altra forma tra calciatore e la società destinataria delle sue prestazioni debba ritenersi nullo. La Suprema Corte di Cassazione è tuttavia intervenuta sulla

⁸⁸ Si ricorda che nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato la forma scritta *ad substantiam* è richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto d'inserimento e per quello di arruolamento marittimo.

⁸⁹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 215.

questione con due sentenze ravvicinate⁹⁰, stabilendo in particolare che la nullità del contratto deve essere comminata non solo per carenza di forma scritta, ma anche per le altre violazioni delle prescrizioni dell'articolo 4. Dovrà quindi ritenersi che il contratto di lavoro sportivo sia viziato da nullità anche quando non sia stipulato secondo il contratto tipo, ovvero conformemente all'accordo collettivo, ovvero ancor quando non sia depositato presso la competente Federazione.

Altro requisito formale richiesto dunque per la valida costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico sarà il deposito del contratto presso la Federazione sportiva d'appartenenza, per l'approvazione (comma 2). La norma va letta in combinato disposto con l'articolo 12 della legge 91/81⁹¹. Il deposito, da effettuarsi a cura della società, e la relativa approvazione hanno funzione di controllo, tanto di legittimità del contratto⁹², quanto di merito: l'esame dell'accordo non potrà in particolare prescindere dalla verifica dell'equilibrio finanziario della società e quindi dalla valutazione delle reali possibilità di questa di far fronte agli impegni economici assunti.

Il comma 3 dell'articolo 4, a tutela della conformità del contratto individuale al contratto tipo, prevede la sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo. La previsione richiama la disciplina codicistica stabilita

⁹⁰ Cfr. Cass. Civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., 1999, I, 1611, che ha affermato che l'iter formativo del contratto, dalla stipula all'approvazione federale, costituisce *“una fattispecie formale complessa a formazione progressiva”*; Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999, 530, che statuisce invece che l'approvazione federale rappresenta una *condicio iuris* del contratto e che, pertanto, il contratto privo di approvazione non è nullo ma solo incapace di produrre effetti: quindi a parere della Corte sarebbe possibile un'approvazione successiva con effetti sananti.

⁹¹ Esso stabilisce: *“Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni Sportive, per delega del C.O.N.I., secondo modalità e principi da questo approvati”*.

⁹² In particolare si dovrà verificare che non siano presenti nel contratto delle clausole difformi rispetto a quanto previsto dal contratto tipo o dai regolamenti federali.

dall'articolo 2007 comma 2, c.c. per i contratti di lavoro subordinato e svolge altresì la funzione di proteggere la parte contrattualmente più debole (ovvero l'atleta professionista), che, in ragione di tale debolezza, potrebbe essere indotta a sottoscrivere clausole peggiorative. Nel silenzio della legge, si ritiene che sia consentita invece l'introduzione nel contratto individuale di previsioni migliorative, rispetto a quelle del contratto tipo, a favore del lavoratore sportivo⁹³.

Il quarto comma dell'articolo 4 impone poi un contenuto obbligatorio *ex lege* al contratto di lavoro sportivo: nella specie stabilisce la necessità per le parti di inserire all'interno del contratto individuale di una clausola che vincoli il professionista al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società, nonché di quanto richiamato dai singoli accordi collettivi di settore e dai regolamenti della federazione cui il tesserato è vincolato da un rapporto associativo di affiliazione. Tale previsione, da cui emerge in modo evidente la natura subordinata del rapporto professionista/società, richiama l'obbligo previsto in capo al prestatore di lavoro di sottostare alle direttive datoriali dell'articolo 2094 del c.c. Si ricorda altresì che (pur non previsto espressamente dalla legge 91) speculare a questo dovere dell'atleta di osservare le prescrizioni ricevute dalla società, sarà l'obbligo di quest'ultima di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica. Siffatto obbligo, cui corrisponde un diritto dell'atleta, è d'altra parte riconosciuto tanto dalla giurisprudenza, quanto dagli accordi collettivi e dai contratti tipo, ma limitatamente ai soli allenamenti: l'atleta non avrà infatti un vero e proprio diritto "di partecipazione alle gare"⁹⁴.

⁹³ G. VIDIRI, *op. cit.*, 215.

⁹⁴ Si tratta di un diritto riconosciuto invece in via indiretta dall'articolo 15 del Regolamento F.I.F.A. Status e trasferimento dei calciatori, che prevede la c.d. risolvibilità del contratto per giusta causa sportiva: in particolare

Il successivo comma 5 autorizza invece l'eventuale inserzione nel contratto di lavoro di una clausola compromissoria, diretta a deferire a un collegio arbitrale le controversie insorte tra atleti e società e concernenti l'attuazione del contratto. La clausola si ricorda che, se apposta, dovrà contenere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Si tratta di una clausola facoltativa: spetta cioè alle parti stabilire se inserirla o meno nel contratto. La facoltatività di tale norma, peraltro, viene comunque in concreto spesso elusa o attraverso l'introduzione di essa nei contratti collettivi, ovvero con la previsione, nel contratto individuale, dell'obbligo delle parti di rispettare le norme regolamentari della Federazione competente, nelle quali norme è pressoché sempre contenuta una generale clausola compromissoria che gli associati si impegnano a rispettare, pena l'esclusione dalla Federazione medesima⁹⁵. Molto discussa è stata inoltre la natura dell'arbitrato previsto dal comma 5. Quanto al settore sportivo del calcio, l'articolo 21 comma 1 dell'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C., prevede espressamente che l'arbitrato abbia natura irrituale, disponendo che "il collegio arbitrale si pronuncerà in modo irrituale" su ogni controversia ad esso devoluta.

Alla specialità del rapporto di lavoro sportivo si aggancia anche il divieto previsto dal comma 6 di inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza o limitative della libertà contrattuale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. La *ratio* della norma risulta essere evidente: non si vuole limitare la mobilità dei

esso stabilisce che il calciatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto qualora non abbia preso parte nel corso della stagione sportiva ad almeno il 10% delle gare ufficiali disputate dalla propria squadra. Si ricorda tuttavia che attualmente tale istituto non risulta essere stato ancora recepito dal nostro ordinamento sportivo.

⁹⁵ L'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti di Serie A e B prevede in particolare all'articolo 21, l'obbligo per le parti di introdurre nel contratto individuale di lavoro una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie aventi a oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, o la risoluzione di detto contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.

professionisti in un'attività, come quella sportiva, in cui l'elemento concorrenziale è una delle caratteristiche principali. In quest'ottica pare dunque condivisibile l'opinione di chi sostiene che il comma 6 non deroghi al disposto dell'articolo 2125 c.c. ma sia invece l'affermazione del principio opposto, attesa, la natura squisitamente concorrenziale dell'attività sportiva⁹⁶. Inoltre la lettura della norma nel senso di una non limitazione della circolarità degli sportivi professionisti risulta essere ancor più avvalorata dalla previsione dell'articolo 16 della legge sul professionismo sportivo che ha sancito l'abolizione, quanto ai professionisti, del vincolo sportivo, e dall'articolo 1 della stessa, che ha stabilito il principio del libero esercizio dell'attività sportiva professionistica⁹⁷.

Importante è poi la previsione - al comma 7 dell'articolo 4 - della facoltà per le singole Federazioni di costituire un fondo, ai sensi dell'articolo 2123 c.c., gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi, per la corresponsione di un'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva. Occorre a proposito ricordare che, prima dell'entrata in vigore della legge 91, la giurisprudenza si era pronunciata sul tema negando ai calciatori il diritto a ricevere l'indennità di anzianità, in ragione dell'atipicità del rapporto di lavoro sportivo e sulla base della sua "refrattarietà a lasciarsi inquadrare negli schemi tradizionali del rapporto di lavoro autonomo o del lavoro subordinato"⁹⁸.

L'emanazione della legge 91 non ha, per la verità, risolto il problema in maniera definitiva, essendo ancora discusso che cosa il legislatore abbia

⁹⁶ F. D'HARMANT, *Il lavoro sportivo*, in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990, 1.

⁹⁷ L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in Lineamenti di diritto sportivo, a cura di L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Milano, 2008, Giuffrè Editore, 163.

⁹⁸ Cfr. Pret. Napoli, 6 febbraio 1980, in Riv. Dir. Sport., 1980, 362, che pur riconoscendo al rapporto società/calciatore la natura di lavoro subordinato, ne ha altresì dichiarato l'atipicità, negando in particolare ai calciatori il diritto all'indennità di anzianità.

voluto intendere con la previsione del comma 7. Si è osservato infatti che la norma così come formulata risulta essere ambigua: a seguito dell'utilizzo dell'espressione "termine dell'attività sportiva", anziché di "termine del rapporto" e in seguito al riferimento all'articolo 2123 (Forme di previdenza), essa pare riferita ai fondi di previdenza piuttosto che all'indennità di anzianità, cui si sostituisce⁹⁹. Inoltre l'inappropriata terminologia utilizzata in questo caso dal legislatore lascia impregiudicato il problema dell'applicazione della normativa comune su tale tipo di indennità oggi definita tfr, ossia trattamento di fine rapporto. A tal proposito si confrontano diversi orientamenti dottrinali. Un primo indirizzo ritiene che, nel lavoro sportivo, l'indennità di anzianità degraderebbe al rango di indennità di fine carriera, che può essere riscossa solo in presenza di un fondo istituito presso la competente federazione¹⁰⁰. Secondo altri autori lo sportivo, nel caso di costituzione del fondo, avrà diritto di ricevere l'indennità al termine della carriera; nel caso invece di mancanza del fondo, potrà rivolgere la sua richiesta alla società di cui ha fatto parte, al termine di ciascun rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1996, n. 604, che non figura tra le norme dichiarate inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo dal comma 8 dell'articolo 4 legge 91¹⁰¹. Si ricorda che l'Accordo Collettivo del 2005 tra F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C., ha previsto espressamente all'articolo 20 la costituzione di un fondo di accantonamento per l'indennità di fine carriera presso la F.I.G.C. Esso prevede nella specie che ogni società sarà tenuta a versare in tale fondo

⁹⁹ Cfr. V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 342.

¹⁰⁰ Cfr. S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 29.

¹⁰¹ Vedi G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, op. cit., 219 e O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, op. cit., 305

un contributo a suo carico pari al 6,25% della retribuzione annua del professionista e un contributo a carico del professionista¹⁰² pari all'1,25% della retribuzione stessa, nei limiti del massimale previsto per i calciatori dai competenti enti previdenziali.

Gli ultimi due commi dell'articolo 4 stabiliscono infine l'inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo professionistico di alcune norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato ordinario. Si tratta di previsioni che rilevano anch'esse al fine di configurare il rapporto di lavoro sportivo quale un rapporto di lavoro speciale: esso – come s'è già affermato – pur presentando gli elementi essenziali di ogni rapporto lavorativo subordinato, è sottoposto a una disciplina per diversi aspetti differente da quella comune, soprattutto per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con altre, di natura sportiva e non, ritenute comunque rilevanti dal legislatore¹⁰³.

Al rapporto di lavoro dello sportivo professionista non si applicheranno in particolare gli articoli 4, 5, 13, 18, 33 e 34 della legge 20 marzo 1970, n. 300¹⁰⁴; gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604¹⁰⁵; l'intera legge 18 aprile 1962, n. 230 relativa ai contratti di lavoro a termine (legge sostituita col d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368)¹⁰⁶.

¹⁰² Tale contributo sarà trattenuto in rivalsa dalla società.

¹⁰³ A. MINERVINI, *Il trasferimento dei giocatori di calcio*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1984, 1075.

¹⁰⁴ L'articolo 4 vieta l'uso di impianti audiovisivi per il controllo dell'attività lavorativa; l'articolo 5 vieta al datore di lavoro di compiere accertamenti sanitari sul lavoratore in caso di malattia o infortunio sul lavoro; l'articolo 13 prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, ovvero a mansioni equivalenti; l'articolo 18 disciplina il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro; gli articoli 33 e 34 regolano infine l'assunzione dei lavoratori mediante liste di collocamento.

¹⁰⁵ L'articolo 1 tratta della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento; l'articolo 2 stabilisce le modalità con le quali viene effettuato il licenziamento; l'articolo 3 tratta della causa del licenziamento; l'articolo 5 dell'onere della prova; l'articolo 6 dell'impugnazione del licenziamento; l'articolo 7 del tentativo di conciliazione; l'articolo 8 infine della riassunzione e del risarcimento.

¹⁰⁶ L'elenco non risulta essere tassativo: esso risulta pertanto integrabile a seguito di un giudizio di inadattabilità in concreto della disciplina comune al lavoro sportivo. Cfr. in tal senso S. GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, cit., 38; L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1987, 516.

Si vedranno ora le ragioni che hanno spinto il legislatore a compiere tale esclusione.

Per quanto concerne lo Statuto dei lavoratori, l'esclusione dell'articolo 4 è evidentemente motivata dal fatto che l'attività sportiva – e soprattutto quella calcistica – è caratterizzata, nel suo svolgimento, da amplissima diffusione pubblicitaria e, per l'effetto, da una notevole riduzione della riservatezza dei soggetti che la praticano¹⁰⁷: l'installazione di apparecchi audiovisivi è, dunque, non solo ragionevole, ma anche necessaria e diretta a svolgere più che una funzione di controllo sui lavoratori, una funzione di spettacolarizzazione della loro attività lavorativa¹⁰⁸.

Anche la *ratio* dell'esclusione di cui all'articolo 5 risulterà essere evidente. È vero che è interesse della società verificare lo stato fisico e psichico dello sportivo professionista per esso tesserato, ma è altrettanto vero che lo stesso professionista avrà un equivalente vero e proprio diritto personale alla salute: così meglio esso sarà curato, migliori potranno essere di conseguenza le prestazioni che esso potrà fornire.

L'inapplicabilità invece dell'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori risulta essere motivata dal fatto che pare impossibile applicare all'attività sportiva prestata dagli atleti professionisti, i concetti di mansione e/o di qualifica utilizzati per l'attività lavorativa ordinaria. A sostegno di questa previsione, si pensi così ad esempio che, se fosse applicabile la normativa dell'articolo 13, un giocatore assunto con la qualità e per svolgere le mansioni di terzino, non potrebbe essere schierato, per scelta tecnica dell'allenatore, come attaccante: fatto che

¹⁰⁷ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, op. cit., 37.

¹⁰⁸ L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, op. cit. 165.

sarebbe oltremodo in contrasto con le esigenze tecnico tattiche valesvoli in ogni disciplina sportiva.

Lasciando da parte l'esclusione degli articoli 33 e 34 della quale si parlerà più approfonditamente in seguito, quella dell'articolo 18 va letta unitamente con il richiamo all'inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo delle norme della legge 604/66. Come ha sottolineato unanimamente la dottrina¹⁰⁹, il legislatore con tale previsione ha inteso creare, quanto al lavoro sportivo a tempo indeterminato, un regime di libera recedibilità dal contratto, regime stesso al quale debbono ritenersi applicabili anche gli articoli 2118 e 2119 c.c. (recesso dal contratto a tempo indeterminato e recesso per giusta causa).

Per quanto riguarda infine il contratto di lavoro sportivo a termine, il comma 8 dell'articolo 4 esclude l'applicabilità ad esso della legge 230/62, sul contratto di lavoro a tempo determinato, oggi abrogata e sostituita dal d. lgs. 368/01, ammettendo così la successione di più contratti a termine¹¹⁰.

3.6 Le altre disposizioni sulla disciplina del rapporto.

Oltre a quelle fin qui analizzate, meritano di essere ricordate altre norme della legge n. 91/81, che regolano il rapporto di lavoro sportivo introducendo una serie di tutele per gli atleti.

Si ricorda innanzitutto il fondamentale articolo 5. Esso in primo luogo prevede espressamente che il contratto di lavoro che si stipula tra le

¹⁰⁹ In particolare vedi G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, op. cit., 220.

¹¹⁰ Peraltro questa è già espressamente prevista dall'articolo 5 della legge 91/81.

parti possa avere una durata determinata, non superiore a cinque anni, e che al primo accordo possa seguirne un altro tra gli stessi soggetti.

Il contratto *inter partes* potrà anche essere ceduto. Per quanto concerne in particolare la cessione, il comma 2 dell'articolo 5 sancisce che:

- 1) essa avverrà a titolo oneroso;
- 2) previo consenso degli interessati;
- 3) potrà avvenire anche prima della scadenza del termine di scadenza del contratto stesso, purché siano osservate le modalità prescritte dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La norma nel suo complesso salvaguarda entrambe le parti del rapporto di lavoro. Dal lato dello sportivo professionista, la disposizione concorre infatti alla soppressione del vincolo sportivo, dato che alla scadenza del contratto viene riconosciuta all'atleta la libertà negoziale di stipulare un nuovo contratto di lavoro. Dal lato della società, la previsione di un termine per i contratti soddisfa le esigenze di programmazione dei sodalizi sportivi, perché consente ad esse di preventivare l'affidamento sulle prestazioni del giocatore¹¹¹.

Altre disposizioni della legge 91/81 che meritano di essere menzionate risultano gli articoli 6, 7, 8 e 9.

L'articolo 6 (come modificato dalla legge n. 586/96) risulta essere emanato dal legislatore al fine di garantire un'effettiva tutela dei "vivai" delle società sportive, ovvero dei calciatori che militano nei settori giovanili di tali società. In particolare esso prevede in favore delle società presso le quali gli atleti abbiano svolto la loro ultima attività dilettantistica o giovanile:

- a) un diritto a stipulare con l'atleta il primo contratto da professionista, anche in pendenza del precedente tesseramento

¹¹¹ F. BIANCHI D'URSO, G. VIIDIRI, 23.

come giovane o dilettante, nei tempi e nei modi da stabilirsi dalle singole Federazioni a seconda dell'età degli atleti e delle singole discipline¹¹²;

- b) la corresponsione di un "*premio di addestramento e formazione tecnica*" in favore dell'ultima società presso la quale l'atleta è stato tesserato, in caso di stipula da parte dello stesso del primo contratto da professionista con una nuova società¹¹³;
- c) l'obbligo, soltanto però a carico delle società che svolgono esclusivamente attività giovanile o dilettantistica, di reinvestimento di tale premio di addestramento e formazione tecnica, per il perseguimento di fini sportivi.

Sempre in un'ottica garantistica della figura dello sportivo professionista, si devono poi ricordare gli articoli 7, 8 e 9 della legge 91/81. Essi assicurano la tutela dell'atleta sotto i profili di carattere sanitario, assicurativo e previdenziale. In particolare si ricorda che:

- la tutela sanitaria dell'atleta professionista sarà, ai sensi dell'articolo 6, garantita dalla previsione di controlli medici che dovranno essere previsti dalla normativa regolamentare delle singole Federazioni, con l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista da aggiornarsi semestralmente con gli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Ministro della Sanità; l'istituzione e l'aggiornamento di tale scheda costituiscono condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione da parte della Federazione allo svolgimento dell'attività professionistica¹¹⁴;

¹¹² Cfr. articoli da 29 a 32 delle N.O.I.F.

¹¹³ Cfr. articoli 97-99 delle N.O.I.F.

¹¹⁴ Gli oneri di istituzione e aggiornamento sono a carico della società presso la quale il giocatore è tesserato.

- la tutela assicurativa dello sportivo professionista è garantita dall'articolo 8 della legge 91/81, il quale stabilisce l'obbligo posto a carico della società sportiva di stipulare una polizza assicurativa individuale in favore di ciascun atleta professionista con essa tesserato contro il rischio di morte e infortuni che possano pregiudicarne il proseguimento della carriera professionistica. La legge in particolare ha rinviato alla potestà regolamentare delle singole Federazioni, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, la definizione dei limiti assicurativi massimi, che dovranno essere comunque parametrati all'età dello sportivo e al contenuto patrimoniale del contratto¹¹⁵;
- la tutela previdenziale dello sportivo professionista è stata infine garantita dall'articolo 9 della legge 91/81. Esso estende a tutti gli atleti professionisti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti¹¹⁶ e prevede dei precisi criteri per il calcolo dei contributi massimali annui e la ripartizione di tale onere contributivo tra società sportive e assicurati, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, con possibilità per gli sportivi di riscattare a domanda (previo pagamento dei relativi oneri contributivi) anche i periodi di attività sportiva professionistica svolta precedentemente all'entrata in vigore della legge. In tal modo si riconosce agli sportivi professionisti, iscritti al fondo speciale istituito con la legge n. 366/1973, a cui favore siano stati versati (dalla società o da lui stesso) i contributi

¹¹⁵ Come si vedrà più avanti, tale prescrizione è stata recepita dall'articolo 16 dell'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti di serie A e B.

¹¹⁶ Tale assicurazione fino all'emanazione della legge 91 era prevista dalla legge 366/1973 soltanto per i giocatori e gli allenatori di calcio.

per almeno 20 anni, il diritto alla pensione al compimento dei 45 anni di età per gli uomini e al compimento dei 40 anni di età per le donne¹¹⁷.

4. Alcune riflessioni critiche sulla disciplina legislativa del 1981.

La legge sul professionismo sportivo, sin dalla sua emanazione, non ha raccolto unanimi consensi in dottrina.

In primo luogo alcuni autori hanno criticato il fatto che la legge 91/81 non sia una legge per lo sport professionistico in generale ma sia esclusivamente una legge per il calcio, sostenendo addirittura che è apparso poco dignitoso che il legislatore si sia occupato soltanto del calcio e non dello sport in genere¹¹⁸. Essi sostengono infatti che, a parte taluni sport che hanno già o che potranno in futuro presentare problemi analoghi a quelli del calcio, ma restano fuori dall'ambito della legge perché sono o si definiscono dilettantistici (pallavolo, pallamano, rugby, baseball), vi sono sport professionistici, come il tennis o il pugilato, in relazione ai quali, non si pone alcuno dei problemi che la legge è intesa a risolvere. Addirittura essi ritengono che, in discipline diverse dal calcio, la legge potrebbe andare anche a moltiplicare i problemi in esse già presenti: non è chiara ad esempio se il proprietario di un cavallo da corsa debba costituire obbligatoriamente una s.p.a. o una s.r.l. per stipulare un contratto con un fantino, in conseguenza del fatto che

¹¹⁷ Tale norma risulta anch'essa stata recepita nell'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti dall'articolo 17 il quale recita: " la società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso".

¹¹⁸ A. LENER, *op. cit.*, 298. Tale critica era stata avanzata anche prima dell'emanazione della legge 91: a tal proposito cfr. H. ODRIOZOLA, *La natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964, 27 e S. GRASELLI, *Una disciplina legale per il lavoro sportivo*, in Dir. Lav., 1980, I, 106.

l'articolo 10 comma 1 della legge in questione afferma che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella medesime forme giuridiche.

Altri critici hanno invece sostenuto che si sarebbe di fronte a una legge mal fatta per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate e per le conseguenti problematiche applicative e interpretative che da essa sarebbero derivate¹¹⁹. Rimarrebbero infatti dubbi circa i limiti soggettivi di applicabilità della legge, la quale risulta essere circoscritta ai soli professionisti con l'esclusione quindi di gran parte degli atleti che soltanto formalmente vengono fatti rientrare nel dilettantismo sportivo. Inoltre per tali autori restano incertezze per ciò che concerne la qualificazione del rapporto come subordinato rispetto al suo concreto atteggiarsi e alle esigenze di tutela dallo stesso sollecitate: la presenza di regole funzionali alle specifiche esigenze delle varie discipline sportive, la non applicabilità al lavoro sportivo di molte norme inderogabili del lavoro subordinato, la forza contrattuale che molti atleti possono far valere nei confronti della società d'appartenenza, costituiscono elementi che avrebbero dovuto far propendere il legislatore verso una diversa costruzione giuridica della natura del contratto.

Infine la critica più recente, sulla base della constatazione che nello sport la logica del profitto ha avuto il sopravvento su quella ludica, anche nei campionati dilettantistici, ha appuntato al legislatore di non aver adeguatamente rivisitato nel corso degli anni la legge alla luce

¹¹⁹ Cfr. F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982, 5; M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Le Nuove leggi civ. comm., 1982, I, 575; S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. Lav., 1982, I, 33; A. e I. MARANI TORO, *Problematiche della legge 91/81*, in Riv. Dir. Sport., 1983, 16.

dell'evolversi delle varie discipline sportive verso forme di business e spettacolo che all'inizio degli anni '80 non erano immaginabili¹²⁰.

Nonostante tutte queste perplessità espresse nel corso degli anni, un'altra parte degli studiosi valuta positivamente la legge 91. Questa corrente di pensiero rileva come la legge abbia avuto tutta una serie di meriti. Il pregio più grande della legge risulta essere stato quello di aver suggellato a livello normativo la natura intrinsecamente lavorativa della prestazione sportiva professionistica, inidonea di per sé a trovare un'adeguata tutela nell'ordinamento sportivo, ma bisognosa tuttavia di una specifica identificazione, ad opera della legislazione statale, in linea con quella apprestata per la generalità dei lavoratori. La legge sarebbe fondamentale in particolare perché segna il passaggio del rapporto tra atleta e società dall'elaborazione dottrinale alla sistemazione normativa. E' stato scritto che per effetto della legge 91/81 ci sarebbe stata "un'emersione dell'ordinamento sportivo": l'ordinamento stesso infatti, in seguito alla regolamentazione legislativa, subisce una spinta dal basso verso l'alto consentendo l'emersione a livello statale di parte della sua struttura organizzativa, la quale non può più considerarsi sommersa, ossia relegata nell'ambito del diritto interno, ma appare ormai operante, *ex autoritate legis*, nei confronti dei *subditi legis* e non soltanto nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo¹²¹.

Dal punto di vista prettamente sportivo i meriti della legge risultano essere essenzialmente due.

In primo luogo essa ha avuto il grande merito di realizzare l'abolizione del vincolo sportivo, ovvero del sistema dei rapporti vigente fino al

¹²⁰ In *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, a cura di L. MUSUMARRA e E. CROCETTI BERNARDI, Expert Edizioni, Forlì, 2007, 20.

¹²¹ S. LANDOLFI, *La legge n. 91/1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982, 40.

momento della sua emanazione. Si passa così da un sistema di vincolo a un sistema di previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato. Con tale normativa il professionista cessa di essere una vera e propria *res* della società proprietaria del suo cartellino, e diventa, a tutti gli effetti, un lavoratore subordinato della stessa, con tutti i diritti e gli doveri previsti dall'Accordo Collettivo: con la legge 91, pertanto la società può rivendicare per la cessione di un proprio calciatore un prezzo del trasferimento (determinandolo soggettivamente a totale discrezione della stessa) soltanto durante la vigenza del contratto con lo stesso, mentre, una volta scaduto il contratto, la società potrà ottenere una cosiddetta indennità di preparazione e promozione (ovvero il parametro determinato dalla Federazione in base a criteri oggettivi stabiliti dalla legge quali l'età dell'atleta, la durata e il contenuto patrimoniale del contratto)¹²².

In secondo luogo ha previsto alcune disposizioni specifiche a tutela dei giovani talenti e dell'attività di formazione di essi. In particolare con i tre commi dell'articolo 6 s'è introdotto un premio di addestramento e formazione a favore della società che, dopo aver cresciuto l'atleta, lo cedano a un'altra e comunque un diritto di prelazione per la società che lo ha cresciuto sportivamente a stipulare con il giovane il suo primo contratto da professionista.

Aderendo alla tesi che considera positivamente la legge 91, si può dunque affermare che essa rappresenta tutt'oggi il testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell'atleta professionista nell'ambito dell'ordinamento giuridico¹²³: come però ha affermato G. Vidiri è auspicabile una riforma

¹²² E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, op. cit., 96.

¹²³ L'Associazione Italiana Calciatori afferma espressamente " Il 4 marzo del 1981 rimarrà sicuramente una data storica per il mondo professionistico e per i calciatori in particolare: entrambi si trovavano ad avere finalmente delle

Capitolo II: *La legge 23 marzo 1981, n. 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*

della legge non già per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d'incertezza che ancora permangono nella regolamentazione dello stesso¹²⁴.

certezze giuridiche, delle tutele ben precise", cit, www.assocalciatori.it.

¹²⁴ Cfr. G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e lavoro speciale*, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, 42.

CAPITOLO III

LE PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO

CALCISTICO

SOMMARIO: Premessa - 1. I calciatori - 1.1 La definizione di calciatore nella normativa federale - 1.2 I calciatori secondo la normativa F.I.F.A - 1.3 Requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto di lavoro: a) il possesso della capacità lavorativa - 1.4 *Segue*: b) il tesseramento - 2. Le società - 2.1 Caratteri specifici - 2.2 L'affiliazione

Premessa.

Il rapporto di lavoro calcistico può definirsi - sullo schema della generale nozione del rapporto di lavoro subordinato - il rapporto in base al quale una parte, denominata prestatore di lavoro, s'impegna, mediante la stipula di un contratto, a collaborare all'interno di un'impresa, prestando la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione di quest'ultima, percependo in corrispettivo una retribuzione.

Dal punto di vista soggettivo, il rapporto di lavoro in esame vedrà dunque come parti il calciatore professionista, quale lavoratore e la società sportiva affiliata a una delle due Leghe professionistiche, quale datrice di lavoro.

1. I calciatori.

1.1 La definizione di calciatore nella normativa federale.

La definizione di calciatore risulta emergere sia dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sia dal Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori.

Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.¹²⁵, nel Titolo VI della Parte Prima (articoli da 27 a 35), distinguono gli atleti che praticano il giuoco del calcio a livello agonistico in tre categorie:

- a) i “non professionisti”
- b) i “professionisti”
- c) i “giovani”.

Dei calciatori “professionisti” si occupa specificatamente l’articolo 28. Ai sensi del primo comma di tale articolo appartengono a questa categoria i calciatori che esercitano l’attività sportiva:

- a titolo oneroso;
- con carattere di continuità;
- che sono tesserati per società di calcio appartenenti a una delle due Leghe professionistiche, ossia la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) o la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

La norma, in sostanza, all’interno di questo primo comma, non fa altro che recepire nell’ordinamento federale quanto già espressamente previsto dall’articolo 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, il quale individua nella continuità, nell’onerosità e nella qualificazione da parte

¹²⁵ Disponibili sul sito internet: <http://www.figc.it/> .

della Federazione sportiva d'appartenenza, i caratteri che la prestazione dell'atleta deve avere per potersi configurare professionismo sportivo.

Il secondo comma dell'articolo 28 ribadisce poi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 della legge 91/81, che il rapporto tra il calciatore professionista e la società si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto tipo, il cui contenuto dovrà essere conforme a quello dei relativi accordi collettivi raggiunti dalle associazioni di categoria degli atleti e delle società.

Il terzo e ultimo comma della norma stabilisce infine l'età minima per la stipulazione da parte di un calciatore del suo primo contratto da professionista: tale età viene fissata all'avvenuto compimento del diciannovesimo anno d'età, salvo l'espressa deroga stabilita dal successivo articolo 33 "per i giovani di serie"¹²⁶.

La nozione di calciatore "non professionista" o dilettante è ricavabile invece dall'articolo 29 delle N.O.I.F. Esso definisce tali:

- i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono la loro attività sportiva per società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.);
- i calciatori di sesso femminile e di calcio a 5, giacché le relative Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio a 5 sono costituite, in base all'articolo 7 dello Statuto della F.I.G.C., all'interno della L.N.D.;
- i calciatori "dell'attività ricreativa" di cui all'articolo 30 delle N.O.I.F., ossia quelli che giocano in particolari manifestazioni a carattere propagandistico o ricreativo autorizzate dalla L.N.D. .

A differenza di quanto accade per i professionisti, per tutti i calciatori dilettanti sarà esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che

¹²⁶ Dei calciatori aventi tale qualifica si parlerà in questo stesso paragrafo analizzando nello specifico l'articolo 33.

subordinato¹²⁷. Essi non stipuleranno dunque alcun contratto individuale di lavoro con le società per le quale sono tesserati, né tantomeno riceveranno da queste ultime somme o altre erogazioni a titolo di retribuzione.

Ferma restando tale esclusione, la normativa federale prevede tuttavia, all'articolo 94 ter¹²⁸, il dovere per i calciatori non professionisti tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., di sottoscrivere con queste ultime – nel rispetto della legislazione fiscale vigente – degli accordi economici annuali relativi alla prestazione sportiva fornita. Tali accordi:

- a) dovranno essere sottoscritti dalle parti su un apposito modulo fornito dalla L.N.D. ;
- b) potranno prevedere, in via alternativa e non concorrente, la determinazione di una serie di voci cumulative quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese e voci premiali oppure la determinazione di una somma lorda annuale che la società deve corrispondere al calciatore in dieci rate mensili di uguale importo;
- c) dovranno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 ter, essere depositati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con la contestuale comunicazione al calciatore¹²⁹.

¹²⁷ In tal senso si esprime l'articolo 29 comma 2 delle N.O.I.F.: "Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro sia autonomo sia subordinato".

¹²⁸ L'articolo è stato introdotto in seguito alla parziale riforma delle N.O.I.F. operata con il Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A della F.I.G.C., disponibile su www.figc.it .

¹²⁹ Si ricorda inoltre:

- 1) che qualora la società non provveda a tale adempimento, il deposito potrà essere effettuato dal calciatore entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo;
- 2) che l'accordo perde efficacia se durante la stagione sportiva il calciatore si trasferisce sia a titolo definitivo che temporaneo presso un'altra società.

Lo stesso articolo 94 ter specifica poi i limiti di tali accordi stabilendo che:

- gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spesa e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,67 al giorno, per un massimo di cinque giorni alla settimana, durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni, se relativi alla fase di preparazione all'attività stagionale;
- gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia non possono prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale;
- gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori a 25.822,00 euro, in base al disposto della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Eventuali accordi integrativi e sostitutivi che prevedono l'erogazione di somme maggiori a quelle di cui sopra, sono ovviamente nulli e privi di qualsivoglia efficacia e comportano il deferimento davanti agli Organi di Giustizia Sportiva per illecito disciplinare¹³⁰.

Si ricorda che nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall'accordo economico a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, voci premiali o la somma lorda annuale concordata, il calciatore può rivolgersi alla competente Commissione

¹³⁰L'articolo 8 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce in particolare al comma 6 che *“La società che pattuisce con i propri tesserati, o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”*; al comma 11 che *“I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica non inferiore a un mese”*.

Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.¹³¹ ferma restando la possibilità riconosciutagli dall'articolo 94 bis delle N.O.I.F di adire le vie della giustizia ordinaria per il soddisfacimento delle proprie richieste economiche¹³².

La normativa federale – negli articoli che vanno dal 31 al 33 - si occupa infine dei “giovani calciatori”.

L'articolo 31 definisce “giovani” i calciatori che abbiano compiuto l'ottavo anno d'età e che al primo di gennaio dell'anno in cui inizia la stagione sportiva non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. All'interno di questa fascia d'età il giovane sarà legato alla società per la quale è tesserato per la sola durata di una stagione sportiva al termine della quale potrà liberamente tesserarsi per un'altra società.

A partire dal quattordicesimo anno di età la normativa federale distingue a loro volta i giovani calciatori in due categorie: i “giovani dilettanti” e “i giovani di serie”. La distinzione si basa sul diverso tipo di società per la quale il calciatore è tesserato: se il tesseramento è avvenuto per una società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti avremo il giovane dilettante, mentre se il tesseramento è avvenuto per una società associata in una delle Leghe professionistiche, avremo il giovane di serie.

L'aver distinto tra le due categorie è fondamentale per capire la differente articolazione del regime di vincolo che s'instaura tra il calciatore e la società dal quattordicesimo anno d'età in poi. Il successivo articolo 32 delle N.O.I.F. ci dice infatti che il giovane

¹³¹ La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l'esistenza dei crediti; le sue decisioni possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) entro sette giorni dalla comunicazione della decisione. Per un dettagliato esame della procedura attivabile dai calciatori per il recupero degli importi non percepiti, si veda l'articolo 21 bis del Regolamento della L.N.D., disponibile sul sito www.assocalciatori.it.

¹³² L'articolo 94 bis delle N.O.I.F. stabilisce un'importantissima deroga alla clausola compromissoria di cui all'articolo 30 dello Statuto F.I.G.C., consentendo ai calciatori dilettanti di adire la giustizia statale per fare valere eventuali loro diritti di carattere economico.

tesserato per una società dilettantistica potrà assumere con la stessa a partire dal compimento del quattordicesimo anno, un particolare vincolo che lo lega alla società, fino al compimento del venticinquesimo anno di età¹³³. In questo caso il calciatore assumerà la qualifica di “giovane dilettante” e diventerà automaticamente “non professionista” al compimento del diciottesimo anno.

L’articolo 33 ci dice invece che il giovane tesserato per una società professionistica, al compimento del quattordicesimo anno, assumerà una particolare forma di vincolo atto a permettere alla società di addestrarlo e prepararlo all’impiego nei campionati professionistici disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno d’età. Al compimento di tale età il calciatore:

- o viene tesserato dalla propria società come professionista e stipula con essa il primo contratto da professionista, di durata massima triennale;
- oppure, qualora non sia tesserato dalla propria società come professionista, il vincolo decade automaticamente e il calciatore sarà libero.

L’articolo 33 specifica in particolare che:

- A) nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie” ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di professionista, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, a un’indennità determinata dalla Lega cui appartiene la società¹³⁴;

¹³³ Questo ferma restando comunque la sua facoltà d’assumere un vincolo annuale.

¹³⁴ Per la stagione sportiva 2008/2009 è stato stabilito che ai “giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico” spetteranno le seguenti somme (c.d. “minimi federali”): a quelli tesserati per società di Serie A, spetterà

- B) la società per il quale è tesserato il “giovane di serie” potrà esercitare il diritto di stipulare con esso il primo contratto da professionista solamente però nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento (contratto che si ricorda potrà avere una durata massima triennale);
- c) i calciatori con la qualifica di “giovane di serie” potranno, in deroga a quanto prescritto dall’articolo 28 comma 3 delle N.O.I.F. – secondo il quale il primo contratto di lavoro da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il diciannovesimo anno d’età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva – stipulare il loro primo contratto individuale di lavoro con la società per la quale sono tesserati (purché non a titolo temporaneo) al compimento anagrafico del sedicesimo anno d’età;
- D) il calciatore “giovane di serie” ha comunque il diritto a ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto quando abbia preso parte:
- ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
 - ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
 - ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Prima Divisione;

una somma lorda annua di Euro 13.046,00 (al netto 10.437,54 Euro annui); ai tesserati per società di Serie B, una somma lorda annua di Euro 11.280,00 (al netto 9.203,27 Euro annui); ai tesserati per società di Prima Divisione una somma lorda annua di Euro 8.324,00 (al netto 6934,55 Euro annui); a quelli infine tesserati per società di Seconda Divisione una somma lorda annua di euro 7.027,00 (al netto 5667,85 Euro annui). Tali importi saranno corrisposte dalla società al giovane calciatore in 12 mensilità di pari importo.

- ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Seconda Divisione.

1.2 I calciatori secondo la normativa F.I.F.A.

La definizione di calciatore e la sua conseguente classificazione nelle diverse categorie non è contenuta soltanto all'interno delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio ma trova spazio anche all'interno della normativa emanata dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.). Oggi pertanto è necessario considerare la definizione di calciatore non solo con riguardo alla normativa domestica, ma anche alla luce di quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A. riguardante lo Status e il trasferimento dei calciatori, il quale contiene regole generali e vincolanti relative allo status, al trasferimento dei calciatori appartenenti a Federazioni differenti, nonché all'idoneità degli stessi a partecipare al "Calcio Organizzato", vale a dire alle competizioni di calcio organizzate e/o autorizzate dalla F.I.F.A., dalle Confederazioni e dalle Federazioni¹³⁵.

Il Regolamento sullo status e il trasferimento definisce i calciatori nella sua Parte II, in particolare negli articoli 2, 3 e 4.

Ai sensi dell'articolo 2 i calciatori che giocano il "Calcio Organizzato" si suddividono in dilettanti e professionisti.

Il "professionista" è colui che ha un contratto scritto con una società e che, in cambio della propria prestazione, riceve un pagamento

¹³⁵ G. AITA, *Manuale giuridico pratico di diritto calcistico*, Perugia, Edizioni Nuova Prhomos, 2006, 209.

superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica.

Tutti gli altri calciatori – ossia quelli che praticano l'attività sportiva per diletto o percependo il solo rimborso delle spese sostenute - sono definiti, *a contrariis*, "dilettanti".

Com'è possibile notare la normativa internazionale si discosta da quella interna soprattutto per due circostanze. In primo luogo perché non prevede la distinzione operata dalla F.I.G.C. in materia di giovani calciatori¹³⁶. In secondo luogo perché pone come criteri distintivi predominanti tra la categoria dei calciatori professionisti e dei calciatori dilettanti, quello della stipula di un contratto scritto tra le parti e quello della prevalenza dell'onerosità della prestazione del professionista rispetto a quella del dilettante, nulla dicendo invece dell'ulteriore requisito della continuità della prestazione fornita nel tempo dal giocatore in favore della società¹³⁷.

La normativa internazionale si occupa poi, negli articoli 3 e 4, di alcuni aspetti specifici relativi alla vita professionale del calciatore quali il riacquisto dello status di dilettante e la cessazione dell'attività.

Circa il primo di tali aspetti, l'articolo 3 afferma espressamente che un calciatore assunta la qualifica di professionista non può di nuovo acquisire lo status di dilettante prima che siano trascorsi almeno trenta giorni da quando ha disputato la sua ultima partita quale professionista. A seguito del riacquisto dello status dilettante la società che l'aveva precedentemente tesserato come professionista non dovrà pagare alcuna indennità di formazione alla nuova società dilettante. Se

¹³⁶ La normativa regolamentare della F.I.F.A. infatti si limita a distinguere tra i calciatori con età inferiore ai 18 anni e i calciatori aventi un'età superiore ai 18 anni.

¹³⁷ Atti del "Corso sull'Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio", Roma, LUISS Guido Carli, marzo 2008.

invece a sua volta il calciatore viene tesserato di nuovo come professionista entro 30 giorni da quando ha assunto lo status di dilettante, la sua nuova società dovrà pagare alla precedente un'indennità di formazione¹³⁸.

Circa invece l'aspetto della cessazione dell'attività sportiva, l'articolo 4 del Regolamento F.I.F.A. status e trasferimento dei calciatori, stabilisce che ogni giocatore, indipendentemente dalla sua qualifica di professionista o dilettante, quando abbandona l'attività agonistica, rimane tesserato per la Federazione nazionale dell'ultima società per la quale ha giocato, per un periodo di trenta mesi¹³⁹. Tale estensione del tesseramento è postulata per varie ragioni:

- a) per permettere al calciatore di conoscere per quale club risulta essere tesserato nell'eventualità che intenda riprendere a giocare entro i trenta mesi di proroga;
- b) per permettere alla Federazione nazionale alla quale risulta essere affiliato il club di riattivare celermente il tesseramento del calciatore o di rilasciare correttamente un Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.) nel caso in cui il calciatore intenda riprendere a giocare per un club di altra Federazione;
- c) per salvaguardare l'interesse dell'ultimo club del calciatore a ricevere l'indennità di preparazione nell'eventualità che il giocatore stipuli nei trenta mesi un contratto di lavoro con un club diverso e abbia un'età inferiore a 23 anni¹⁴⁰.

¹³⁸ Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 20 del regolamento in questione - un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo ventitreesimo compleanno.

¹³⁹ Termine che decorre - ai sensi del comma 2 articolo 4 - a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale della sua società.

¹⁴⁰ Cfr. *Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players*, F.I.F.A., 2008. Esso è disponibile integralmente sul sito: http://www.colucci.eu/LUISS/2.3_commentary%20on%20FIFA%20RSTP%202005.pdf .

1.3 Requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto di lavoro: a) il possesso della capacità lavorativa.

Per poter stipulare un contratto di lavoro sportivo e instaurare così un valido rapporto di lavoro con una società professionistica, il calciatore deve possedere alcuni requisiti soggettivi. In primo luogo dovrà possedere la capacità giuridica a prestare concretamente l'attività lavorativa; in secondo luogo dovrà aver ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio il tesseramento per quella società sportiva professionistica che intende avvalersi delle sue prestazioni agonistiche. Il problema principale che nasce per quanto concerne il primo requisito consiste nel determinare quale sia l'età minima che consente al calciatore di stipulare un contratto di lavoro sportivo professionistico, ossia stabilire giuridicamente a quale età il calciatore acquisti la capacità al lavoro.

La legge 23 marzo 1981, n. 91 non contiene alcuna disposizione specifica al riguardo. Nel silenzio normativo della "legge cornice" sul professionismo si ritiene allora applicabile la disciplina dettata in via generale per qualsiasi lavoratore. In particolare:

- 1) quella dell'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che riconosce la capacità giuridica al lavoro soltanto a coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico e hanno compiuto il quindicesimo anno d'età;
- 2) quella dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, che in deroga alla precedente normativa, consente alle Direzioni Provinciali del Lavoro di autorizzare, previo assenso scritto dei

titolari della patria potestà, l'impiego dei minori in attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, purché queste non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica, lo sviluppo dei minori, nonché l'assolvimento del loro obbligo scolastico.

Ne deriverebbe dunque che, in ambito sportivo, la capacità giuridica a prestare l'attività lavorativa è riconosciuta, sia pure subordinatamente all'assenso dei genitori, anche ai minori di quindici anni. In questo caso, ovviamente alla conclusione del contratto non potrà che provvedere il genitore, al quale spetterà anche la sottoscrizione di eventuali contratti di utilizzazione del minore a fini pubblicitari¹⁴¹.

Fermi restando tali limiti legislativi, la F.I.G.C. – così come altre Federazioni sportive nazionali¹⁴² – ha tuttavia previsto, all'interno dei regolamenti federali, un'età superiore per l'accesso alla professione sportiva di calciatore. Si tratta di una previsione legittima: si ritiene infatti che le disposizioni federali che prevedono al loro interno un limite superiore a quello legislativo per acquisire la capacità lavorativa, sebbene a prima vista possano sembrare lesive del diritto di accedere alla professione sportiva al compimento dei quindici anni, siano in realtà coerenti sia con la stessa prescrizione legislativa che, appunto, fissa solo l'età minima per l'accesso al lavoro, sia con l'esigenza degli atleti di esser impiegati quando stiano per o abbiano già acquisito la maturità psicofisica e abbiano comunque un bagaglio d'esperienza idoneo per affrontare una professione spesso rischiosa e faticosa¹⁴³.

¹⁴¹ G. MARTINELLI- M. ROGOLINI, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 690.

¹⁴² Lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana esige così ad esempio il compimento del ventunesimo anno d'età per il passaggio al "professionismo" dei corridori; nel basket, l'Accordo Collettivo F.I.P.- G.I.B.A prevede l'ammissione alla stipula del primo contratto da "professionista" per i giocatori che hanno compiuto il diciannovesimo anno d'età.

¹⁴³ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, op. cit., 70.

Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e in particolare l'articolo 28 comma 3, hanno così stabilito che possono validamente stipulare il primo contratto di lavoro sportivo con una società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Pro, i calciatori che abbiano compiuto almeno il diciannovesimo anno d'età, nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva di riferimento. Questo salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 33, che prevede alcune eccezioni al limite generale dei 19 anni per quanto concerne i calciatori con la qualifica di "giovani di serie", ossia - come s'è già detto - i giovani dai 14 ai 19 anni d'età, tesserati per una società professionistica. Essi potranno stipulare il loro primo contratto da professionisti con la società per la quale sono tesserati - purché non a titolo temporaneo - al compimento del sedicesimo anno d'età e, addirittura avranno il diritto a ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto, quando abbiano preso parte a un certo numero di partite ufficiali con la "prima squadra" della loro società¹⁴⁴.

Il discorso fatto fin qui circa la discrasia tra disciplina legislativa e regolamenti della Federcalcio, deve essere tuttavia riletto a seguito delle modifiche apportate di recente dal legislatore in materia di capacità lavorativa dei minori. Nel 2006 è stata infatti emanata la legge 296/2006, la quale all'articolo 1, comma 622, ha espressamente previsto che dall'anno 2007/2008 dovrà essere innalzato a sedici il numero degli anni di istruzione obbligatoria e, conseguentemente, che l'età minima di accesso al lavoro sarà elevata da quindici a sedici anni. In virtù del disposto di tale articolo si può quindi affermare che, ad oggi, sussiste una perfetta coincidenza tra la normativa statale e quella federale,

¹⁴⁴ Per l'indicazione precisa del numero di partite che rendono operante il diritto del giovane di serie si veda quanto detto nel paragrafo precedente sulla classificazione dei calciatori all'interno della normativa federale italiana.

determinando entrambe al sedicesimo anno l'età alla quale il minore può stipulare il suo primo contratto di lavoro.

1.4 Segue: b) il tesseramento.

Come abbiamo detto però, il possesso della capacità di svolgere concretamente l'attività lavorativa non è l'unico requisito richiesto al calciatore per instaurare un valido rapporto di lavoro con la società.

Per poter svolgere la propria attività agonistica alle dipendenze di una società associata nelle due Leghe professionistiche il calciatore deve infatti aver ottenuto preliminarmente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio la qualificazione formale costituita appunto dal tesseramento.

Il tesseramento si configura come atto d'inserimento nell'ordinamento giuridico dello giuoco calcio ed è l'atto formale obbligatorio per tutti i soggetti che agiscono all'interno dell'organizzazione sportiva federale, compresi i calciatori¹⁴⁵. L'atleta con esso decide di assoggettarsi alle norme dell'ordinamento sportivo e diventa titolare d'un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti, della società, della federazione e di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo¹⁴⁶.

Il tesseramento si pone dunque come presupposto logico del rapporto di lavoro del calciatore, è "propedeutico alla costituzione di un lavoro sportivo"¹⁴⁷: la sua mancanza implica l'invalidità e l'inefficacia radicale,

¹⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 36 comma 1 delle N.O.I.F. tesserati per la F.I.G.C. non sono solo gli atleti, ma anche i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti, i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici.

¹⁴⁶ M. TORTORA, C. G. IZZO, L. GHIA, *Diritto sportivo*, Utet, 1998, 58.

¹⁴⁷ O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1985, 314.

insanabile e con effetto *ex tunc* del rapporto di lavoro, con conseguente applicazione dell'articolo 2126 c.c.¹⁴⁸.

Fatte queste precisazioni preliminari, si analizzerà adesso nel dettaglio la disciplina dettata sia dalla F.I.F.A., sia dalla F.I.G.C. in materia di tesseramenti.

La normativa internazionale relativa al tesseramento dei calciatori è contenuta nel Capo III - articoli da 6 a 9 - del Regolamento F.I.F.A. Status e trasferimento dei calciatori: gli articoli 5, 6 e 8 dettano regole generiche, mentre gli articoli 7 e 9 prendono in considerazione aspetti specifici quali il "Passaporto del calciatore" e il "Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.).

L'articolo 5 postula innanzitutto il principio generale secondo cui ogni calciatore che desidera giocare per una società come "professionista" o come "dilettante" deve essere tesserato con una Federazione nazionale. Il tesseramento è considerato come una vera e propria "licenza" per i calciatori: solo infatti quelli regolarmente tesserati saranno idonei a partecipare al "Calcio Organizzato"¹⁴⁹. Per mezzo del tesseramento inoltre un giocatore accetterà di aderire e di rispettare i regolamenti della F.I.F.A., delle Confederazioni nonché delle Federazioni nazionali. Lo stesso articolo pone anche dei limiti al tesseramento dei calciatori. Esso stabilisce infatti che:

- un calciatore potrà essere tesserato solo per una società alla volta;
- che nell'arco temporale di una singola stagione sportiva il calciatore può essere tesserato per un massimo di tre squadre;

¹⁴⁸ Cfr. in dottrina, M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo Sport e il Diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 21.

¹⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento F.I.F.A. se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione e partecipa a una gara ufficiale, tale partecipazione verrà considerata illegittima. In ogni caso e senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate, dalla Federazione o dagli organizzatori dell'evento interessato, delle sanzioni a carico del giocatore e della società.

- che nonostante ciò il calciatore sarà idoneo a giocare in gare ufficiali per sole due società¹⁵⁰.

L'articolo 6 stabilisce invece quando è possibile effettuare il tesseramento di un atleta. In base ad esso i calciatori potranno essere tesserati per giocare con la propria società, solo durante uno dei due periodi annualmente stabiliti dalle varie Federazioni nazionali¹⁵¹. L'unica deroga a tale principio è quella stabilita per i "professionisti" privi di contratto al termine di uno di suddetti periodi: essi potranno esser tesserati in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Il comma 2 dell'articolo 6 specifica in particolare che:

- 1) il primo periodo di tesseramento inizia al termine della stagione agonistica, si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione e non potrà comunque superare le dodici settimane di durata;
- 2) il secondo periodo di tesseramento invece cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane.

Ogni Federazione dovrà comunicare alla F.I.F.A. i due periodi di tesseramento stabiliti con almeno dodici mesi di anticipo: qualora ciò non avvenga, sarà la F.I.F.A. stessa a stabilirne le date¹⁵². La F.I.G.C. in osservanza a tale prescrizione, relativamente alla stagione sportiva 2008/2009, ha previsto per i calciatori professionisti:

¹⁵⁰ Eccezione a questa regola si ha nel caso in cui il calciatore si trasferisca tra due clubs appartenenti a Federazioni con stagioni sportive sovrapposte (ad esempio quando un campionato inizia in estate/autunno e un altro in inverno/primavera): in questa eventualità il calciatore può essere autorizzato a giocare partite ufficiali con un terzo club nel corso della stessa stagione, a condizione però, che abbia completamente soddisfatto le sue obbligazioni contrattuali verso i suoi precedenti clubs.

¹⁵¹ Naturalmente perché il tesseramento sia valido sarà anche necessario che la richiesta della società sia presentata rispettando tutti gli adempimenti formali richiesti dalla Federazione interessata.

¹⁵² Per completezza d'esposizione si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, le disposizioni relative ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipano esclusivamente i dilettanti: per tali competizioni infatti, la Federazione interessata specificherà i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

- 1) un primo periodo di tesseramento che va da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008;
- 2) un secondo periodo che va da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009¹⁵³.

L'articolo 8 del Regolamento prevede infine che tutte le richieste di tesseramento come "professionista" dovranno sempre essere presentate insieme a una copia del contratto individuale di lavoro del calciatore: addirittura dovrà essere depositato ogni emendamento o accordo supplementare che vada a modificare il contratto di lavoro stipulato in origine tra le parti.

Come si è detto, gli articoli 7 e 9 del Capo III del Regolamento F.I.F.A. si occupano invece di due aspetti particolari relativi al tesseramento degli atleti, quali il "Passaporto del calciatore" e il Certificato Internazionale di Trasferimento.

L'articolo 7 si occupa nello specifico del "Passaporto del Calciatore". Si tratta di un particolare documento che, in caso di trasferimento internazionale, la Federazione nazionale che provvede al tesseramento del calciatore dovrà obbligatoriamente fornire alla società che intende usufruire delle sue prestazioni agonistiche. Esso conterrà tutte le informazioni rilevanti sull'atleta e in particolare dovrà indicare le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il dodicesimo anno d'età.

La funzione di questo passaporto sarà quella di favorire la ricostruzione della carriera giovanile del calciatore, al fine di una corretta determinazione dell'indennità di formazione, dovuta per tutte le società

¹⁵³ Si veda il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 94/A pubblicato il 5 maggio 2008 dettante "Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009 per le società di Serie A, B, Prima e Seconda Divisione" sul sito [http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/48.\\$plit/C_2_ContentutoGenerico_18687_StrilloComunicatoUfficiale_IstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/48.$plit/C_2_ContentutoGenerico_18687_StrilloComunicatoUfficiale_IstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf) .

che hanno contribuito alla maturazione psicofisica dell'allievo dai 12 ai 23 anni di età¹⁵⁴.

L'articolo 9 del Regolamento F.I.F.A., è dedicato invece alla disciplina del Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.). Si tratta di un certificato che viene rilasciato da una Federazione nazionale ad un'altra Federazione nazionale per consentire a quest'ultima di tesserare un calciatore che intenda giocare per una società ad essa affiliata. In sostanza, in caso di trasferimento del calciatore da una società di una Federazione ad una società appartenente ad altra Federazione¹⁵⁵, il calciatore può essere tesserato con la propria nuova società – e dunque disputare per essa partite ufficiali – soltanto se la Federazione nazionale della società nella quale lo stesso giocava prima del trasferimento internazionale, abbia rilasciato il “transfert” e questo sia stato ricevuto dalla Federazione nazionale della società alla quale il calciatore si è trasferito¹⁵⁶. In tale documento verranno indicate le eventuali misure disciplinari (ad esempio le eventuali squalifiche) alle quali il calciatore è sottoposto: scopo di questa prescrizione sarà quello di consentire alla Federazione della società di destinazione di applicare le relative misure disciplinari al calciatore, per tutto il tempo ancora mancante. Il rilascio del transfert, dal momento che costituisce requisito indispensabile per ottenere il tesseramento da parte della federazione, risulta essere necessario in ogni caso di trasferimento internazionale: dunque sia che esso avvenga a titolo definitivo, sia che questo avvenga a titolo

¹⁵⁴ Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento F.I.F.A. sullo status e trasferimento dei calciatori e degli articoli 1 e 2 dell'Allegato 4 al Regolamento stesso, l'indennità di formazione sarà dovuta alle società in cui il calciatore s'è formato dai 12 ai 21 anni (ma è richiedibile fino al compimento del ventitreesimo anno da parte dello stesso) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista ovvero quando un professionista viene trasferito tra società di due differenti Federazioni prima della fine della stagione durante la quale compie il suo ventitreesimo compleanno.

¹⁵⁵ È questo che s'intende quando si parla di trasferimento internazionale di un calciatore.

¹⁵⁶ Articolo 1 dell'Allegato 3 al Regolamento F.I.F.A. .

temporaneo (cioè nel caso di “prestito”)¹⁵⁷. Il certificato sarà sempre rilasciato a titolo gratuito e non è sottoponibile né a condizione, né a termine. Saranno nulle le eventuali disposizioni contrarie. Esso dovrà inoltre essere rilasciato obbligatoriamente dalla Federazione nazionale dalla quale proviene il calciatore, salvo nel caso in cui tra la società di provenienza e quella nuova, vi sia una controversia in atto circa il trasferimento del calciatore: in questo caso la Federazione alla quale è stato richiesto il transfert non può rilasciarlo e deve informare la Federazione richiedente dell’esistenza di tale controversia.

L’allegato 3 al Regolamento F.I.F.A. specifica la procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato¹⁵⁸. Ai sensi dell’articolo 2 tutte le domande relative al tesseramento di un calciatore professionista proveniente da una federazione estera, dovranno essere presentate dalla nuova società alla propria Federazione, nel corso di uno dei due periodi di tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa, e dovranno essere corredate da una copia del contratto fra la nuova società e il professionista. Dopo aver ricevuto la notifica della domanda da parte della società, la nuova Federazione, a sua volta, dovrà immediatamente richiedere alla precedente federazione del calciatore il rilascio di un C.T.I. per il professionista (“Domanda di C.T.I.”)¹⁵⁹. A questo punto la Federazione precedente, dovrà :

- a) in primo luogo chiedere immediatamente alla società precedente ad essa affiliata e al professionista di confermare se il contratto che precedentemente legava le parti sia scaduto, se ne sia stata

¹⁵⁷ Ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del Regolamento: *“Il C.T.I. non è richiesto per i calciatori al di sotto dei 12 anni”*.

¹⁵⁸ Si farà riferimento alla procedura di rilascio del certificato per un calciatore professionista.

¹⁵⁹ Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2.2 seconda parte dell’allegato: *“Un’associazione che riceve un certificato internazionale senza averlo richiesto da parte di un’altra Associazione, non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società”*.

concordata di comune accordo una risoluzione anticipata ovvero se esista una controversia contrattuale;

- b) in secondo luogo, entro sette giorni dal ricevimento della domanda di C.T.I., rilasciare il certificato alla nuova Federazione oppure informare la stessa che il certificato non può essere rilasciato perché il contratto fra la società precedente e il professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo tra le parti sulla risoluzione anticipata del contratto stesso¹⁶⁰.

Se la nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di trenta giorni dalla data della Domanda di C.T.I., la stessa provvederà immediatamente a tesserare in via provvisoria il professionista per la nuova società: tale tesseramento provvisorio diventerà definitivo un anno dopo la richiesta del C.T.I.¹⁶¹.

La federazione estera dalla quale proviene il calciatore dovrà redigere il transfert internazionale in tre copie (conformi ai moduli forniti dalla F.I.F.A.) e:

1. depositarne una copia presso la propria sede;
2. inviarne una copia presso la Segreteria generale della F.I.F.A.;
3. inviarne una copia - anche via telefax - alla Federazione nazionale che lo ha richiesto.

¹⁶⁰ Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 dell'allegato 3: *“Nel caso in cui sia sorta una controversia contrattuale nell'ambito di un trasferimento da una società ad un'altra, la Federazione nazionale non rilascerà un C.T.I. In questo caso, il professionista, la società precedente e/o la nuova società possono inoltrare un ricorso alla F.I.F.A. ai sensi dell'articolo 22. La F.I.F.A. deciderà sul rilascio del C.T.I. e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive sarà presa prima del rilascio del C.T.I. Il rilascio del C.T.I. non pregiudica il diritto alla compensazione in caso di rottura contrattuale. La F.I.F.A. può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali”*.

¹⁶¹ Si ricorda che il Comitato per lo status dei calciatori potrà comunque ritirare il tesseramento provvisorio se, durante il periodo di un anno, la Federazione precedente presenta delle valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del certificato.

La nuova Federazione dovrà infine, a sua volta, inviarne una copia alla società che intende avvalersi delle prestazioni del calciatore: dal momento in cui riceve la copia del transfert la nuova società potrà tesserare il calciatore e utilizzarlo nelle competizioni ufficiali alle quali partecipa.

La normativa interna in materia di tesseramento è contenuta invece nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il titolo I della Parte seconda delle N.O.I.F. (articoli da 36 a 42) è infatti relativo al tesseramento.

Ai sensi del regolamento federale sono tesserati dalla F.I.G.C., in particolare:

- i dirigenti federali, la cui attività, ai sensi dell'articolo 36 comma 4, è incompatibile con qualsiasi tipo d'incarico presso società affiliate alla F.I.G.C.¹⁶²;
- gli arbitri, i quali sono inquadrati nell'ambito dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), che ne disciplina il tesseramento e l'attività (articolo 36 comma 2);
- i dirigenti e i collaboratori delle società sportive tesserati al momento dell'iscrizione al campionato da parte della propria società, che deve trasmetterne i nominativi, con relativi incarichi e qualifiche, e le eventuali variazioni (entro 20 giorni) alla Lega o al Comitato presso i quali essa svolge la propria attività (articolo 37);
- i tecnici iscritti negli albi o negli elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico, i quali chiedono essi stessi il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività (articolo 38);
- i calciatori.

¹⁶² Si ricorda che per eventuali violazioni disciplinari essi saranno giudicati dal Presidente Federale.

Per completezza d'esposizione, si ricorda che l'articolo 36, commi 6 e 7, stabilisce che non potranno essere tesserati i soggetti che sono stati dichiarati preclusi alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o dell'inibizione per durata non inferiore a trenta giorni; addirittura non potranno essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato a un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico.

Il tesseramento dei calciatori è specificatamente regolato dagli articoli 39, 40, 41, 42 delle N.O.I.F.

L'articolo 39 delle N.O.I.F. stabilisce le modalità con le quali deve avvenire il tesseramento per la F.I.G.C. Per ottenerlo gli atleti debbono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una richiesta che dovrà essere:

1. redatta in forma scritta sugli appositi moduli forniti dalla Federazione attraverso le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.), le Divisioni e i Comitati;
2. debitamente sottoscritta dagli stessi e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società o da altra persona autorizzata a rappresentare e impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti federali;
3. inoltrata alla Lega o al Comitato competente a mezzo di plico raccomandato per il tramite della società per la quale essi intendono svolgere l'attività sportiva.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 39, il tesseramento avrà efficacia per i calciatori "non professionisti" dalla data di deposito o spedizione del

plico postale contenente le medesime richieste, mentre per i calciatori “professionisti” dalla data dell’arrivo o del deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto d’esecutività da parte della stessa a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica¹⁶³. L’eventuale utilizzo del calciatore prima che il suo tesseramento abbia acquisito efficacia è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, a meno che il caso non configuri violazione più grave ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Il successivo articolo 40 delle N.O.I.F. prevede invece una serie di limitazioni al tesseramento dei calciatori, sia di nazionalità italiana sia di nazionalità estera.

Per quanto concerne i limiti posti per i calciatori italiani, i commi da 1 a 5 stabiliscono - al fine di garantire l’effettività e la trasparenza dell’organizzazione sportiva - alcune regole generali in base alle quali:

- a) gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori; il calciatore che eventualmente si iscriva nell’albo degli allenatori o che consegua la qualifica di arbitro, decade dal tesseramento come calciatore e non potrà più tesserarsi come tale;
- b) i calciatori minori di sedici anni possono essere tesserati soltanto per società che abbiano sede nella regione in cui essi risiedono con la propria famiglia o in provincia appartenente a diversa

¹⁶³ Dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore. In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto d’esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri e allenamenti. Con Comunicato Ufficiale n. 190/A del 15 marzo 2005, inoltre, la F.I.G.C. ha stabilito inoltre che *“per le società disputanti i campionati di Prima e Seconda Divisione, le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di cinque giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all’arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste”*.

regione ma limitrofa alla provincia di residenza, salvo deroghe concesse dal Presidente Federale, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno quattordici anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione¹⁶⁴;

- c) i calciatori non potranno essere tesserati contemporaneamente per due diverse società; in caso di più richieste di tesseramento avrà validità solo quella depositata o pervenuta per prima; all'atleta che sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicheranno le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva¹⁶⁵;
- d) i calciatori tesserati con una società non potranno assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati.

Fatto questo, l'articolo 40, ai commi 6 e 7, detta alcune limitazioni specifiche per quanto riguarda il tesseramento e l'utilizzo da parte delle società italiane dei calciatori di nazionalità straniera.

Il comma 6 dell'articolo prevede innanzitutto un limite di carattere procedurale al tesseramento dell'atleta straniero, stabilendo espressamente che i calciatori comunitari ed extracomunitari possono essere tesserati dalla F.I.G.C. soltanto a condizione che sia rilasciato il Certificato Internazionale di Trasferimento (C.T.I.) dalla Federazione estera di provenienza, con l'indicazione dello status di "professionista" o di "non professionista" dell'atleta. Il C.T.I. è - come si è

¹⁶⁴ Le richieste di tesseramento in deroga per tali calciatori dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore Giovanile e Scolastico. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà poi pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. La F.I.G.C. renderà noti i termini e le modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

¹⁶⁵ Ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S. alle società responsabili di violazioni in materia di tesseramento si applicherà una sanzione disciplinare non inferiore all'ammenda.

precedentemente affermato - il requisito indispensabile perché un qualsiasi calciatore di nazionalità non italiana e tesserato precedentemente per una Federazione estera possa ottenere il tesseramento per una società italiana.

Il comma 7 dell'articolo 40 individua invece limiti numerici relativi al tesseramento e all'impiego dei calciatori stranieri, in particolare di quelli provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea. Dopo aver infatti affermato, all'interno della sua prima parte, che le società professionistiche possono liberamente tesserare calciatori provenienti da Federazioni estere, purché cittadini comunitari¹⁶⁶, nella seconda parte prevede che:

- a) le società disputanti il Campionato di Serie A possono contemporaneamente tesserare non più di cinque giocatori extracomunitari ma potranno inserire nell'elenco di gara e dunque utilizzare nelle partite ufficiali in ambito nazionale soltanto tre di essi;
- b) le società di Serie B possono tesserare un solo calciatore extracomunitario, ma conservano la possibilità, in caso di retrocessione dalla Serie A di mantenere alle proprie dipendenze tutti quei giocatori non appartenenti all'U.E. che avevano

¹⁶⁶ L'attuale disciplina federale consente infatti il libero impiego da parte delle società professionistiche (a differenza di quelle dilettantistiche alle quali è consentito l'ingaggio di un solo straniero indipendentemente dal suo stato di provenienza) di calciatori stranieri provenienti da paesi dell'U.E. Tale riconoscimento si è reso necessario in seguito alla spinta di numerose decisioni della Corte di Giustizia Europea (si vedano ad esempio Corte di Giustizia, 14 luglio 1976, c. 13/76, Donà - Mantero, in Foro it., 1976, IV, 361 e in Giur. It., 1976, I, 1, 1649, con nota di A.TRABUCCHI, *La limitazione all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea*; Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, c. 415/93, Union Royale belge des Sociétés de football association ASBL e altri contro Fean-Marc Bosman e altri, in Riv. Dir. Sport., 1996, 541; Corte di Giustizia, 13 aprile 2000, c. 176/1996, Jury Lethonen contro ASBL, in Raccolta, 2000, I, 2681) che hanno dichiarato l'illegittimità delle disposizioni regolamentari federali che imponevano limitazioni al tesseramento e all'impiego di sportivi comunitari, in quanto in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'U.E. (in particolare con l'articolo 48 comma 2 del Trattato, secondo cui la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra lavoratori di Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro).

disputato con essa il campionato medesimo, solo però fino alla scadenza del loro contratto¹⁶⁷;

- c) le società appartenenti alla Lega Pro non possono tesserare calciatori extracomunitari salve le possibilità, nel caso di retrocessione dalla Serie B, di mantenere in organico l'eventuale giocatore che l'anno precedente era tesserato per essa, ma anche qui solo fino alla scadenza del suo contratto di lavoro¹⁶⁸ e, nel caso di promozione della società dalla L.N.D. alla Seconda Divisione, di confermare il tesseramento di atleti extracomunitari precedentemente incardinati nei loro organici in qualità di dilettanti.

Tale disciplina regolamentare del comma 7 articolo 40 che prevedeva limitazioni al tesseramento e all'impiego di calciatori stranieri extracomunitari, è stata oggetto di varie pronunce d'illegittimità da parte del Tribunale Ordinario e successivamente anche da parte della Corte Federale, massimo organo della Giustizia Sportiva.

La più significativa pronuncia d'illegittimità emanata da un organo di giustizia ordinaria in materia di tesseramento e impiego di calciatori extracomunitari nei campionati professionistici, è stata sicuramente l'ordinanza emanata dal Tribunale di Reggio Emilia il 20 novembre del 2000¹⁶⁹. Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un calciatore extracomunitario di nazionalità nigeriana, un certo Ikpe Ekong, tesserato per la società di Serie C Reggiana Calcio. Questi lamentava il fatto che pur avendo un contratto di lavoro con la suddetta società, non poteva essere tesserato e quindi non poteva

¹⁶⁷ Come afferma espressamente il comma 7 dell'articolo 40 " in tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori".

¹⁶⁸ La norma afferma infatti che è fatto divieto assoluto alla società di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario.

¹⁶⁹ Trib. Reggio Emilia, 2 novembre 2000, in Corr. Giur..., 2001, 236.

prendere parte all'attività agonistica, con grave pregiudizio per la sua carriera calcistica. Il Tribunale accoglie il ricorso riconoscendo l'illegittimità dell'articolo 40 comma 7 nella parte in cui limita la possibilità per le società professionistiche di schierare in campo più calciatori extracomunitari, perché palesemente in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. In particolare – secondo il Tribunale – la norma non avrebbe rispettato l'articolo 43 del d.lgs n. 286/98 che vieta, in quanto discriminatorio, “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica” e più in genere l'articolo 2 comma 2 dello stesso decreto il quale stabilisce che “la repubblica garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”¹⁷⁰.

Dopo tale pronuncia della giurisdizione ordinaria, anche gli organi di giustizia del calcio si sono pronunciati sulla materia con la sentenza della Corte Federale, 4 maggio 2001¹⁷¹. Tale pronuncia derivava da vari

¹⁷⁰ Analogo giudizio è stato reso dal Tribunale di Teramo in riferimento al diniego di tesseramento da parte di una società professionistica di pallacanestro italiana, di un giocatore di pallacanestro, già vincolato con contratto di lavoro professionistico, in applicazione di una norma regolamentare della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), secondo cui le società possono tesserare giocatori provenienti da Federazione straniera non comunitaria nel numero massimo di due unità (caso Sheppard, Tribunale di Teramo, ord. 30 marzo 2001, in Foro it., 2002, I, 897).

¹⁷¹ Corte federale della F.I.G.C., 4 maggio 2001, in Foro it., 2001, III, 529, con nota di G. NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del C.O.N.I.* e in Corr. Giur., 2001, 820, con commento di CALO', *Giurisdizione sportiva: l'equiparazione tra cittadini stranieri approda anche nel mondo del calcio.*

ricorsi presentati alla Corte da alcune società di Serie A e B (nella specie Lazio, Udinese, Inter, Vicenza, Milan, Sampdoria) che contestavano la legittimità dell'articolo 40 comma 7 al fine di ottenere la possibilità di tesserare e utilizzare tutti i calciatori extracomunitari presenti nei loro organici. Anche la Corte, nel solco tracciato dalle decisioni assunte da parte della giurisdizione civile in materia, ha riconosciuto l'illegittimità dell'articolo 40 delle N.O.I.F., in quanto in contrasto con la normativa statale e in particolare con gli stessi articoli 2 e 43 del d. lgs. n. 286/98.

Conseguentemente la sentenza della Corte Federale F.I.G.C. ha stabilito riguardo ai calciatori extracomunitari già tesserati per società professionistiche, la piena libertà d'impiego nelle competizioni ufficiali disputate dalla propria squadra. Circa invece la questione dei limiti di tesseramento, la Corte ha demandato al massimo organo dell'ordinamento sportivo italiano, ossia al C.O.N.I., di determinare annualmente un limite numerico generale di lavoratori sportivi professionisti extracomunitari, suddiviso poi tra le singole Federazioni Sportive Nazionali, dei quali fosse consentito il tesseramento per società sportive del nostro paese.

Su tale delicata questione è intervenuto anche il legislatore con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta "Legge Bossi/Fini"), nella quale, in conformità con quanto previsto dalla sentenza della Corte Federale del 2001, ha stabilito che il tesseramento degli atleti extracomunitari professionisti è ammesso sulla base dei limiti numerici previsti annualmente per ogni disciplina sportiva dal C.O.N.I. in accordo con le singole Federazioni e con l'approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali¹⁷².

¹⁷² L'articolo 27 comma 5bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, afferma che: *"Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i*

A seguito dell'emanazione di tale normativa legislativa, gli organi governativi del calcio italiano hanno immediatamente adeguato il Regolamento federale, stabilendo con delibera del luglio 2002 del Consiglio Federale della F.I.G.C., che in attesa delle determinazioni del C.O.N.I. e quindi della piena attuazione delle disposizioni della legge 189/2002, le società di Serie A e B potessero tesserare un solo calciatore extracomunitario (nessuno per le società di Serie C) oltre a quelli già presenti in organico.

Ogni anno, in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di immigrazione, la F.I.G.C. comunica alle società di calcio professionistiche i limiti valevoli per il tesseramento dei calciatori provenienti da paesi extraeuropei. Per la Stagione Sportiva 2008/2009, il Comunicato Ufficiale 3/A del 3 luglio 2008¹⁷³ ha stabilito che:

- le società partecipanti al Campionato di Serie A che hanno più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. o alla E.E.E.¹⁷⁴, tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di tali paesi, provenienti dall'estero, a condizione che: uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente all'U.E. o alla E.E.E., che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o il cui contratto sia scaduto il 30/06/2008, o che acquisisca, a qualunque titolo la cittadinanza di paese aderente

Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili" (disponibile sul sito http://www.altalex.com/index.php?azione=Nuovo_documento&idnot=836#titolo3).

¹⁷³ Disponibile sul sito internet www.figc.it .

¹⁷⁴ Appartenenti cioè all'Area Economica Europea.

all'U.E. o alla E.E.E.; oppure a condizione che uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente all'U.E. o alla E.E.E., che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con una società estera, o che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.;

- le società partecipanti al Campionato di Serie A che non hanno calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. o all'E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne hanno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione con altro calciatore, calciatori di paesi non aderenti all'U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di tre calciatori di detti paesi;
- le società partecipanti al Campionato di Serie A che hanno due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un altro solo calciatore di paese extraeuropeo, purché vada a sostituirne un altro della medesima nazionalità;
- le società di Serie B non potranno tesserare alcun calciatore extracomunitario;
- infine le società di Prima e Seconda Divisione non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi extraeuropei provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in

Seconda Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2007/2008.

2. Le società.

2.1 Caratteri specifici.

All'interno del rapporto di lavoro calcistico la parte datoriale è rivestita dalla società sportive professionistiche.

La loro disciplina giuridica è contenuta tanto all'interno della legge 91/81 sul professionismo, quanto all'interno delle N.O.I.F.

Il Capo II della legge 91 (articoli 10 - 14), quale modificata radicalmente dalla successiva legge 18 novembre 1996, n. 586¹⁷⁵, regola la struttura delle società sportive e i loro rapporti con le Federazioni Nazionali.

L'articolo 10 della legge 91, nell'originaria formulazione, prevedeva tassativamente la forma giuridica della società per azioni (s.p.a.) o della società a responsabilità limitata (s.r.l.) per le società che volessero stipulare un contratto di lavoro con atleti professionisti¹⁷⁶, e che inoltre tali società dovessero essere obbligatoriamente affiliate ad una Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. .

¹⁷⁵ Emanata nell'ottica di garantire le società dai potenziali effetti discorsivi del nuovo sistema dei trasferimenti dei calciatori imposto dalla sentenza Bosman del 1995 (con la quale in particolare si era sancita l'abolizione del pagamento del parametro per la cessione dei calciatori il cui contratto sia scaduto), tale legge ha previsto una diversa configurazione della struttura e del funzionamento delle società sportive, introducendo il riconoscimento dello scopo di lucro delle stesse, nonché una modifica del precedente regime dei controlli delle attività delle società da parte delle Federazioni, rendendo tale sistema di minore rigore rispetto al regime previsto dalla legge n. 91/81 nella propria formulazione originaria. Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane S.R.L., Roma, 2004, 164.

¹⁷⁶ Ai sensi dell'articolo 17 della legge le società che non possedessero tale requisito formale avrebbero dovuto adeguarsi alla prescrizione entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Sempre lo stesso articolo prevedeva inoltre che le società non potessero effettuare la distribuzione di utili societari, i quali dovevano essere reinvestiti invece, nella loro totalità, per il perseguimento dell'attività prevista per la società stessa (ossia per finalità legate all'attività sportiva). Tale previsione, in particolare, era in sintonia con quanto previsto dal successivo articolo 13, che escludeva la possibilità per i soci di ricevere, nel caso di liquidazione, di una quota superiore a quella nominale. Dalla suddetta normativa emergeva dunque che le società sportive soltanto formalmente assumevano la forma giuridica delle società di capitali, mentre sostanzialmente venivano rette da una disciplina speciale dovuta alle particolarità dell'attività sportiva che esse erano chiamate a praticare.

Ulteriore disposizione fondamentale del testo normativo della legge 91 *ante riforma*, era poi quella dell'articolo 12: in base ad esso le società sportive erano soggette a penetranti controlli discrezionali previsti dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, volti esclusivamente alla verifica del loro regolare equilibrio economico/finanziario e non a garantire il regolare svolgimento dei campionati¹⁷⁷.

Sennonché - come s'è detto - la disciplina posta dagli articoli 10 e seguenti della legge 91/81 è stata modificata dalla legge 586/1996¹⁷⁸.

Essa in particolare ha sancito:

- a) la ricostituzione del binomio società di capitali/scopo di lucro, stabilendo che l'atto costitutivo delle società sportive debba prevedere che solo una quota parte degli utili, non inferire al

¹⁷⁷ Nel caso del calcio la F.I.G.C. poteva determinare discrezionalmente il parametro di riferimento economico/finanziario del rapporto ricavi/indebitamenti e addirittura doveva approvare ogni atto di straordinaria amministrazione delle società di calcio.

¹⁷⁸ Sulle novità di cui alla legge 586/1996 cfr. G. CHIAIA NOYA, *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 629; G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1997,3.

10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva, e più in generale allo sviluppo e alla diffusione dello sport¹⁷⁹ (articolo 10 comma 3);

- b) che le società possano svolgere non solo attività sportive ma anche attività connesse o strumentali rispetto a quella principale, legittimando di fatto i clubs allo svolgimento di attività commerciali che comportano ingenti guadagni per le società (articolo 10 comma 2). Nella specie con l'assunto "attività connesse" il legislatore del '96 ha inteso quelle attività complementari rispetto a quella principale, quindi marginali rispetto a quella sportiva (si pensi ad esempio al merchandising di prodotti col nome o il marchio della squadra di calcio); con "attività strumentali" invece, tutte quelle che agevolano lo sviluppo dell'attività sportiva (si pensi al contratto di sponsorizzazione)¹⁸⁰;
- c) che le singole Federazioni sportive nazionali (articolo 12) non hanno più, come in passato, poteri di controllo sui singoli atti di gestione delle società, ossia sulle scelte operative dei loro amministratori, ma effettuano un controllo esclusivamente sulla gestione, quale risulta dall'esame dei bilanci, al fine di verificare l'equilibrio finanziario nell'esclusiva ottica di salvaguardia del regolare svolgimento dei campionati¹⁸¹. Attualmente, l'articolo 80 delle N.O.I.F., prevede, proprio allo scopo di garantire il

¹⁷⁹ Si ricorda poi che con la legge 286/1996 si è consentito la quotazione in borsa delle società sportive.

¹⁸⁰ Si precisa però che al giorno d'oggi la maggior parte dei ricavi di una società sportiva derivino principalmente dalla vendita dei diritti televisivi e dalla vendita di biglietti o abbonamenti.

¹⁸¹ In materia è anche recentemente intervenuto il legislatore con d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (cosiddetto "Decreto Pescante") stabilendo che spetta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. determinare i criteri e le modalità di esercizio dei controlli federali sulle società sportive ai sensi dell'articolo 12 della legge 91/81 e che, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione Sportiva Nazionale, i controlli di cui all'articolo 12 della legge 91/81 possono essere posti in essere dal C.O.N.I.

regolare svolgimento dei campionati, l'attribuzione alla Co.Vi.So.C.¹⁸² di una funzione di controllo volta proprio alla verifica dell'equilibrio economico/finanziario delle società di calcio professionistiche, ma con l'esclusione di un controllo diretto delle Federazioni sui singoli atti di gestione, cioè sulle effettive scelte societarie;

- d) che fermo quanto detto nel punto precedente in tema di controlli interni, alle Federazioni sportive sarà comunque riconosciuta (articolo 13) la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria *ex articolo 2409*¹⁸³ c.c. in caso di sospetti di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci (si parla in tal caso di tutela esterna). Si configura dunque un duplice sistema di controllo sulle società: uno di tipo civilistico (articolo 2049 c.c.) e esterno all'ordinamento sportivo (esercitato dal Tribunale), finalizzato a garantire una corretta gestione da parte degli amministratori e dei sindaci della società a tutela dei soci e dei creditori; uno rilevante ai fini sportivi e affidato alle federazioni, destinato a garantire il regolare inizio e svolgimento dei campionati e dal cui esito negativo può discendere la revoca dell'affiliazione da parte della federazione.

Per effetto dunque della riforma del 1996, risulta essere evidente come si sia determinata nel corso degli anni un'attrazione della disciplina

¹⁸² La Co.Vi.So.C., ovvero la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, è un organo interno alla F.I.G.C. e svolge, appunto, attività di controllo sull'equilibrio economico/finanziario delle società di calcio. Potrà a tal guisa proporre l'attivazione di inchieste e procedimenti disciplinari a carico delle società.

¹⁸³ Esso afferma: *“Se vi è fondato motivo che gli amministratori, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il ventesimo del capitale sociale, possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione”*.

delle società sportive nell'alveo di quella statale, dettata in via generale per tutte le società di capitali¹⁸⁴.

2.2 L'affiliazione.

L'articolo 10 comma 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce espressamente che: *"Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del c.c., la società deve ottenere l'affiliazione da una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I."*.

Da ciò consegue che non potrà parlarsi di rapporto di lavoro sportivo soggetto alle disposizioni della legge 91/81, ove il rapporto stesso venga instaurato tra uno sportivo e una società che non goda di tale prerogativa.

Si può dunque affermare che l'affiliazione risulti essere l'atto giuridico fondamentale attraverso il quale la società sportiva acquisisce lo status giuridico di soggetto dell'ordinamento sportivo e, di conseguenza, rappresenti uno dei requisiti (insieme agli altri precedentemente citati¹⁸⁵) necessari affinché la società possa stipulare un valido contratto di lavoro con il calciatore professionista.

Le Norme Organizzative Interne, nel Titolo II della Parte Prima definiscono le modalità con le quali le società di calcio italiane possono ottenere l'affiliazione per la F.I.G.C. .

¹⁸⁴ G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 19.

¹⁸⁵ Ossia: la forma di s.p.a. o s.r.l. della società e la previsione nel suo atto costituito della possibilità per essa di svolgere esclusivamente attività sportive e o a esse connesse.

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. (articolo 15) le società debbono inoltrare al Presidente Federale una richiesta che deve contenere necessariamente:

- l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- la dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco.

Inoltre le società calcistiche costituite nella forma delle società per azioni o nella forma delle società a responsabilità limitata dovranno trasmettere alla Federazione anche l'atto di omologazione ottenuto dal Tribunale e un estratto del libro dei soci. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

Nel caso in cui la società risulti invece essere quotata in borsa, la stessa è tenuta a comunicare entro le 48 ore, i mutamenti nelle partecipazioni societarie quando queste superino il 2% del capitale sociale. Le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione abbia superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si sia ridotta entro il limite di percentuale. Qualora poi il capitale di dette società sia detenuta direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata copia della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che lo detengono.

Le società dovranno provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione all'atto d'iscrizione al campionato.

Il successivo articolo 16 tratta poi della decadenza e della revoca dell'affiliazione, le quali sono entrambe deliberate dal Presidente Federale. Si ricorda in particolare che le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C. in due casi, ossia:

- se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
- se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

La revoca dell'affiliazione di una società può essere invece disposta:

- per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo quali la violazione dei fondamentali principi sportivi, la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta, la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati, rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale;
- anche su proposta della Co.Vi.So.C, dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- nei casi di messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 13 della legge 91 sul professionismo sportivo;
- nel caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza.

Avverso i provvedimenti di decadenza e revoca dell'affiliazione adottati dal Presidente Federale, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Vedi in tal senso d.lgs. 280/2003 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"*) che riconosce la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia sportiva e la competenza territoriale del T.A.R. Lazio e in particolare la sentenza T.A.R. Lazio, sez. III, 1 aprile 2004, n. 2987 secondo cui contro la decadenza e la revoca dell'affiliazione disposta dalla F.I.G.C. sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

CAPITOLO IV

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA CALCIATORE PROFESSIONISTA E SOCIETA' SPORTIVA

SOMMARIO: 1. L'assunzione diretta - 2. Il ruolo dell'Agente di Calciatori - 3. Il contratto di lavoro del calciatore professionista - 4. I requisiti formali del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista: la forma scritta - 5. *Segue*: il deposito del contratto e l'approvazione federale - 6. La durata del contratto - 7. Elementi di invalidità del contratto.

1. L'assunzione diretta.

Dopo averne analizzato i soggetti, consideriamo adesso il rapporto di lavoro tra il calciatore professionista e la società sotto il profilo costitutivo.

La nascita del rapporto in questione avviene innanzitutto mediante cosiddetta assunzione diretta, ossia attraverso una chiamata proveniente direttamente dalla società che intende avvalersi delle prestazioni atletiche del calciatore. Nel rispetto infatti del disposto legislativo dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ogni rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso - e dunque anche quello tra calciatore e società - si costituisce "mediante assunzione diretta e con la stipulazione d'un contratto avente forma scritta e conforme al contratto tipo predisposto in seguito all'Accordo Collettivo

stipulato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.

Al momento della sua entrata in vigore, una siffatta disciplina sul collocamento degli sportivi professionisti non fu vista di buon occhio da parte della critica, dal momento che essa costituiva una vistosa deroga al principio generale dettato dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale, al fine di evitare discriminazioni e abusi a danno dei lavoratori, l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro doveva necessariamente svolgersi sotto il controllo pubblico e seguire il criterio della c.d. chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento i soggetti erano obbligati a iscriversi¹⁸⁷.

Nonostante queste obiezioni, la normativa sull’assunzione diretta non ha però subito cambiamenti sostanziali nel corso degli anni. Ciò soprattutto sulla base di un’idea di fondo ben precisa, ovvero quella secondo la quale il rigido meccanismo statale di collocamento non può applicarsi a un settore come quello sportivo in cui l’oggetto della prestazione lavorativa, ossia la competizione agonistica, rende necessario lasciare libere le società di scegliere gli atleti ritenuti più abili e adatti al perseguimento dell’obiettivo di eccellenza nelle competizioni.

In anni recenti, a seguito dei vari interventi legislativi che hanno liberalizzato il sistema nazionale delle assunzioni¹⁸⁸ e lo hanno depurato dalla sua carica fortemente burocratica¹⁸⁹, la disciplina dell’assunzione diretta nel mondo sportivo e in particolare in quello del calcio ha perso

¹⁸⁷ Legge 29 aprile 1949, n. 264 come modificata da legge 10 febbraio 1961, n. 264.

¹⁸⁸ Avviato con la legge 23 luglio 1991, n. 223 e portato avanti con la legge 28 novembre 1996, n. 608 e con il decreto legislativo n. 297/2002.

¹⁸⁹ Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cosiddetta “legge Biagi”.

la portata fortemente derogatoria e innovativa che aveva nel momento della sua entrata in vigore. Addirittura anche le critiche dottrinali hanno perso il loro slancio iniziale.

Semmai occorre ricordare che più recentemente dottrina e la giurisprudenza hanno iniziato a confrontarsi sul problema, non ancora espressamente risolto, dell'ammissibilità o meno di forme di mediazione nella conclusione del contratto di lavoro. A proposito, alcuni¹⁹⁰, per impedire che si sviluppino nel sistema forme di sfruttamento dello sportivo in cerca di occupazione, hanno escluso tale possibilità, auspicando la creazione di una vera e propria agenzia di collocamento su iniziative delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate. Altri invece hanno ammesso l'eventualità, sostenendo che la disposizione generale dettata per gli sportivi professionisti in genere e dunque anche per i calciatori dalla legge 91 non esclude a priori l'ammissibilità di forme di mediazione nella conclusione del contratto. La discussione sembra aver trovato soluzione nel decreto legislativo 276/2003 nel quale il legislatore, intervenuto ancora una volta a regolamentare il mercato del lavoro, ha previsto:

- a) l'istituzione d'un apposito albo delle agenzie per il lavoro che, dotate dei requisiti stabiliti dal medesimo decreto, svolgono attività finalizzate alla somministrazione, alla ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale e, appunto, all'intermediazione.
- b) l'autorizzazione a svolgere l'attività d'intermediazione alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

¹⁹⁰ G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2001, 981; M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91*, op. cit., 394.

comparativamente più rappresentative, che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Quest'ultima previsione risulta essere particolarmente importante per il mondo del calcio: riconoscendosi infatti un ruolo determinante alle associazioni sindacali nell'intermediazione lavorativa, s'è risolto il problema, da più parti evidenziato e da nessuna ancora risolto, dei possibili interventi nella dinamica del mercato di lavoro di soggetti a esso estranei.

2. Il ruolo dell'Agente di Calciatori.

Nel mondo del calcio, ma più in generale in tutti gli sport che prevedono un settore di attività regolamentato in forma professionistica, è molto diffuso il ricorso da parte dell'atleta, o anche delle stesse società, alla figura del procuratore sportivo.

Il procuratore è colui che, in seguito al conferimento da parte dell'atleta (o di chi esercita la sua patria potestà, se minorenne) di un regolare mandato di rappresentanza, ha il compito di curare gli interessi dell'atleta nel corso del rapporto di lavoro sportivo, sia nella fase antecedente alla stipula del contratto (cioè nella ricerca della società sportiva disposta ad ingaggiare il giocatore), sia nella fase di stipula, che in quella successiva concernente l'attuazione e lo svolgimento del rapporto¹⁹¹.

Con particolare riferimento al mondo del calcio, attualmente il nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori (deliberato dalla F.I.G.C. nel

¹⁹¹ Per una completa disamina giuridica dell'Agente si veda M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'Agente di Calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci Editore, Bari, 2007.

2007)¹⁹² prevede che l'Agente di Calciatori autorizzato dalla F.I.G.C. (articolo 3) possa curare e promuovere i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, oppure tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale. A tal proposito occorre ricordare che originariamente vi era una distinzione tra procuratore sportivo e Agente F.I.F.A.: il procuratore sportivo curava gli interessi del calciatore solo nell'ambito dei trasferimenti nazionali, mentre l'Agente F.I.F.A. poteva svolgere tale attività anche in campo internazionale. Oggi invece, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento nazionale Agenti, le due figure sono confluite in quella unitaria "dell'Agente di Calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.".

Venendo ad analizzare la nuova disciplina federale del settore, particolarmente interessante risulta essere in primo luogo la riforma della norma che vietava ai calciatori di farsi assistere da soggetti che non fossero procuratori sportivi. Oggi, in base all'articolo 5 del Regolamento Agenti della F.I.G.C., permane il divieto per i calciatori professionisti e per le società sportive di avvalersi dell'operato di un agente non iscritto al Registro degli Agenti (tenuto presso la F.I.G.C.), ma è prevista la possibilità di far ricorso ad un avvocato iscritto nel relativo albo e, in via derogatoria (comma 2 articolo 5), ad un genitore, ad un fratello o al coniuge, purché di tale circostanza sia fatta menzione nel contratto.

Si è detto che l'Agente potrà svolgere la sua attività professionale non solo in favore di un calciatore, ma anche per una società sportiva. Importante a tal riguardo sarà notare che laddove il procuratore svolga

¹⁹² Disponibile sul sito internet: http://www.agentialcicio.com/public/normativa/regolamento_agenti_07.pdf .

attività di assistenza anche a favore di queste ultime per favorire il tesseramento o la cessione dei contratti di calciatori, tale incarico, oltre ad avere ad oggetto la conclusione di uno o più affari determinati, può essere accettato dall'agente soltanto se esso non determini conflitto d'interessi con la sua attività d'agente di calciatori.

Da sottolineare risulta essere poi il fatto che il procuratore sportivo non risulta essere un tesserato per la Federazione nell'ambito della quale svolge la propria attività, ma risulta essere ugualmente al potere gerarchico e disciplinare della stessa, in forza della sottoscrizione di apposita clausola in sede di iscrizione al Registro nazionale predisposto dalla Federazione. Si è parlato perciò di una "soggettività riflessa del procuratore sportivo", dal momento che, mentre per gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo (società, dirigenti, atleti, allenatori) la soggezione alle norme interne della Federazione deriva dal tesseramento, per i procuratori la soggezione a tali norme è conseguenza della sottoscrizione di una clausola che sancisce l'obbligo per questi ultimi di rispettare le norme federali. Il procuratore, si può dunque affermare, è dunque obbligato ad assoggettarsi alle regole dell'ordinamento sportivo pur non essendone parte¹⁹³.

Ogni contratto stipulato con l'assistenza di un Agente deve contenere il nome e la sottoscrizione dello stesso, e le eventuali controversie saranno deferite ad una camera arbitrale appositamente costituita (in particolare dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.¹⁹⁴).

All'Agente sarà riconosciuta la possibilità di svolgere la propria attività imprenditorialmente, potendo in tal caso decidere di costituire una

¹⁹³ A. ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1999

¹⁹⁴ Si veda l'articolo 23 del Regolamento Agenti della F.I.G.C.

società alla quale conferire i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico, ma soltanto in presenza di determinate condizioni (articolo 4 Regolamento Agenti F.I.G.C.) quali:

- a) l'espressa autorizzazione del calciatore;
- b) l'oggetto dell'attività deve essere soltanto l'attività procuratoria;
- c) la rappresentanza legale della società deve essere dell'Agente.

Per quanto concerne infine i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza e dunque per l'esercizio della professione di Agente autorizzato, si ricorda che la F.I.G.C. ha stabilito che possono iscriversi nell'apposito Registro tutti i soggetti che:

- siano maggiorenni;
- abbiano almeno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore;
- non siano mai stati assoggettati a sanzioni irrogate dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. o dalla F.I.F.A.;
- abbiano superato la prova d'esame¹⁹⁵ con la quale si attesti la sufficiente conoscenza da parte dello stesso dello Statuto, dei regolamenti federali, nonché delle norme internazionali in materia di status e trasferimento dei calciatori.

3. Il contratto di lavoro del calciatore professionista.

¹⁹⁵ Essa si tiene due volte l'anno in date fissate dalla Commissione Agenti di Calciatori (articolo 22 del Regolamento).

Analogamente a ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello del calciatore professionista ha origine contrattuale¹⁹⁶. Esso nasce infatti in seguito alla stipulazione, da parte del singolo calciatore e della società sportiva affiliata a una delle due Leghe Professionistiche, di un contratto individuale di lavoro.

Stante la disciplina generale dettata per tutti gli sportivi professionisti da parte della legge 23 marzo 1981, n. 91, la regolamentazione specifica di tale contratto risulta emergere dalle disposizioni contenute nell'Accordo Collettivo stipulato tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), nonché da alcune norme organizzative interne federali.

Se si vogliono individuare i caratteri del contratto seguendo la tradizionale classificazione fornita dalla dottrina civilistica, si osserva che si tratta di un contratto tipico, perché previsto e disciplinato dalla legge; a titolo oneroso, giacché impone un sacrificio ad entrambe le parti, tenuta, l'una, a effettuare la prestazione lavorativa, e l'altra a corrispondere una retribuzione; consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice incontro tra le manifestazioni di volontà provenienti dalla società e dal calciatore; ad effetti obbligatori, poiché dal contratto sorgono obbligazioni per le parti; formale, giacché si tratta di una delle poche eccezioni in cui si richiede la forma scritta, laddove il principio generale in materia di costituzione dei rapporti di lavoro subordinato è quello della libertà di forma; a prestazioni corrispettive, perché ne

¹⁹⁶ Non mancano tuttavia in dottrina tesi che sostengono la natura acontrattuale di tale rapporto, in ragione dello scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata prevalentemente da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva. Vedi ad esempio R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10; G. MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313; A. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 maggio 1996, n. 4570, in Foro it., 1996, I, 1989.

derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti; bilaterale, in quanto si stipula tra due parti¹⁹⁷.

Si analizzerà adesso il contratto individuale di lavoro del calciatore professionista alla luce di quanto disposto dall'Accordo Collettivo¹⁹⁸

4. I requisiti formali del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista: la forma scritta.

Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo Collettivo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche, prevedono che il contratto individuale di lavoro tra il calciatore professionista e la società sportiva debba essere redatto in forma scritta e depositato presso la Lega competente per la relativa approvazione. Il contratto di lavoro calcistico si presenta dunque quale fattispecie complessa a formazione progressiva, costituita da più fasi successive: redazione di un contratto scritto conforme al contratto tipo, deposito di esso presso la Federazione sportiva e conseguente approvazione da parte della stessa¹⁹⁹.

Per quanto concerne la forma scritta, l'Accordo Collettivo prevede in particolare che il contratto (articolo 2 comma 1), a pena di nullità, dovrà essere:

- a) redatto in forma scritta sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo, allegato all'Accordo stesso²⁰⁰;

¹⁹⁷ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, op. cit., 68.

¹⁹⁸ Si farà riferimento in particolare all'Accordo Collettivo del 2005 valido per i calciatori di Serie A e B.

¹⁹⁹ G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in Riv. Dir. Sport., 1999, 540 e ss. .

²⁰⁰ Il contratto tipo è disponibile sul sito www.assocalciatori.it .

- b) sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante della società munito dei necessari poteri di rappresentanza;
- c) redatto e sottoscritto in sei esemplari di cui uno sarà di competenza della società, uno del calciatore, mentre i restanti quattro saranno destinati al deposito presso la Lega di appartenenza della società a cura di quest'ultima.

Si tratta di un'importante deroga ai principi generali del diritto del lavoro. A differenza infatti di quanto accade per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato ordinari, rispetto ai quali opera il generale principio civilistico della libertà delle forme, per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica il legislatore ha imposto espressamente la forma scritta *ad substantiam*²⁰¹.

La *ratio* della previsione di un siffatto requisito formale risulta essere duplice. La forma scritta infatti non viene richiesta soltanto per meglio tutelare il singolo calciatore/lavoratore, ma anche per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo: per agevolare cioè il controllo della Federazione sull'operato delle singole società e per garantire altresì maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo²⁰².

L'omissione della forma scritta comporta che il contratto stipulato tra calciatore e la società destinataria delle sue prestazioni debba ritenersi nullo. E' da condividere tuttavia l'opinione espressa in dottrina e in

²⁰¹ Si ricorda che nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato la forma scritta *ad substantiam* è richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto d'inserimento e per quello di arruolamento marittimo.

²⁰² G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, op. cit., 215.

giurisprudenza secondo la quale tale difetto formale determina l'applicazione al rapporto della disciplina prevista dall'articolo 2126 c.c., escludendo, pertanto che la nullità operi per il periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione²⁰³.

Il secondo requisito formale richiesto per la validità del contratto individuale di lavoro del calciatore prevede invece che esso debba essere redatto, parimenti a pena di nullità, secondo il contratto tipo allegato all'Accordo Collettivo e predisposto ogni tre anni dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate. Si tratta di una formalità contemplata anche dall'articolo 93 delle N.O.I.F., il quale stabilisce espressamente che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra società e calciatori professionisti (o anche allenatori) devono essere conformi a quelli tipo previsti dagli Accordi Collettivi con le associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza.

La *ratio* di una siffatta prescrizione formale risulta essere essenzialmente quella di evitare l'inserimento all'interno del contratto di lavoro di clausole peggiorative rispetto a quelle sancite dalla contrattazione collettiva: queste dunque, se aggiunte, saranno sostituite *ipso iure* dalle disposizioni contenute nel contratto allegato all'Accordo Collettivo²⁰⁴.

²⁰³ O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, op. cit., 304. In giurisprudenza cfr. Trib. Busto Arsizio, 12 dicembre 1984, in Giust. Civ., 1985, I, 2085; Cass. Civ., 24 giugno 1991, 7090, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 857; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2006, n. 6352. In base ad essi, in seguito all'omissione della forma scritta, la prestazione di lavoro sportivo affievolirà a mera prestazione di fatto e sarà pertanto assoggettata alla disciplina civilistica di cui all'articolo 2126 c.c. .

²⁰⁴ Si ha dunque una trasposizione all'interno del rapporto di lavoro calcistico di quanto previsto dall'articolo 2077 del c.c. in base al quale *“I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”*.

Sempre con riferimento a tale secondo requisito formale, tanto la giurisprudenza quanto la dottrina, si sono domandate se la nullità del contratto stipulato tra calciatore e società possa conseguire dalla sola mancanza della forma scritta oppure anche in seguito al mancato utilizzo del contratto tipo.

La Cassazione, originariamente²⁰⁵, aveva fornito un'interpretazione secondo la quale il contratto dello sportivo professionista, quindi anche quello del calciatore, non poteva prevedere deroghe, nemmeno migliorative, rispetto al contratto tipo: questo per rendere possibili in concreto i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive.

Col passare degli anni tale orientamento è mutato. La giurisprudenza²⁰⁶ e la dottrina maggioritaria²⁰⁷ hanno infatti sottolineato come la nullità debba investire soltanto la mancanza della forma scritta e non anche la difformità, soprattutto se migliorativa, rispetto al contratto tipo. Quest'ultimo rappresenta quindi soltanto una base normativa che le parti possono liberamente integrare, seppur nei limiti di cui dall'articolo 4 comma 3, legge n. 91/81, in cui si legge *“che le clausole contenenti eventuali deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”*. Significativo in tal senso sarà inoltre l'articolo 3 comma 5 dello stesso Accordo Collettivo per i calciatori di Serie A e B del 4 ottobre 2005²⁰⁸, il quale stabilisce che le pattuizioni del contratto

²⁰⁵ Vedi Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., VI, 1999.

²⁰⁶ La Cass., Sez. III Civ., con sentenza del 29 settembre 2005, n. 19140, ha precisato come in un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto e una clausola vessatoria specificatamente sottoscritta, va risolto attraverso il criterio interpretativo di cui all'articolo 1370 c.c., ovvero secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che ha utilmente predisposto il contratto stesso.

²⁰⁷ Vedi M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, op. cit., 29, in cui si legge che soltanto dall'articolo 3 della legge n. 91/81 può essere desunta la nullità di eventuali patti aggiuntivi peggiorativi per il calciatore, lasciando intendere come eventuali clausole migliorative siano comunque ammissibili.

²⁰⁸ L'articolo 3 comma 5 stabilisce che: *“Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste*

tipo possono essere integrate o modificate con altre scritture, le quali a loro volta devono essere, al pari del contratto individuale, depositate per l'approvazione presso la Federazione competente e saranno parte integrante e inscindibili del contratto. *Ratio* della norma sarà quella di offrire la possibilità alle parti di modellare il contratto, durante l'arco di svolgimento del rapporto di lavoro, in base alle proprie esigenze: ciò – s'intende – nel rispetto sempre della regola generale, secondo la quale le parti non possono eccedere i limiti del contratto in *peius*, né possono derogare alle clausole predisposte dall'Accordo Collettivo.

5. Segue: il deposito del contratto e l'approvazione federale.

Ultimo requisito formale richiesto dall'A.C. nonché dall'articolo 93 comma delle N.O.I.F. alle parti per la stipulazione di un valido contratto di lavoro, è dato dal deposito dello stesso presso la Lega di appartenenza della società.

L'articolo 3 dell'Accordo stabilisce che l'onere del deposito spetterà:

- 1) in primo luogo alla società, la quale dovrà depositare il contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione e nei periodi di tesseramento previsti dall'ordinamento federale, in quattro esemplari, presso la Lega competente per la relativa approvazione, dandone comunicazione al calciatore (articolo 3 comma 1);

per il Contratto (quelle di cui all'articolo 2), nonché le previsioni circa il deposito obbligatorio del Contratto presso la Federazione. Il modulo delle altre scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parti integranti e inscindibili del Contratto”.

- 2) in secondo luogo, nel caso d'inerzia da parte della società, al calciatore stesso, il quale potrà provvedervi direttamente entro i termini di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione alla società (articolo 3 comma 2).

Si ricorda che in ogni caso il tempestivo deposito del contratto è condizione necessaria per la sua approvazione (articolo 3 comma 3).

Una volta che la società o il calciatore abbiano depositato presso la Lega competente il contratto tra loro stipulato, la Lega stessa dovrà procedere alla sua approvazione, ossia al rilascio d'un provvedimento che determini la validità di quel particolare contratto di lavoro. Solo in seguito al deposito e alla relativa approvazione del contratto, il calciatore professionista potrà infatti partecipare alle gare di Campionato e di Coppa Italia disputate dal suo club.

L'approvazione è condizione necessaria per la validità del contratto e può essere definita, oltre che come controllo di legittimità per la valutazione della compatibilità del contratto con la legge, come un provvedimento di valutazione di opportunità²⁰⁹, dunque di merito, sulle reali possibilità della società di adempiere agli obblighi assunti contrattualmente. Per quanto concerne il controllo di merito, con lo stesso si permette alla Lega di effettuare una valutazione sull'impegno economico che, con la stipula del contratto, viene ad essere assunto dalla società, e ciò per evitare che le società si assumano obblighi che non siano in grado poi di soddisfare²¹⁰. Per quanto concerne invece il controllo di legittimità esso consiste essenzialmente nella valutazione della conformità o meno delle clausole contrattuali a quelle previste

²⁰⁹ Si veda al riguardo M. S. GIANNINI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Giuffrè Editore, Milano, 1981, 50.

²¹⁰ In particolare con il deposito si permetterà alla Lega di controllare la stabilità economico/finanziaria delle società attraverso la valutazione, non solo del singolo contratto, ma anche di tutti i contratti stipulati dalla società con i propri atleti professionisti.

all'interno del contratto tipo: se si hanno clausole peggiorative rispetto al contratto tipo, queste dovranno ritenersi sostituite di diritto, ipso iure, da quelle previste dal contratto tipo; se invece si hanno clausole migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto tipo, queste sostituiranno quelle del contratto tipo, ma non in maniera automatica: esse dovranno essere comunque conformi alla disciplina e allo spirito delle norme dell'ordinamento sportivo²¹¹.

La fase di approvazione del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista da parte della Lega di competenza, può concludersi con provvedimenti di diverso genere. Si potranno dunque avere provvedimenti di:

- a) approvazione espressa;
- b) approvazione tacita;
- c) diniego dell'approvazione.

Si avrà approvazione espressa quando la Lega competente emette un provvedimento concreto di valutazione positiva e lo comunica senza indugio al calciatore e alla società. Non appena le parti riceveranno tale comunicazione, il rapporto tra di esse potrà considerarsi come validamente costituito.

L'approvazione tacita si avrà invece quando la Lega competente non emette alcun provvedimento (sia esso positivo, sia esso negativo) entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del contratto, o entro il minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. . In questo caso il mancato intervento da parte

²¹¹ Si pensi così che l'inserimento di una clausola che disponesse la possibilità per il calciatore di godere di ferie straordinarie durante la stagione sportiva, in pendenza delle partite di campionato, potrebbe senza dubbio intaccare il corretto svolgimento dello stesso e quindi conseguentemente anche l'obbligo della squadra di schierare la migliore formazione. Lo stesso nel caso in cui il giocatore s'impegni a partecipare solo ad alcune sedute di allenamento.

della Lega viene considerato come “silenzio/assenso”: l’approvazione dunque, anche se tacitamente, si considererà manifestata.

L’ultimo tipo di provvedimento che la Lega può prendere in merito alla validità del contratto, sarà infine quello di diniego dell’approvazione. Esempio di provvedimento di siffatta specie sarà quello che viene adottato dalla Lega di competenza nel caso di mancato rispetto da parte delle parti dei termini previsti per il deposito del contratto.

Sempre per quanto concerne tale provvedimento negativo, occorre tener presente il disposto del comma 6 dell’articolo 3 dell’Accordo Collettivo. Esso stabilisce che, nel caso in cui il contratto non ottenga l’approvazione della Lega per fatto non imputabile al calciatore (o al suo agente), lo stesso avrà il diritto di ottenere dalla società un equo indennizzo. La misura di tale indennizzo sarà determinata dal Collegio Arbitrale²¹², su istanza del calciatore - tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro contratto ovvero di accordo economico con società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso - ma potrà essere anche determinato, esclusivamente però dopo la mancata approvazione del contratto, sulla base di un accordo stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tra le parti.

6. La durata del contratto.

Il contratto tipo allegato all’Accordo Collettivo, stipulato tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori il 4

²¹² Ai sensi del Regolamento del Collegio Arbitrale allegato all’Accordo Collettivo e facente parte integrante dello stesso, il C. A. svolge funzioni di conciliazione e di risoluzione delle controversie in materia di interpretazione, esecuzione ed estinzione dei rapporti regolati dall’A. C. medesimo.

ottobre 2005, contiene l'indicazione di una durata contrattuale minima, stabilendo che il contratto individuale tra calciatore professionista e società sportiva deve intercorrere tra le parti almeno fino al 30 giugno della stagione sportiva in corso²¹³.

L'articolo 28 delle N.O.I.F. stabilisce poi come il contratto tra il calciatore e la società, non possa avere una durata complessiva superiore alle cinque stagioni sportive per il calciatore maggiorenne, e non superiore alle tre stagioni per i calciatori minorenni. Nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore alle cinque stagioni per il calciatore maggiorenne e di tre per il calciatore minorenne, la sua durata sarà ridotta *ex lege* ai termini massimi previsti dall'ordinamento sportivo (tre e cinque anni).

Sulla base delle summenzionate disposizioni si può dunque affermare che il contratto di lavoro individuale sottoscritto dal calciatore sia un contratto appartenente alla fattispecie dei contratti di lavoro a tempo determinato: il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti nel momento in cui scadrà il termine finale dedotto all'interno di esso, o quello previsto dalla legge.

Ferma questa considerazione, tanto la legge quanto le norme federali prevedono la possibilità per il calciatore e la società di rinnovare il contratto che lo lega alla società in pendenza del medesimo, ossia quando non risulta essere ancora scaduto. Le disposizioni federali - in ottemperanza al disposto dell'articolo 5 comma 2 della legge 91 sul professionismo sportivo, che riconosce l'ammissibilità della "successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti" - stabiliscono così che, se il calciatore è in pendenza di contratto, esso

²¹³ Cfr. in tal senso si vada anche l'articolo 18 del Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori, il quale prevede che *"I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio all'inizio della data del tesseramento fino alla fine della stagione"*.

potrà in ogni momento della stagione sportiva rinnovare il medesimo, nel rispetto comunque dei termini massimi di durata di tre o cinque anni²¹⁴(si parla in questo caso di “rinnovo o prolungamento” del contratto).

7. Elementi di invalidità del contratto.

Il contratto di lavoro calcistico può essere viziato da ipotesi di nullità e annullabilità.

Per quanto riguarda le ipotesi di annullabilità si ritengono applicabili quelle classiche disciplinate dal codice civile. Il contratto di lavoro del calciatore professionista potrà dunque essere annullato per:

- violenza, intesa in senso civilistico (articolo 1434 - 1437 c.c.) come minaccia di un male ingiusto e notevole progettato per costringere il calciatore alla conclusione del contratto;
- dolo, ossia nel caso in cui il calciatore sia stato indotto a stipulare un contratto con una società perché condizionato da artifici o raggiri da questa ideati (articoli 1439 - 1440 c.c.);
- per errore. Circa l'errore è necessario effettuare alcune precisazioni. Innanzitutto occorre ricordare che l'errore, ai sensi del codice civile, può portare all'annullamento del contratto solo ove sia riconoscibile dall'altro contraente, cioè quando una

²¹⁴ Si ricorda inoltre che ogni calciatore professionista, se è libero da contratto alla data del 30 giugno, potrà in qualsiasi momento della stagione sottoscrivere un contratto con una nuova società, fermi i limiti di durata massima contrattuale previsti, nonché il limite del 31 marzo di ogni anno per effettuare da parte di una società qualsiasi tesseramento.

persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, e sia essenziale. L'articolo 1429 c.c. individua quattro ipotesi tassative che spingono a considerare essenziale l'errore: in primo luogo quando esso cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso; quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente; quando trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. All'interno del rapporto di prestazione calcistica l'ipotesi più problematica di errore è sicuramente quella che può sorgere quando esso cada sulle qualità professionali dell'atleta/lavoratore. Al riguardo si è tuttavia escluso che l'errore che cade su tali qualità del calciatore possa, all'interno del contratto di lavoro calcistico, ritenersi rilevante, per il fatto che se fosse vero il contrario, la società avrebbe la possibilità di recedere dal contratto o chiedere l'annullamento dello stesso anche solo in caso di cattivo rendimento del calciatore. Resterà invece applicabile la normativa civilistica dell'annullabilità nel caso in cui l'errore sia caduto sull'identità del soggetto contraente.

Per quanto concerne invece le ipotesi di nullità del contratto, si può dire che il contratto individuale di lavoro stipulato tra calciatore professionista e società sportiva risulta essere nullo:

- quando sia contrario a norme imperative, salvo che tale contrarietà a norme imperative riguardi singole clausole suscettibili di essere sostituite di diritto da norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;

- quando manchi uno dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 1325 c.c., ossia l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, se richiesta *ad substantiam*;
- quando i motivi del contratto siano illeciti e comuni ad entrambe le parti e risultino essere, a loro volta, i motivi esclusivi della conclusione del contratto;
- per illiceità della causa;
- per illiceità dell'oggetto (come ad esempio quando il contratto sia concluso con un calciatore che abbia un'età inferiore a quella prevista dalle norme statali e federali per la sottoscrizione di un contratto), impossibilità, indeterminatezza o indeterminabilità dello stesso²¹⁵;
- per difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam* (forma scritta, conformità a contratto tipo, deposito e approvazione federale);
- ove venga posta al suo interno una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Per quanto concerne infine le conseguenze derivanti dalla presenza di una delle summenzionate cause di nullità e annullabilità del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista, sono necessari alcuni approfondimenti.

In base alle generali regole disposte dal codice civile per i contratti:

- a) un contratto nullo, vista la gravità dell'invalidità da cui è affetto, è come se non fosse mai stato stipulato, cosicché dallo stesso non

²¹⁵ L'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto si potrebbe ritenere sussistente quando non viene individuata la mansione per la quale il lavoratore viene assunto. Occorre però ricordare che nei confronti del calciatore non si applica la normativa prevista dall'articolo 2103 del codice civile che obbliga il datore di lavoro a specificare la mansione di assunzione. Quindi, ove il calciatore venga destinato ad un ruolo diverso rispetto a quello per cui è stato assunto, non potrà essere dichiarata la nullità del relativo contratto.

deriverà alcuno degli effetti cui era destinato nelle intenzioni delle parti;

- b) un contratto annullabile produrrà invece effetti fino al momento in cui il giudice non ne accerti l'annullamento; con la dichiarazione di annullamento il contratto non avrà più efficacia e verranno eliminati gli effetti che fino a quel momento si erano prodotti in concreto.

Si può dunque sostenere, sulla base delle regole dettate generalmente per tutti i contratti dal nostro codice, che sia nell'ipotesi di nullità sia in quella di annullamento, il contratto dovrà ritenersi improduttivo di effetti *ex tunc*, ossia retroattivamente fin dal momento della sua stipulazione.

Detto delle regole vevoli in generale per i contratti, il nostro codice tuttavia prevede una deroga particolare in riferimento al contratto di lavoro. All'articolo 2126 c.c. dispone infatti che *"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità non derivi da illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione"*. La norma dispone una deroga al principio dell'efficacia *ex tunc*, in quanto prevede che la dichiarata invalidità del contratto di lavoro abbia al contrario efficacia *ex nunc*: il contratto non produrrà più i suoi effetti solo dal momento in cui ne venga accertata l'invalidità. In questo modo, non andandosi a travolgere la prestazione già eseguita dal lavoratore, il legislatore evita di favorire il datore di lavoro che, se non ci fosse la prescrizione ex articolo 2126 c.c., si vedrebbe doppiamente favorito per aver, da un lato, usufruito dell'attività

lavorativa del prestatore e, dall'altro, per potersi veder riconosciuta in giudizio la possibilità di non remunerare il lavoratore sulla base dell'invalidità del contratto *inter partes*.

La disposizione dell'articolo 2126 c.c. deve ritenersi applicabile anche al rapporto di prestazione calcistica: laddove un calciatore sottoscrivesse quindi un contratto invalido, si vedrebbe mantenuto immutato il suo diritto di ricevere la remunerazione fino a quando non venisse accertata l'invalidità del contratto.

CAPITOLO IV: *La costituzione del rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva*

CAPITOLO V

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO: OBBLIGHI, DIRITTI E POTERI DELLE PARTI

SOMMARIO: 1. Gli obblighi di diligenza e di obbedienza da parte del calciatore. - 2. L'obbligo di fedeltà. - 3. I diritti del calciatore: i riposi settimanali e le ferie annuali. - 4. Il diritto alla prestazione lavorativa da parte del calciatore. - 4.1 *In particolare*: il diritto del calciatore professionista a partecipare al ritiro precampionato e agli allenamenti della prima squadra. - 5. Gli obblighi della società: la retribuzione. - 6. *Segue*: gli obblighi assicurativi della società. - 7. *Segue*: gli obblighi contributivi. - 8. Gli altri doveri della società nei confronti del calciatore professionista. - 9. Il potere direttivo, di controllo e disciplinare delle società sportive. - 10. La tutela della salute del calciatore professionista.

1. Gli obblighi di diligenza e di obbedienza da parte del calciatore.

Si vadano ora ad esaminare i reciproci diritti e i doveri dei giocatori di calcio e delle società sportive nell'ambito del rapporto di lavoro speciale che tra loro s'instaura.

Per quanto concerne gli obblighi del calciatore occorre anzitutto osservare che anche il rapporto di lavoro calcistico, come ogni altro rapporto subordinato, è caratterizzato dalla eterodeterminazione dell'attività lavorativa, ossia dall'obbligo a carico del prestatore, di

osservare le direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa dovuta. Troverà dunque applicazione anche all'interno del rapporto calciatore professionista/società sportiva il disposto dell'articolo 2104 del codice civile secondo il quale *“Il prestatore di lavoro - nel caso, il calciatore - deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*. Ulteriore prova di questa applicabilità è data dalla lettera dell'articolo 10 comma 1 dell'Accordo Collettivo del 2005 per i calciatori professionisti di Serie A e B che investe l'atleta del dovere di adempiere alla propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Le specificazioni concrete degli obblighi di diligenza e di obbedienza del calciatore sono rinvenibili in particolare negli articoli 9 e 10 del summenzionato Accordo Collettivo.

Una prima specificazione è data dall'obbligo di diligenza preparatoria di cui all'articolo 9: il calciatore è tenuto infatti a curare la propria integrità psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica. Tale obbligo risulta essere doveroso per l'atleta anche in considerazione dei grandi investimenti che le società compiono per l'acquisto dei calciatori.

Connesso a tale obbligo sarà sicuramente il diritto previsto in capo alla società di chiedere la riduzione del suo compenso fino al 50% o la risoluzione del contratto, laddove la condotta di vita sregolata del calciatore – conseguenza del dolo o di colpa grave del medesimo – pregiudichi l'adempimento dell'obbligazione assunta²¹⁶.

Altra specificazione del suddetto obbligo, anche se di portata marginale, è rinvenibile nell'articolo 10 comma 5 dell'Accordo Collettivo, dove s'impone al calciatore di custodire con diligenza gli indumenti e i materiali forniti dalla società sportiva, pena il rimborso degli stessi.

Ulteriore obbligo imposto al calciatore in seguito alla stipula di un contratto di lavoro professionistico, deriva poi dal comma 4 dell'articolo 10 il quale riconosce la legittimazione della società sportiva a emanare delle prescrizioni vincolanti sul comportamento di vita dell'atleta: esse potranno consistere nel dovere per il calciatore di una certa alimentazione, nell'obbligo di indossare, in occasioni ufficiali²¹⁷, un certo abbigliamento fornito dalla società, nel dovere di tenere un certo tenore nei confronti degli organi di comunicazione (si pensi ad esempio ai famosi silenzi stampa che le società impongono in certe circostanze ai propri tesserati). Queste prescrizioni – occorre osservare – non sono sempre legittime e vincolanti per il calciatore: lo saranno infatti solo se attengano ad esigenze proprie dell'attività da svolgere, ossia *“solo se giustificate dalle esigenze organizzative della società e qualora non incidano negativamente sulla dignità umana”*.

L'ultima specificazione degli obblighi di diligenza e obbedienza rinviene dall'articolo 10 comma 6: esso pone in particolare il divieto per

²¹⁶ In tal senso rilevano soprattutto i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 Accordo Collettivo.

²¹⁷ Ad esempio nel caso di trasferte della propria squadra o nel caso di particolari iniziative promo/pubblicitarie legate allo sponsor della società.

il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società per la quale sono tesserati²¹⁸. Tale previsione è funzionale soprattutto a sancire l'obbligo per il calciatore di seguire le istruzioni tecnico/tattiche dell'allenatore, soggetto al quale spetta concretamente la scelta della collocazione dell'atleta in campo, senza possibilità di contestazione.

2. L'obbligo di fedeltà.

In ottemperanza dell'articolo 2105 del c.c., che prevede per i lavoratori subordinati un obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro, l'articolo 10 comma 2 dell'Accordo Collettivo stabilisce che il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei riguardi della società.

L'obbligo di fedeltà del calciatore può essere scomposto in varie componenti:

1. divieto di concorrenza;
2. divieto di divulgazione di notizie;
3. divieto di porre in essere comportamenti integranti illecito sportivo;
4. divieto di trattare altri affari.

Il divieto di concorrenza si traduce, in particolare, nella preclusione per l'atleta di prestare una qualsiasi attività agonistica per conto di un'altra società sportiva. Tale obbligo incontra tutta una serie di limitazioni

²¹⁸ Come affermano P. AMATO e S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. II, Fasc. 1, 2006, 75 e ss., la previsione di tale norma poteva, in ogni caso, essere omessa in virtù della diretta applicabilità anche al rapporto di lavoro sportivo del vincolo di subordinazione e di dipendenza funzionale del calciatore nei confronti della società ex articoli 2094 e 2082 c.c. .

delle quali la più importante risulta essere il dovere per il calciatore di rispondere alla convocazione da parte della propria Squadra Nazionale²¹⁹: quest'ultima non comporta problematiche particolari circa il corretto svolgimento del rapporto *inter partes*, ma contribuisce semmai all'aumento del valore economico "del cartellino" dell'atleta, con chiaro vantaggio anche d'immagine e prestigio per la società di appartenenza²²⁰. Ulteriore limite a questo divieto è costituito poi dal fatto che esso sarà destinato ad avere efficacia soltanto in pendenza del rapporto di lavoro, così come precisato dall'articolo 4 comma 6 legge 91/81 e dall'articolo 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo che, escludendo l'applicabilità dell'articolo 2125 c.c. (patto di non concorrenza) al rapporto di lavoro calcistico, vietano alle parti di concludere patti di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto²²¹.

Il divieto di divulgazione di notizie cosiddette sensibili per la società, si riferisce invece:

- a) sia a tutte le informazioni che attengono all'organizzazione del giuoco, quali la tipologia degli allenamenti, gli schemi e le tattiche scelte dall'allenatore;

²¹⁹ V. CIANCHI, *Problema della qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, op. cit., 14 e ss.

²²⁰ Così afferma M. SANINO, in *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2008.

²²¹ Si ricorda in particolare il disposto dell'articolo 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo: *"Ai sensi dell'articolo 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Sono ammessi i patti d'opzione a favore sia del calciatore sia della società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso previsto e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni"*.

- b) sia a tutte le strategie commerciali della società, quali ad esempio quelle relative alla campagna acquisti o alla stipula di contratti di sponsorizzazione o pubblicità.

Il calciatore sempre nell'ambito del proprio dovere di fedeltà nei confronti del proprio sodalizio sportivo dovrà obbligatoriamente astenersi dal tentativo o dal compimento di un illecito sportivo. Sotto questo particolare profilo rientrano tutti quei comportamenti tenuti dai calciatori che tendano ad alterare il corretto svolgimento delle gare e quindi il loro risultato, oppure a creare un illegittimo vantaggio per una società diversa da quella per cui sono tesserati, attraverso degli accordi illegittimi (la cosiddetta combine). Si tratta di un dovere molto importante per il calciatore, ma anche per la società: il suo mancato rispetto comporterà infatti conseguenze sanzionatorie tanto nei confronti dell'atleta (erogabili sia dalla società/datrice di lavoro, sia dalla Federazione), quanto della società, in virtù del principio generale secondo il quale i sodalizi sportivi sono oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati.

Ultima componente dell'obbligo di fedeltà si rinviene nel divieto per il calciatore professionista di intraprendere un'altra attività sportiva o un'altra attività lavorativa che, dal punto di vista imprenditoriale, risulti essere incompatibile con quella calcistica (articolo 8 Accordo Collettivo).

Nel caso in cui l'atleta intenda iniziare una qualsiasi attività diversa rispetto a quella stabilita contrattualmente, dovrà preventivamente darne comunicazione per iscritto alla società di appartenenza. Se questa non si opporrà, allora il calciatore potrà dare inizio alla nuova attività. Se invece la società ritenga che l'attività che il calciatore si appresta a

svolgere sia incompatibile con quella agonistica, dovrà investire il Collegio Arbitrale che emetterà sul punto un giudizio di compatibilità. Se il Collegio riterrà l'attività incompatibile, il calciatore dovrà allora astenersi dal compimento della stessa; in caso contrario si potrà constatare da parte dell'atleta una violazione dell'articolo 10 dell'Accordo Collettivo e potranno anche essere irrogate delle sanzioni nei suoi confronti.

Si può concludere, in sintesi, dicendo che l'obbligo di fedeltà nel calcio è, come in ogni altro settore sportivo, finalizzato sicuramente a creare un rapporto di fiducia tra l'atleta e la società, ma è anche espressione di un generico dovere di correttezza e buona fede, finalizzato ad evitare tutta quella serie di comportamenti che possano essere lesivi dell'immagine del sistema calcistico, nel tentativo di conferire allo sport un'immagine improntata a quei valori sociali, oltre che economici, che rappresentano il vero substrato di ogni attività sportiva²²².

3. I diritti del calciatore: i riposi settimanali e le ferie annuali.

L'Accordo Collettivo (articoli 18 e 19) ha previsto, nell'ottica di garantire il recupero funzionale delle capacità fisiche e morali dell'atleta, una serie di disposizioni inerenti al loro diritto a riposi settimanali nonché annuali.

L'articolo 18 comma 1 prevede che il calciatore ha innanzitutto diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente da prendersi entro i primi due giorni della settimana (quindi il lunedì o il martedì).

²²² P. AMATO e S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista*, op. cit., 85.

Si tratta di una deroga importante alla disciplina legislativa che fissa generalmente il giorno di riposo settimanale per ogni prestatore di lavoro nella domenica²²³. La *ratio* di questa legittima deviazione dalle norme di diritto comune, è data ovviamente dal fatto che, nello sport del calcio, la prestazione lavorativa viene resa dall'atleta di domenica, giorno in cui normalmente si svolgono le partite²²⁴.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 il calciatore avrà poi diritto ad un periodo di riposo annuale che:

- 1) dovrà avere una durata minima di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale;
- 2) verrà determinato dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva;
- 3) normalmente avrà carattere continuativo.

Nel punto 3) si parla di "normalmente continuativo" in quanto la società ha comunque il diritto di richiamare il proprio atleta in sede durante il periodo di riposo annuale. Tuttavia, qualora lo faccia, la società è tenuta a rimborsare al calciatore le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il periodo di ferie annuali non goduto sarà recuperabile: il calciatore ha infatti diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei

²²³ L'articolo 2109 c.c., comma 1 afferma infatti che *"Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica"*.

²²⁴ Occorre naturalmente ricordare che nel calcio moderno la vicinanza degli impegni agonistici delle squadre (soprattutto di quelle di Serie A che partecipano, oltre che al Campionato e alla Coppa Italia, anche alle competizioni Europee ed internazionali) e la sempre maggiore necessità delle società di rispettare i palinsesti televisivi, ha portato alla conseguenza che le partite ufficiali vengano giocate in giorni diversi dalla domenica: si pensi ai posticipi o agli anticipi di partite al sabato o al lunedì, o al fatto che le partite della Serie B italiana a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 vengono disputate di sabato pomeriggio. Indipendentemente da tutti questi fatti, il diritto al giorno di riposo settimanale non sarà comunque mai pregiudicato, potendo esso essere determinato in giorno diverso.

giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede da parte della propria società²²⁵.

L'ultimo diritto rientrante nell'ambito dei riposi periodici riconosciuti al calciatore, è il diritto al congedo matrimoniale. L'articolo 19 stabilisce che il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente al matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio. Quest'ultimo assunto si riferisce essenzialmente all'eventuale necessità di posticipare il periodo di congedo, per consentire alla società di usufruire delle prestazioni dell'atleta nelle gare ufficiali che si tengano contemporaneamente allo stesso.

4. Il diritto alla prestazione lavorativa da parte del calciatore.

Nel nostro ordinamento lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce per ogni lavoratore subordinato non soltanto un obbligo ma anche un diritto. Il parziale o mancato utilizzo da parte del datore di lavoro che costringe il lavoratore a rimanere inattivo, rappresenta infatti un motivo di richiesta di risarcimento del danno inteso tanto come danno alla professionalità, limitata a causa del mancato esercizio delle mansioni, che come danno alla personalità e alla salute del lavoratore, genericamente ricompreso nel cosiddetto danno biologico²²⁶.

²²⁵ L'Accordo Collettivo si è interessato di regolare tale aspetto del rapporto società/calcitore soprattutto in virtù del fatto che durante le ferie annuali per il calciatore si svolgono le trattative per il trasferimento e la cessione degli atleti e gli stessi debbono tornare in sede per espletare gli adempimenti burocratici formali all'uopo richiesti.

²²⁶ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, op. cit., 108.

Fermo restando l'obbligo dell'atleta di partecipare a tutti gli allenamenti, nelle ore e nei luoghi fissati, nonché alle competizioni, siano esse ufficiali o amichevoli, disputate dalla società (articolo 7 comma 2), il problema che deve essere esaminato in materia è quello di determinare se esista anche all'interno del rapporto di lavoro calcistico - caratterizzato da un lato da una prestazione lavorativa richiesta del tutto peculiare rispetto a quella dei lavoratori subordinati in genere (quale risulta essere quella sportiva) e, dall'altro, dall'esistenza comunque di un obbligo d'obbedienza ex articolo 10 comma 1 dell'Accordo Collettivo, per il quale i calciatori devono osservare le istruzioni tecnico tattiche impartite dal proprio allenatore, titolare di un potere discrezionale in tal senso - un vero e proprio diritto del calciatore a partecipare alle competizioni agonistiche in cui la propria società è impegnata.

Si può affermare, senza dubbio, che un vero e proprio diritto del calciatore alla prestazione lavorativa intesa come diritto a partecipare alle gare ufficiali non esista. Questo sulla base di una pluralità di considerazioni.

In primo luogo perché, sebbene il calciatore abbia un interesse molto forte alla partecipazione alle partite ufficiali svolte dalla sua società per motivi economici e di prestigio della propria immagine, tale interesse, molte volte, può trovare una serie di ostacoli di ordine tecnico tattico derivanti dalle scelte effettuate insindacabilmente dall'allenatore che, di volta in volta, sceglie i calciatori da convocare, da schierare in campo e i loro ruoli.

In secondo luogo perché, se il calciatore si rifiutasse di osservare le istruzioni fornite dall'allenatore, si configurerebbe certamente

un'ipotesi d'inadempimento contrattuale non avendo l'atleta rispettato il proprio dovere di obbedienza ex articolo 2104 c.c. nei confronti della società.

In terzo luogo, perché è lo stesso Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C. e rappresentanti delle società e dei calciatori - parti appunto del rapporto dei lavoro in oggetto - a non prevedere espressamente tale diritto in alcuno delle suoi 24 articoli. L'articolo 7 comma 1 si limita infatti soltanto a stabilire che il calciatore ha diritto di partecipare alla preparazione precampionato e agli allenamenti della prima squadra, salvo il caso in cui l'esclusione derivi da una precisa scelta sanzionatoria della società, a seguito della rilevazione dell'inadempimento di norme contrattuali.

L'unico caso in cui sarebbe dunque configurabile un comportamento illegittimo, e dunque sanzionabile, della società è quello in cui il calciatore venga escluso dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra per motivi non strettamente connessi alla prestazione sportiva, e non anche quello che si verifica quando il calciatore non sia chiamato a partecipare alle gare ufficiali del proprio club²²⁷. Si pensi così a livello esemplificativo al caso del calciatore posto fuori rosa per essersi rifiutato di rinnovare il contratto che lo lega alla società; o al caso in cui il calciatore non accetti una diminuzione del suo stipendio, legittimante previsto dall'accordo tra le parti²²⁸.

²²⁷ In casi del genere si sono configurate in dottrina ipotesi di mobbing: si veda P. AMATO, *Il mobbing nel calcio professionistico*, in RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. I, Fasc. 3, 2005, 39 e ss.

²²⁸ Si pensi ad esempio al caso del giocatore della A.S. Roma Antonio Cassano, il quale rifiutandosi di rinnovare il proprio contratto in scadenza, non venne impiegato nelle partite di campionato della stagione sportiva 2005/2006 per circa due mesi; o al caso del calciatore Vincenzo Iaquinta il quale nella stagione sportiva 2005/2006 è stato escluso dalla partecipazione dalle gare di campionato per le difficoltà incontrate da parte della società Udinese nel rinnovo del suo contratto.

4.1 *In particolare: il diritto del calciatore professionista a partecipare al ritiro precampionato e agli allenamenti della prima squadra.*

L'Accordo Collettivo, come s'è detto, riconosce (articolo 7 comma 1) un particolare diritto al calciatore professionista, ossia quello di non poter essere escluso, senza un giustificato motivo accertato dal Collegio Arbitrale, dal ritiro precampionato e dagli allenamenti della prima squadra. Non sono altresì ritenuti legittimi i trattamenti differenziati tra i giocatori quali quelli che potrebbero configurarsi quando il calciatore venisse costretto ad un allenamento con un allenatore diverso, o senza allenatore, o in allenamenti in luoghi od ore diverse, oppure all'allontanamento dall'allenamento stesso.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo Collettivo il calciatore escluso dal ritiro precampionato o dagli allenamenti in modo illegittimo da parte della società d'appartenenza, dovrà preventivamente diffidare la stessa, chiedendo il proprio reintegro nella rosa, tramite telegramma. Qualora la società a seguito della diffida non provveda entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione del telegramma, il calciatore potrà adire il Collegio Arbitrale chiedendo alternativamente:

- o la propria reintegrazione in squadra;
- o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.

In entrambi i casi il calciatore avrà altresì il diritto di richiedere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della sua retribuzione annua lorda (articolo 12 comma 2).

Se la società non provvede entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo a dare esecuzione all'eventuale

pronuncia di reintegrazione del Collegio Arbitrale, il calciatore potrà chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno in misura equivalente alla retribuzione contrattuale dovutagli fino al termine della stagione sportiva²²⁹.

Circa il diritto del calciatore professionista a partecipare alla preparazione precampionato ed agli allenamenti con la rosa di prima squadra, è interessante segnalare una pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 1999, che metteva di fronte il giocatore Statuto alla società A.S. Roma²³⁰. Il giocatore, in particolare lamentava il fatto di non essere stato ammesso a partecipare alla preparazione precampionato con la prima squadra, in violazione di quanto disposto proprio dall'allora articolo 10 comma 2 dell'Accordo Collettivo, essendo stato invitato dalla società a svolgere solo una preparazione differenziata. Dopo aver diffidato la società e non aver ricevuto alcuna risposta positiva da parte di quest'ultima, entro i canonici tre giorni previsti dall'Accordo, Statuto si rivolse quindi al Collegio Arbitrale per ottenere la reintegrazione nel gruppo di prima squadra.

Il collegio accolse la domanda del calciatore stabilendo che l'articolo 10 comma 2 (l'attuale articolo 7 comma 1) debba essere interpretato nel senso che a tutti i calciatori legati alla società da contratto professionistico deve essere garantito, in condizioni di parità con l'intera rosa dei soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica, la partecipazione alla preparazione precampionato, senza nessuna

²²⁹ Ai sensi poi del comma 5 dell'articolo 12 *“Il Collegio Arbitrale, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza”*.

²³⁰ Cfr. Coll. Arb. Lega Nazionale Professionisti, 23 settembre 1999, con nota di F. DE SANTIS, *Accordo Collettivo tra professionisti e società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 2000, 315.

distinzione tra gli stessi calciatori. In base a ciò il Collegio condannò la società per grave inadempimento, avendo violato l'obbligo contrattuale della reintegrazione, e stabilì che la stessa dovesse pagare al giocatore il risarcimento del danno subito.

5. Gli obblighi della società: la retribuzione.

Il carattere sinallagmatico del contratto di lavoro calcistico contrappone all'obbligo del calciatore di rendere la prestazione agonistica, quello della società di corrispondere la retribuzione. La retribuzione costituisce in particolare l'obbligazione principale della società nei confronti dei calciatori legati ad essa da un regolare contratto di lavoro sportivo professionistico.

L'articolo 4 dell'Accordo Collettivo definisce la retribuzione come il compenso convenuto tra il calciatore e la società e indicato, a pena di nullità, nel contratto e/o nelle altre scritture allegato al medesimo.

All'interno di ogni contratto individuale di lavoro la retribuzione dovrà essere espressa al lordo, salva comunque la possibilità per le parti di specificare accanto alla retribuzione lorda anche quella netta (e in tale ultimo caso se l'intesa tra le parti è intervenuta sul netto o sul lordo). Nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore alla singola stagione sportiva, le parti avranno l'obbligo di specificare al suo interno la retribuzione pattuita per ciascuna stagione sportiva.

La retribuzione del calciatore professionista si compone:

- a) di una quota fissa, che può essere convenuta in misura diversa a seconda del campionato o della competizione internazionale cui la società partecipa, e non potrà mai essere inferiore alle

retribuzioni minime previste annualmente per ogni categoria professionistica ²³¹;

- b) di una quota variabile, che non potrà superare il 50% della parte fissa e che risulterà essere legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

I premi previsti dall'Accordo Collettivo potranno essere legati dunque:

1. sia ai risultati individuali ottenuti dal calciatore nell'esercizio della prestazione sportiva quali il raggiungimento di un determinato numero di presenze, di reti segnate, di reti incassate;
2. sia ai risultati ottenuti dalla squadra nella sua totalità, quali quelli relativi al conseguimento di piazzamenti in classifica, alla conquista di titoli, al diritto di accedere alle Coppe Europee, alla permanenza nella serie di appartenenza.

Per quanto concerne in particolare i premi collettivi occorre prendere in considerazione l'ulteriore disposto del comma 7 dell'articolo 4. In base ad esso, le società possono altresì stipulare con i loro giocatori scritture integrative aventi ad oggetto i premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati da parte dell'intera squadra. Si possono prevedere più premi specifici per ciascuna competizione agonistica, ma questi non sono cumulabili tra di loro. La pattuizione di tali premi deve essere stipulata tra un rappresentante della società munito dei necessari poteri e tutti i calciatori della società, ovvero, in rappresentanza di questi ultimi, da almeno tre calciatori della società medesima, muniti di procura scritta, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del premio collettivo, l'importo

²³¹ Tale previsione si ricollega a quanto disposto dall'articolo 36 della Costituzione che statuisce la necessità per ogni lavoratore di una retribuzione che comunque sia sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Per la stagione sportiva 2008/2009 i minimi sono: 28.577,00 Euro lordi per i calciatori di Serie A, 24.665,00 Euro lordi per i calciatori di Serie B, 18.031,00 Euro lordi per i calciatori di prima divisione, 16.745 Euro lordi per i calciatori di seconda divisione.

complessivo del premio e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra di loro. Le scritture integrative contenenti l'intesa dovranno infine essere depositate, unitamente alla procura eventualmente conferita ai tre rappresentanti dei calciatori, presso la Lega di appartenenza della società entro dieci giorni dalla chiusura del periodo di trasferimenti di gennaio.

La retribuzione del calciatore sarà corrisposta (articolo 5 Accordo Collettivo), senza possibilità di riduzione e sospensione:

- 1) nella sua parte fissa, in 12 rate mensili posticipate (di solito entro il 21 del mese successivo a quello di spettanza) di uguale importo;
- 2) nella sua parte variabile, secondo le modalità previste nel singolo contratto o nelle altre scritture.

I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati con assegni circolari presso la sede della società, ovvero tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore, ove questi ne faccia espressamente richiesta alla società.

Nel caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore avrà diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo lordo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Rientrano infine tra gli introiti del calciatore i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'immagine dell'atleta nonché quelli aventi a oggetto

prestazioni di carattere promo pubblicitario o di testimonial che, seppur non riconducibili direttamente alla retribuzione in senso tecnico, costituiscono un aspetto rilevante dal punto di vista economico²³².

6. Segue: gli obblighi assicurativi della società.

Ogni società di calcio professionistico risulta avere anche un obbligo assicurativo nei confronti dei propri calciatori, in ottemperanza al disposto dell'articolo 8 della legge 91/81 secondo il quale *“le società sportive professionistiche devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni Sportive Nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate”*.

Ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo Collettivo, la società sarà dunque tenuta ad assicurare presso una Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza e quelle stabilite annualmente dalle singole Leghe Professionistiche in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori. Se la società non adempia a tale obbligo, la Lega competente avrà la facoltà di sostituirsi alla stessa nell'onere di stipula o perfezionamento della polizza.

La società sarà obbligata a stipulare la polizza assicurativa entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività sportiva (ossia

²³² L'articolo 4 comma 8 dell'Accordo Collettivo stabilisce in particolare che *“In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei cosiddetti diritti d'immagine per prestazioni di carattere promo pubblicitario o di testimonial tra società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità”*.

prima dell'inizio della preparazione precampionato). La stipula della polizza costituirà infatti condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva, non potendo il calciatore allenarsi o partecipare a gare senza di essa. In caso d'inadempimento agli obblighi assicurativi concordati con le Leghe e l'A.I.C., la società sarà soggetta a provvedimenti disciplinari e altresì tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore.

L'attivazione della polizza avverrà in modo diverso a seconda che il danno subito dal calciatore sia avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la società d'appartenenza o al di fuori di essa. I commi 6 e 7 dell'articolo 16 dispongono in tal senso che:

- 1) nel caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsto dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore e ai suoi aventi diritto gli indennizzi assicurativi spettanti, sono a carico della società, che pertanto sarà responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo;
- 2) nel caso invece di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla società, al fine di consentirgli di adempiere, nei termini, agli adempimenti formali con le Compagnie Assicurative.

Beneficiario delle prestazioni assicurative (anche per somme superiori a quelle concordate con le associazioni di categoria) sarà in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto (i familiari) e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso.

Il calciatore (o i suoi aventi diritto), quale beneficiario della polizza, rinuncerà ad intraprendere ogni qualsiasi tipo di azione legale nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

7. Segue: gli obblighi contributivi.

La società ha infine un duplice obbligo contributivo nei confronti dei propri tesserati, quindi anche verso il calciatore²³³.

Ai sensi dell'articolo 46 delle N.O.I.F. e dell'articolo 17 dell'Accordo Collettivo, le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono in primo luogo tenute ad iscrivere all'E.N.P.A.L.S. e all'I.N.P.S., secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i propri calciatori, e a versare a tali enti previdenziali i contributi previsti dalla legge.

L'obbligo contributivo secondo la legge sul professionismo sportivo (articolo 9 comma 4) è posto a carico della società per due terzi e dello sportivo per la restante parte. Nel calcio, in particolare, la società verserà i contributi previsti anche per la parte a carico di ogni singolo calciatore, trattenendo poi in rivalsa dalla retribuzione versata all'atleta il relativo importo.

Esiste tuttavia un secondo obbligo contributivo della società professionistica nei confronti dei propri calciatori: essa è infatti tenuta a versare in un apposito fondo costituito presso la F.I.G.C., la cosiddetta

²³³ A. GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Inform. Prev.*, 1997, n.7, 661.

indennità di fine carriera²³⁴ spettante al calciatore in un'unica soluzione nel momento in cui cessi il rapporto con la sua ultima squadra appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Pro. d'appartenenza. In particolare secondo l'articolo 20 dell'Accordo Collettivo la società dovrà versare al "Fondo di accantonamento per l'indennità di fine carriera", istituito presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva corrisposta al calciatore e un contributo dell'1,25% a carico del calciatore che sarà trattenuto in rivalsa nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti.

8. Gli altri doveri della società nei confronti del calciatore professionista.

All'interno dell'Accordo Collettivo è possibile rinvenire altri doveri della società professionistica nei confronti dei propri calciatori.

L'articolo 7 dell'Accordo Collettivo impone innanzitutto un particolare obbligo per le società sportive professionistiche, ossia quello di dover fornire ai propri calciatori attrezzature idonee alla preparazione atletica e garantire agli stessi un ambiente consono alla loro dignità professionale. Si tratta, com'è possibile intuire, di un ovvio retaggio del principio sancito dall'articolo 2087 del codice civile secondo il quale *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le peculiarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

²³⁴ L'indennità di fine carriera risulta configurarsi dal punto di vista giuridico come un vero e proprio diritto patrimoniale spettante al calciatore – in quanto lavoratore subordinato – al momento in cui lo stesso cesserà la sua attività agonistica professionistica o al momento in cui pur tesserato per società dilettantistica, non intenda più svolgere attività agonistica a livello professionistico.

La società in particolare, per adempiere a tale obbligo, dovrà dunque garantire che i campi dove si svolgono gli allenamenti, le attrezzature messe a disposizione per gli allenamenti e i locali adibiti all'attività sportiva presentino caratteristiche tali da prevenire infortuni e salvaguardare l'integrità fisica dello sportivo. In caso contrario la società potrà essere considerata inadempiente e conseguentemente venire considerata responsabile degli eventuali infortuni incorsi ai calciatori a causa dell'inadeguatezza di tali strutture.

Sempre l'articolo 7 stabilisce poi, al suo terzo comma, che la società ha l'obbligo di fornire - a sue spese - al calciatore:

- adeguati mezzi di trasporto
- il vitto e l'alloggio

in caso di trasferte o di ritiri. Si tratta in questo caso di una disposizione posta in essere soprattutto per riconoscere delle particolari garanzie al calciatore, vista la natura itinerante della sua prestazione lavorativa.

Altro obbligo specifico delle società calcistiche nei confronti degli atleti cui sono legati da rapporto contrattuale, è infine dato dal fatto che esse devono promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori, iniziative volte al miglioramento e all'incremento della cultura. Spetterà poi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, d'intesa con l'Associazione Italiana Calciatori, indicare le condizioni cui le società devono attenersi, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per consentire all'atleta la preparazione di esami o la frequenza di corsi che ne consentano la formazione professionale.

9. Il potere direttivo, di controllo e disciplinare delle società sportive.

Ulteriore conseguenza dell'inquadramento del calciatore professionista all'interno della categoria giuslavoristica dei lavoratori subordinati, è data dall'assoggettamento degli stessi al potere direttivo della società, finalizzato a garantire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, e al suo potere di controllo, volto a verificare l'attuazione delle direttive impartite.

Per quanto concerne il potere direttivo l'articolo 10 comma 1 dell'Accordo Collettivo prevede innanzitutto l'obbligo per l'atleta legato alla società da regolare contratto di lavoro, di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite al fine del conseguimento degli scopi agonistici. Ogni società sportiva avrà dunque il diritto di organizzare discrezionalmente l'attività lavorativa dei propri atleti attraverso l'emanazione di tutte le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati a inizio stagione. Nello specifico saranno ad esempio espressione di tale potere discrezionale le disposizioni dell'Accordo Collettivo riguardanti il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; quelle riguardanti l'obbligo per il calciatore di partecipare agli allenamenti, nonché a tutte le gare ufficiali e amichevoli in cui risulta esser impegnata la società, salvo i casi di malattia regolarmente accertati; quelle che sanciscono il diritto della società di sottoporre il calciatore alle cure che essa ritiene necessarie in caso di infortunio o malattia, salvo il legittimo rifiuto del calciatore, quando non ritenga adeguate le strutture mediche indicate dalla società.

Le direttive impartite dalla società sono sempre vincolanti per gli atleti professionisti. Tuttavia essi potranno disattendere quelle disposizioni che siano lesive della propria integrità psicofisica o che si presentino

illegittime, in quanto contrastanti con disposizioni normative: si pensi a tal fine all'ipotesi in cui la società obblighi il calciatore all'assunzione di farmaci dopanti, dannosi per la salute dell'atleta oltre che vietati dalla legge.

Il potere direttivo implica naturalmente anche il potere di controllo da parte della società sull'attuazione delle disposizioni da essa impartite.

La base normativa di tale potere è costituita dagli articoli 2, 3, 6 e 8 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970), che stabiliscono rispettivamente:

- il divieto da parte del datore di lavoro di impiegare guardie giurate per scopi diversi dalla salvaguardia del patrimonio aziendale (articolo 2);
- la possibilità per il datore di destinare comunque alcuni soggetti ad attività di vigilanza, previa comunicazione dei loro nominativi ai lavoratori (articolo 3);
- il divieto di visite personali di controllo sul lavoratore a meno che le stesse non risultino essere indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale (articolo 6);
- il divieto assoluto per il datore di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori sia ai fini dell'assunzione che nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro (articolo 8).

Non troverà invece applicazione all'interno del rapporto di lavoro calciatore professionista/società, l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che tutela la privacy del lavoratore e limita l'impiego da parte del datore di impianti audio visivi sui luoghi di lavoro²³⁵. L'applicazione di tale norma - come s'è già detto in precedenza - sarebbe stata del tutto

²³⁵ L'esclusione di tale applicabilità è espressamente stabilita dall'articolo 4 della legge 91 sul professionismo sportivo.

superflua in un rapporto lavorativo, atipico e caratterizzato da una notevole esposizione mediatica, come quello in oggetto.

Per quanto concerne nello specifico le norme dell'Accordo Collettivo riconducibili direttamente al potere di controllo della società, si ricorda l'articolo 9 comma 2. Esso stabilisce espressamente l'obbligo per l'atleta di sottoporsi ai controlli medico sanitari imposti periodicamente dalla società. Si tratta di una previsione finalizzata soprattutto a due scopi: il primo è quello di permettere alla società di avere un costante monitoraggio dello stato psicofisico dell'atleta, al fine di valutarne l'idoneità all'impiego nelle competizioni ufficiali; il secondo è quello di prevenire ed evitare l'uso di sostanze dopanti da parte dei propri atleti. Complementare al potere direttivo e contrapposto al dovere d'obbedienza del prestatore, è infine il potere disciplinare della società sportiva.

Esso rafforza in particolare la garanzia dell'adempimento della prestazione e delle altre obbligazioni del professionista nei confronti della sua società e s'intreccia organicamente al potere disciplinare della Federazione, in forza dell'ingerenza riservata a quest'ultima nel quadro del rapporto associativo in cui s'iscrive anche il rapporto di lavoro subordinato, che necessariamente lo presuppone e può concludersi fra le parti solo in quanto queste siano state ammesse dalla Federazione rispettivamente all'affiliazione e al tesseramento²³⁶.

Lasciando momentaneamente da parte l'analisi delle singole sanzioni che possono essere irrogate dalle società nei confronti dei propri calciatori e dello specifico procedimento sanzionatorio previsto per i calciatori professionisti – di cui si parlerà nel successivo capitolo – occorre ricordare che, anche all'interno del rapporto di lavoro calcistico,

²³⁶ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, op. cit., 76.

la società, nell'esercizio del proprio potere disciplinare, sarà soggetta ai limiti posti a salvaguardia della dignità del lavoratore dall'articolo 7 dello Statuto Lavoratori²³⁷ (affissione del codice disciplinare volto a garantire la preventiva conoscenza delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, preventiva contestazione dell'addebito, rispetto dei termini di difesa concessi al lavoratore, diritto del lavoratore di ricorrere in sede giudiziaria o attivare una speciale procedura arbitrale presso la Direzione Provinciale del Lavoro). Il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 andrà tuttavia coordinato con quanto disposto dall'Accordo Collettivo in cui vengono contemplate sanzioni in parte diverse da quelle indicate nello Statuto dei Lavoratori (ad esempio la sanzione dell'esclusione temporanea dagli allenamenti), nel quale è previsto che l'irrogazione della sanzione avvenga al termine di un particolare procedimento arbitrale e nel quale è prevista la possibilità di inserire all'interno del contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria che limita il ricorso alla giustizia ordinaria nel caso di controversie.

10. La tutela della salute del calciatore professionista.

Il calciatore professionista ha un vero proprio diritto personale alla salute: dunque la società, seppure non espressamente obbligata in tal senso dalle norme contenute nell'Accordo Collettivo, ha il dovere di tutelare gli atleti per essa tesserati.

²³⁷ Si ricorda che invece l'articolo 4 ultimo comma della legge 91/81 dispone che l'articolo 7 della legge 300/1970 non si applicherà alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Il problema della tutela della salute del calciatore investe in particolare due aspetti: il primo riguarda i controlli medici cui lo stesso è tenuto a sottoporsi, mentre il secondo attiene all'ipotesi di infortunio e malattia. Per quanto concerne il primo problema, l'Accordo Collettivo stabilisce all'articolo 9 comma 2 che le società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Tale norma non risulta essere altro che la trasposizione all'interno del settore sportivo del calcio dell'articolo 7 della legge 91/81, nella parte in cui stabilisce che l'attività sportiva deve essere svolta sotto controlli medici, secondo le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali ed approvate, con decreto del Ministero della Sanità²³⁸.

In virtù del disposto dell'articolo 9 dell'Accordo Collettivo²³⁹, ogni calciatore professionista dovrà essere munito di un certificato medico che attesti preventivamente la sua idoneità all'attività agonistica. Sarà poi onere della società costituire, aggiornare e custodire, per ogni calciatore sotto contratto con la stessa, una scheda sanitario-sportiva²⁴⁰ dell'atleta che ne riporti le condizioni psicofisiche.

All'interno delle società sportive, responsabile dell'aggiornamento di questa scheda (che dovrà avvenire con scadenza semestrale e a spese della società), nonché di ogni altro adempimento sanitario, sarà in particolare il medico sociale. Questi potrà disporre infatti ogni

²³⁸ P. CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti previdenziali e prevenzionali*, in Riv. Dir. Sport, 1985, sostiene che "La norma in esame si prefigge l'obiettivo di realizzare un sistema di prevenzione con il fine di porre in essere un costante monitoraggio della salute del calciatore, per preservarne l'efficienza fisica durante l'intero svolgimento della prestazione lavorativa". Si veda in materia anche P. RAIMONDO, *Tutela della salute nelle attività motorie e sportive*, in Quaderni di Diritto delle Attività Motorie e Sportive, Maggioli Editore, 2004, n. 1.

²³⁹ Si vedano nello specifico anche i fondamentali articoli 43 e 44 delle N.O.I.F.

²⁴⁰ Istituita con D. M. 13 maggio 1995, in attuazione della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, in Gazzetta Uff., 23 dicembre 1971, n. 324.

accertamento che ritenga opportuno al fine di valutare costantemente lo stato di salute dell'atleta e l'esistenza di ogni eventuale controindicazione, anche temporanea, alla pratica dell'attività agonistico/professionale da parte dello stesso.

Ferma restando la responsabilità del medico sociale in materia di accertamenti e tutele medico sanitarie, non s'esclude che la società sportiva possa essere ritenuta responsabile civilmente per i danni causati dal medico stesso nell'esercizio delle sue funzioni sociali. Questo salvo comunque restando la possibilità per la società, una volta che è si è accertata la negligenza del medico, di esercitare poi il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Anche la Suprema Corte di Cassazione²⁴¹ è intervenuta in merito stabilendo espressamente che le società possono essere chiamate a rispondere dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti, in base al disposto degli articoli 1228 e 2049 c.c., essendo tenute ad adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica del calciatore/lavoratore. Quindi, la società potrebbe essere chiamata a rispondere contrattualmente dei danni subiti dal giocatore, ogni qual volta ci siano delle lacune nelle misure protettive che potrebbero essere adottate a tutela dello sportivo. E su ciò la società potrebbe rispondere in base all'articolo 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Si pensi così ad esempio ad accertamenti carenti o ad errori di diagnosi da parte del medico che potrebbero indurre l'allenatore a schierare in campo calciatori non perfettamente integri, aumentando in essi il rischio d'infortuni.

²⁴¹ Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n.85, in Mass. Giur. Lav., 2003, 232.

Molto importante in materia di salute del calciatore è poi la normativa dettata dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 che ha regolamentato in maniera organica il fenomeno del *doping*, classificandolo come reato e demando ad un apposito Decreto Ministeriale l'indicazione dei farmaci proibiti e l'istituzione di un'apposita Commissione di Vigilanza e Controllo²⁴².

Per quanto concerne il calcio, la F.I.G.C., in attuazione dell'articolo 6 della legge 376/2000²⁴³ ha adottato un proprio "Regolamento Antidoping", entrato in vigore il primo gennaio del 2004.

I principi fondamentali di lotta al doping previsti dal regolamento federale, sono stati recepiti anche all'interno dell'Accordo Collettivo del 2005. L'articolo 9 comma 2 dell'Accordo stabilisce infatti che il calciatore abbia un obbligo contrattuale fondamentale secondo il quale deve sottoporsi alle visite mediche e ai prelievi predisposti dalla società, dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. per *"l'implementazione dei controlli antidoping e per una migliore tutela della sua salute"*. La violazione dei predetti obblighi comporterà in particolare, ex articolo 9 comma 3, l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti vigenti²⁴⁴.

La società, dal momento che la violazione delle norme antidoping può essere considerata quale grave inadempimento contrattuale (sarebbero violati in particolare gli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti

²⁴² La legge si è conformata ai principi contenuti nella Convenzione Europea di Strasburgo contro il doping, nella quale si prevede in particolare che l'uso di sostanze dopanti oltre ad arrecare un danno alla salute dell'atleta, determina un'alterazione dei risultati sportivi, incidendo sulla regolarità delle competizioni agonistiche.

²⁴³ L'articolo 6 della legge 376/2000 aveva previsto nella specie la necessità che il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le società, le Associazioni e gli Enti di Promozione Sportiva adeguassero i loro regolamenti alle disposizioni contenute nella medesima legge, prevedendo in particolare sanzioni e procedure disciplinari a carico dei tesserati.

²⁴⁴ L'articolo 15 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. prevede che l'atleta risultato positivo alle analisi venga sospeso dall'attività sportiva con provvedimento degli organi di giustizia sportiva da adottarsi d'urgenza. In caso in cui le controanalisi alle quali sarà sottoposto il calciatore diano esito negativo, la sospensione viene revocata e le sanzioni annullate. Qualora invece all'esito dell'istruttoria vengano accertate violazioni alla normativa antidoping, è prevista l'apertura di un procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia sportiva che può concludersi con la comminazione della sanzione della squalifica.

della società), potrà anche esercitare nei confronti del calciatore il proprio potere disciplinare adottando la misura che ritiene più adeguata: addirittura potrà arrivare a proporre al Collegio Arbitrale la declaratoria di risoluzione del contratto.

Il secondo aspetto problematico relativo alla tutela della salute del calciatore riguarda invece l'ipotesi di malattia e infortunio.

In materia, occorre innanzitutto precisare che, in base alle norme federali, responsabile della cura dell'infortunio e della malattia dell'atleta sarà il medico sociale il quale – come s'è detto – è all'interno delle società professionistiche il responsabile per la tutela della salute dei calciatori, nonché di tutti gli altri soggetti per essa tesserati (allenatore, direttori tecnici, preparatori atletici)²⁴⁵.

L'Accordo Collettivo specifica tutta una serie di aspetti peculiari relativi all'ipotesi di malattia e infortunio del calciatore.

In primo luogo all'articolo 14 stabilisce che, in caso di malattia o d'infortunio, le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza ospedaliera, saranno a carico della società per quanto non operi la copertura del Servizio Sanitario Nazionale.

Sarà comunque fatta salva la possibilità per il calciatore di non usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società. In questo caso il calciatore dovrà però inviare alla stessa una comunicazione scritta che esponga i motivi del suo rifiuto. La società, anche in quest'ultimo caso, non sarà comunque esentata dal concorrere alle spese mediche sostenute dal calciatore: l'articolo 14 comma 3 dell'Accordo Collettivo stabilisce infatti che *“nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria della società, la stessa sarà tenuta a concorrere alle*

²⁴⁵ Cfr. articolo 43 comma 1 delle N.O.I.F. .

spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica o di idonea qualificazione"²⁴⁶.

L'Accordo Collettivo distingue poi due tipi di conseguenze che possono derivare dalla malattia o dall'infortunio di un calciatore. L'articolo 15 comma 1 stabilisce infatti che in seguito ad una malattia o ad un infortunio il calciatore potrà essere, a seconda dell'intensità della patologia, dichiarato inabile o inidoneo a svolgere l'attività agonistica.

Il calciatore sarà inabile quando la sua condizione, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale. La certificazione della condizione di inabilità - precisa lo stesso articolo - verrà effettuata in questo caso da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata, nominati, su istanza della società, dal Collegio Arbitrale.

Il calciatore sarà invece inidoneo quando la sua condizione morbosa è tale da non consentirgli la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo. In questo caso, vista la sua gravità, l'inidoneità dovrà essere certificata dalla competente A.S.L. o da equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

Qualora l'inabilità del calciatore per malattia o infortunio ovvero la sua inidoneità si protragga oltre sei mesi, la società potrà chiedere al Collegio Arbitrale la riduzione alla metà della retribuzione da

²⁴⁶ Il calciatore da parte sua è, in tale ipotesi, tenuto a fornire alla società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico/sanitaria.

corrispondere all'atleta fino alla cessazione dell'inabilità ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi più grave in cui la malattia o l'infortunio dovessero invece determinare l'inidoneità definitiva del calciatore allo svolgimento della prestazione sportiva, la società avrà il diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto.

L'Accordo Collettivo precisa infine che le disposizioni e le tutele da esso previste per il caso di malattia o infortunio si applicano soltanto nel caso in cui tali situazioni morbose si siano verificate sul luogo di lavoro (in campo o negli allenamenti)²⁴⁷ e non siano dipendenti da fatto o colpa grave del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili. In questi casi infatti, il calciatore sarà considerato inadempiente a prescindere dalla durata della malattia e della menomazione, e la società avrà il diritto di chiedere la riduzione della retribuzione o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

²⁴⁷ Per completezza d'esposizione si ricorda che l'articolo 15 comma 3 dispone: *“In caso di malattia o d'infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire la società ed inviarle entro tre giorni il certificato medico attestante l'inabilità”*.

CAPITOLO VI

IL SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL RAPPORTO TRA CALCIATORE PROFESSIONISTA E SOCIETA' SPORTIVE

SOMMARIO: 1. L'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del calciatore. - 2. *Segue*: l'inadempimento della società. - 3. La devoluzione al Collegio Arbitrale delle controversie di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva. - 4. La natura dell'arbitrato del lavoro nel calcio. - 5. Il Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale.

1. L'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del calciatore.

Gli articoli 11 e 12 dell'Accordo Collettivo stabiliscono tutta una serie di sanzioni che possono essere applicate alle parti del rapporto di lavoro calcistico nel caso in cui queste contravvengano agli obblighi assunti contrattualmente.

L'articolo 11 disciplina nello specifico le sanzioni previste per l'ipotesi in cui il calciatore violi le proprie obbligazioni contrattuali o gli altri obblighi derivantigli dai regolamenti federali, dalle fonti normative

statuali o federali che siano rilevanti per, o integrative della, disciplina contrattuale²⁴⁸.

A fronte di un comportamento illegittimo del calciatore, la società avrà in particolare a disposizione, a seconda della gravità della violazione, diversi provvedimenti sanzionatori:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del contratto.

Ognuno di questi provvedimenti sanzionatori dovrà essere adottato dal Collegio Arbitrale su richiesta della società e nel rispetto di rigorose modalità procedurali.

In particolare ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 la domanda della società dovrà contenere la proposta di provvedimento e dovrà essere inviata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui è stato accertato l'inadempimento; ove poi la domanda sia conseguenza di provvedimenti resi da parte di organi della giustizia sportiva nazionale o internazionale, il termine per la spedizione decorrerà dalla data in cui i provvedimenti sono divenuti definitivi.

Si veda adesso il contenuto concreto dei singoli provvedimenti irrogabili dal club.

²⁴⁸ Come afferma S. SARTORI in *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo*, op. cit., 95 la normativa collettiva ha operato un'apertura alle fonti di natura extracontrattuale che possono incidere sui rapporti tra società e calciatore, in difformità con l'articolo 15 dell'Accordo Collettivo del 1989, che sanzionava i soli casi di violazione di obblighi contrattuali.

L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli. Fra tutte le misure sanzionatorie che possono essere adottate dalla società nei confronti di un proprio giocatore, l'ammonizione risulta essere quella dotata di minor forza afflittiva.

La multa è invece una penalità contrattuale, il cui importo non può superare il 30% di un dodicesimo della sola parte fissa della retribuzione annua lorda e, per l'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 60% del dodicesimo della retribuzione annua lorda fissa.

La riduzione della retribuzione è un provvedimento sanzionatorio più afflittivo rispetto ai primi due. Essa è una sanzione avente natura risarcitoria; ha come fine quello di riequilibrare dal punto di vista economico il sinallagma contrattuale, a seguito dell'inadempimento da parte del calciatore dei propri obblighi contrattuali; il suo importo non potrà mai superare il 50% della quota di retribuzione annua lorda relativa al periodo per il quale si chiede la riduzione. Circa tale misura, l'articolo 11 precisa inoltre che:

- 1) nel caso di squalifica di un suo giocatore da parte degli organi di Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la società potrà proporre una riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, e per una misura non superiore al 50% della retribuzione dovuta per il periodo. A tal fine il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della sola parte fissa della retribuzione; della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato

e dell'elemento soggettivo, che hanno determinato la squalifica; della misura del pregiudizio arrecato alla società.

- 2) nel caso di riduzione della retribuzione per ipotesi diverse dalla squalifica, la riduzione medesima potrà invece incidere anche sulla parte variabile della retribuzione, riferita ai risultati di squadra di cui all'articolo 4 comma 6 lettera a) dell'Accordo Collettivo (premi derivanti dal conseguimento di piazzamenti in classifica, dalla conquista di titoli, dal diritto di accedere a Coppe Europee, dalla permanenza in Serie A);
- 3) la riduzione della retribuzione non potrà mai comunque far scendere la retribuzione al di sotto del trattamento economico minimo stabilito annualmente per i calciatori professionisti.

La sanzione dell'esclusione temporanea dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato risulta costituire invece una deroga a quanto previsto dall'articolo 7 dell'Accordo Collettivo che stabilisce il diritto del calciatore professionista a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato. Tale provvedimento potrà essere disposto dal Collegio Arbitrale su richiesta della società, soltanto in casi di violazioni gravi da parte del giocatore dei propri obblighi contrattuali. La società tuttavia, qualora ritenga che il comportamento inadempiente del calciatore sia del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'attività agonistica, potrà disporre in via provvisoria l'esclusione, purché comunque, contestualmente all'emanazione del provvedimento, inoltri al calciatore e al Collegio Arbitrale, la relativa proposta di irrogazione della sanzione²⁴⁹. A questo punto il Collegio, se ritiene che effettivamente sussistano gli elementi per disporre la

²⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 12 comma 6 dell'Accordo Collettivo, la società nonostante il provvedimento d'esclusione, dovrà sempre garantire al calciatore attrezzature idonee alla sua preparazione atletica e mettere a disposizione dell'atleta un ambiente consono alla sua dignità professionale, salva espressa rinuncia scritta da parte dello stesso.

sospensione del calciatore dagli allenamenti, dispone il provvedimento. In caso contrario, il calciatore avrà diritto a richiedere al Collegio di disporre di reintegrazione e/o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo Collettivo.

L'ultimo provvedimento sanzionatorio che la società può adottare nei confronti di un proprio calciatore inadempiente è dato dalla risoluzione del contratto e di tutte le altre pattuizioni intervenute tra le parti.

Tale provvedimento, come tutti i precedenti, verrà disposto dal Collegio Arbitrale su richiesta della società, ma soltanto in caso di:

- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- inabilità per malattia o infortunio dovuta a sua colpa grave o condotta sregolata;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi, conseguita in Italia o all'estero, passata in giudicato, non sospesa condizionalmente o condannata (articolo 11 comma 13);
- malattia o infortunio di durata superiore ai sei mesi o dipendenti da colpa grave del calciatore (in questi casi - articoli 15 comma 4 e 7 - si ricorda che la società può alternativamente scegliere se chiedere la risoluzione ovvero la riduzione alla metà della retribuzione del calciatore);
- malattia o infortunio che determinino l'inidoneità definitiva del calciatore all'attività agonistica accertata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica (articolo 15 comma 6).

2. Segue: l'inadempimento della società.

A fronte del disposto dell'articolo 11, il successivo articolo 12 dell'Accordo Collettivo per i professionisti di Serie A e B stabilisce che se la parte inadempiente agli obblighi contrattuali risulta essere la società, il calciatore ha il diritto di ottenere, sempre con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del contratto.

Nello specifico l'Accordo prevede che il calciatore abbia:

- 1) la facoltà di chiedere la reintegrazione nella rosa di prima squadra o la risoluzione del contratto, e comunque il risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui venga estromesso illegittimamente dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti ovvero quando la società non predisponga attrezzature idonee o un ambiente di lavoro adeguato per i propri atleti;
- 2) la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui non si veda corrispondere, entro i termini previsti, il proprio stipendio da parte della società.

Lasciando da parte la prima ipotesi, già in precedenza trattata²⁵⁰, si vada adesso ad analizzare la normativa dettata dall'Accordo Collettivo per il caso in cui la società non adempia, parzialmente o totalmente, al suo obbligo economico-retributivo nei confronti del calciatore professionista.

L'articolo 13 comma 1 dell'Accordo stabilisce in primo luogo che costituisce legittimo motivo di risoluzione del contratto di lavoro la morosità della società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si sia protratto oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto per il versamento della

²⁵⁰ Cfr. Capitolo V, paragrafo 4.1.

mensilità e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine, il calciatore abbia messo in mora la società mediante lettera raccomandata (A.R.), inviata in copia alla Lega competente.

In secondo luogo stabilisce inoltre che anche la morosità nel pagamento della parte variabile costituisce motivo di risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti, sempre comunque a condizione che il calciatore abbia, decorso inutilmente questo termine, provveduto a mettere in mora la società mediante lettera raccomandata, inviata in copia alla Lega competente.

Espletati tali adempimenti preliminari da parte del calciatore²⁵¹, la risoluzione del contratto non potrà essere pronunciata qualora la società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto. Tale pagamento in particolare dovrà avvenire mediante assegni circolari presso il domicilio del calciatore, o mediante bonifico bancario sul conto del calciatore, ovvero su apposito conto corrente acceso presso il Fondo d'indennità di fine carriera (in quest'ultima ipotesi la società sarà inoltre tenuta a darne contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza del calciatore e all'Associazione Italiana Calciatori).

Decorso invece inutilmente il termine di 20 giorni dal ricevimento da parte della società della raccomandata di messa in mora, il calciatore, potrà ottenere la risoluzione del contratto.

Tale risoluzione non avverrà in automatico. Il calciatore per poter ottenerla, dovrà farne richiesta al Collegio Arbitrale entro e non oltre il 20 giugno della stagione in corso al momento della richiesta di

²⁵¹ In sintesi: lasciar decorrere almeno 20 giorni; inviare lettera A/R di messa in mora della società alla stessa; spedire copia della lettera anche alla Lega di competenza.

risoluzione, instaurando dunque di fronte ad esso un vero e proprio procedimento, che si svolgerà nel contraddittorio delle parti.

Nel procedimento davanti al Collegio Arbitrale, la società avrà infatti diritto di costituirsi e conseguentemente di opporre alle richieste del calciatore le proprie controdeduzioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata indirizzata allo stesso Collegio e, in copia, al calciatore e all'eventuale società cointeressata. In caso di mancata opposizione entro 10 giorni, tale comportamento deve considerarsi adesione alla richiesta del calciatore.

Nel caso in cui accolga il ricorso del calciatore, il Collegio emetterà una declaratoria di risoluzione del contratto²⁵²: tale provvedimento avrà carattere definitivo e dunque non potrà essere appellato. Inoltre – precisa l'articolo 13 comma 6 dell'Accordo Collettivo – qualora venga dichiarata la risoluzione del contratto con lodo definitivo del Collegio, il calciatore, a titolo di risarcimento danni, ha diritto di percepire un importo, da corrisondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo contratto di lavoro con altra società ovvero di accordo economico con società partecipante al campionato nazionale dilettante, nonché un importo, determinato dal Collegio secondo equità, che tenga conto dell'ammontare dell'eventuale parte variabile e dei premi collettivi, se maturati.

3. La devoluzione al Collegio Arbitrale delle controversie di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva.

²⁵² La risoluzione del contratto individuale di lavoro determinerà altresì la risoluzione di tutte le altre scritture allegato ad esso.

A conclusione dell'analisi del rapporto di lavoro calcistico, occorre soffermarsi sul tema della risoluzione delle controversie tra il calciatore e il proprio datore di lavoro, ossia la società.

L'articolo 4 comma 5 della legge 91 sul professionismo sportivo stabilisce che ogni contratto individuale tra atleta e società, possa prevedere al suo interno una clausola compromissoria²⁵³ in base alla quale saranno deferite ad un Collegio Arbitrale le controversie insorte tra le parti riguardanti l'attuazione del contratto, aggiungendo poi che tale clausola dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. La legge ammette dunque che le dispute riguardanti l'attuazione del contratto tra sportivo e società possano essere devolute ad arbitri, mediante l'apposizione all'interno del singolo contratto individuale di lavoro di un'apposita clausola compromissoria²⁵⁴.

L'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori, concretizza il suggerimento contenuto nella legge 91 stabilendo, all'articolo 21, che le parti sono obbligate a inserire nel contratto individuale di prestazione sportiva una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale.

²⁵³ E' definibile clausola compromissoria (articolo 808 c.p.c.) quella clausola che, inserita dalle parti all'interno di un contratto, prevede che tutte le controversie nascenti dal contratto stesso siano devolute alla competenza di determinati arbitri. Cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2004, 874.

²⁵⁴ C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Proc., 1988, 982.

Si può dunque affermare con certezza, che la risoluzione di tutte le controversie nascenti dall'applicazione del contratto, nonché dalla violazione di regolamenti federali o di fonti normative rilevanti o integrative della disciplina contrattuale, sia devoluta nel settore sportivo del calcio alla competenza di un Collegio Arbitrale: in particolare, al Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti, con sede a Milano, se la controversia è insorta tra un calciatore professionista e una società di Serie A e B, al Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Pro, se invece la controversia è nata tra un calciatore professionista e una società di Prima o Seconda Divisione.

4. La natura dell'arbitrato del lavoro nel calcio.

Prima dell'approvazione nell'ottobre del 2005 del nuovo Accordo Collettivo si è a lungo dibattuto sulla natura giuridica dell'arbitrato sportivo, ossia circa la determinazione della sua natura rituale o irrituale.

Si sono confrontate sul tema due correnti di pensiero.

Secondo una parte minoritaria di autori²⁵⁵ l'arbitrato sportivo deve essere considerato di natura rituale: essi fanno essenzialmente leva sulla riconducibilità dell'articolo 4 comma 5 della legge 91/1981 a quanto disposto in materia di forma e contenuto, dall'articolo 809 c.p.c..

²⁵⁵ Cfr. F. D'HARMANT, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, 858; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, 716; C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 253.

Secondo la dottrina²⁵⁶ e la giurisprudenza²⁵⁷ maggioritaria l'arbitrato sportivo ha invece natura irrituale. A tale conclusione fanno propendere una serie di rilievi:

- innanzitutto il fatto che l'articolo 4 comma 5 della legge 91/81, consentendo l'inserimento all'interno nel contratto tra professionista e società di una clausola compromissoria per la devoluzione ad arbitri delle controversie scaturenti dal contratto di lavoro alla stregua dell'articolo 5 comma 1 della legge 533/1973²⁵⁸, ha inteso riconoscere una forma di arbitrato irrituale *ex lege* anche nello sport;
- la constatazione che l'articolo 412 ter c.p.c. qualifica come irrituale l'arbitrato previsto dai contratti collettivi;
- la considerazione che un arbitrato di tal genere, sorretto da una procedura snella ed elastica, permette di rispondere molto meglio alle esigenze di celerità richieste dalla giustizia sportiva;
- non da ultimo, la constatazione del maggiore grado di stabilità dei lodi arbitrali irrituali che, a differenza di quelli rituali, possono essere impugnati solo con le tipiche azioni che l'ordinamento predispone a tutela degli atti di autonomia privata dai vizi ad essi inerenti.

L'articolo 21 dell'Accordo Collettivo, seguendo le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, ha dichiarato

²⁵⁶ Cfr. C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in Riv. Dir. Sport., 1996, 713; G.VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999, n. 142*, in Riv. Dir. Sport., 2000, 668; C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, op.cit., 987.

²⁵⁷ Cfr. Cons. Stato, 23 settembre 2003, n. 3841, in Cons. Stato, 2003, 2010; Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in Riv. Arbitrato, 1991, 279 con nota di F. P. LUISO, Ancora intorno agli arbitrati sportivi, 275 e in Riv. Dir. Sport., 1992, 333 con nota di F. PICONE.

²⁵⁸ L'articolo stabilisce che la scelta dell'arbitrato irrituale possa essere demandato *ex lege* alle parti individuali del contratto di lavoro, anche in assenza di una statuizione al riguardo da parte dei contratti collettivi.

espressamente che l'arbitrato dinanzi al Collegio Arbitrale abbia natura irrituale.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale.

Stabilita la competenza di un Collegio Arbitrale appositamente costituito per la risoluzione delle controversie contrattuali tra calciatore professionista e società sportiva, si vada adesso ad analizzarne in concreto il funzionamento.

Innanzitutto occorre ricordare che all'interno dell'ordinamento calcistico sono presenti due Collegi Arbitrali: uno si occupa delle controversie tra calciatori professionisti e società associate nella Lega Nazionale Professionisti, l'altro di quelle tra calciatori professionisti e società appartenenti alla Lega Pro²⁵⁹. Il funzionamento di ognuno dei due Collegi sarà disciplinato da un apposito Regolamento, allegato all'Accordo Collettivo di categoria, che ne definirà la struttura, le funzioni e la competenza.

Fermo ciò, nel presente paragrafo si procederà in particolare all'esame del funzionamento del primo dei summenzionati Collegi Arbitrali.

Le funzioni del Collegio Arbitrale sono individuate nell'articolo 1 comma 2 del Regolamento: esso stabilisce che il Collegio avrà il compito di *"conciliare e risolvere tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le*

²⁵⁹ Tale Collegio avrà sede a Firenze, presso la Lega Pro.

società partecipanti ai campionati di Serie A e B e i calciatori professionisti per esse tesserati”.

Presupposto fondamentale per l’accesso a questo tipo di tutela è che entrambe le parti siano legate all’ordinamento sportivo e quindi che le società abbiano costituito un rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati.

Per quanto concerne la composizione dei Collegi, si ricorda che essi sono formati da tre membri, di cui due designati, rispettivamente, da ognuna delle parti tra i soggetti inclusi nelle liste depositate presso la F.I.G.C. . Il terzo componente invece, con funzione di Presidente, verrà scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato sempre presso la F.I.G.C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie dell’Accordo Collettivo, ed è officiato, per quella particolare decisione, a mezzo di sorteggio effettuato dalla Segreteria del Collegio. È importante ricordare che i membri del Collegio dovranno essere nominati tra giuristi esperti di diritto sportivo e di diritto del lavoro e dovranno garantire sempre la loro imparzialità e terzietà nell’adozione della decisione sulla controversia²⁶⁰. È proprio in virtù di questo che l’articolo 11 del Regolamento Arbitrale, ha consentito alle parti di poter ricusare i componenti del Collegio per motivi inerenti ad infrazioni deontologiche, alla mancanza dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e neutralità o di qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche di carattere non economico, che potrebbe interferire con lo stesso svolgimento dell’incarico²⁶¹.

²⁶⁰ Sostiene C. CONSOLO, *Arbitri di parte non “neutrali”*, in Riv. Arb., 2001, 9 che *“nell’arbitrato calcistico, gli arbitri sono scelti dalle parti soprattutto in considerazione della loro vicinanza alle ragioni di categoria, per cui il rischio di carenza d’imparzialità è più consistente, capitando, a volte, che il Presidente rimanga isolato”*.

²⁶¹ In presenza di tali condizioni è contemplata dal Regolamento l’eventualità che sia lo stesso Arbitro a rinunciare all’incarico.

Il regolamento prevede in generale due tipi di procedimento: il procedimento arbitrale ordinario, disciplinato dall'articolo 7, e il procedimento accelerato, disciplinato dall'articolo 8.

Il rito accelerato deve essere richiesto ad istanza di parte ed è concesso dal Collegio Arbitrale per le sole ipotesi in cui sussista un pericolo di un grave pregiudizio, per una delle parti, derivante dall'attesa dei tempi necessari all'espletamento del rito ordinario. La scelta del rito accelerato comporterà in particolare la deroga all'obbligo del tentativo di conciliazione e la riduzione alla metà dei termini previsti per il rito ordinario.

Venendo invece a specificare le formalità richieste per il procedimento ordinario, occorre in primo luogo ricordare che l'arbitrato sportivo calcistico viene introdotto mediante ricorso (articolo 5 Regolamento) che dovrà:

- essere sottoscritto dal tesserato o dalla società;
- contenere una succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e, a pena d'improcedibilità, la designazione dell'Arbitro prescelto.

Il ricorso dovrà essere inviato oltre che alla Segreteria del Collegio istituito a Milano presso la Lega Nazionale Professionisti, anche alla controparte sia essa la società, in caso di ricorso da parte del calciatore, sia essa il calciatore, nel caso di ricorso proposto dalla società. Scopo del ricorso sarà quello di attivare la clausola compromissoria e sollecitare la costituzione del Collegio²⁶². L'unico caso in cui il ricorso presentato risulterà improcedibile sarà quello previsto dall'articolo 5 comma 3, ossia la mancata designazione dell'arbitro di parte, ovvero anche

²⁶² V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Giuffrè, Milano, 2004, 62.

dell'Arbitro sostituto, qualora il primo non possa o non voglia accettare l'incarico.

In risposta al ricorso presentato, la parte resistente potrà proporre memorie difensive di replica, allegando i relativi riscontri probatori e la designazione del proprio arbitro. La memoria, entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, dovrà essere comunicata sia al Collegio sia alla parte ricorrente (articolo 5 comma 8).

Una volta costituito il Collegio, il Presidente fissa la data della prima sessione per sentire le parti e per l'eventuale istruzione probatoria. Tale data deve essere comunicata alle parti almeno dieci giorni prima della riunione e le parti che intendano produrre nuovi documenti o memorie devono farli pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la sessione. Scaduto questo termine non potranno essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendere necessari nuovi accertamenti. Per quanto concerne la produzione tardiva di documenti si ricorda che occorrerà comunque verificare, caso per caso, se la produzione tardiva sia stata effettuata con intento abusivo, per posticipare la decisione, e fare nel frattempo inutilmente decorrere termini importanti per l'attività sportiva, quali ad esempio quelli sul tesseramento²⁶³. Inoltre essa non deve tradursi in una lesione del contraddittorio, nel senso di comportare l'introduzione di fatti o eccezioni nuove, su cui la controparte non sarebbe in grado di replicare²⁶⁴. È necessario comunque osservare che la brevità dei termini sin qui esaminati, si spiega con l'esigenza di non consentire il protrarsi del contenzioso, che è poi una

²⁶³ V. VIGORITI, op. cit., 76.

²⁶⁴ M. T. SPADAFORA, op. cit., 188.

delle ragioni pratiche accampate contro l'intervento del giudice statale²⁶⁵.

Una volta che il procedimento al Collegio Arbitrale è stato introdotto, l'articolo 6 del Regolamento Arbitrale, prevede che il Collegio stesso debba esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, incombenza centrale di ogni procedimento arbitrale²⁶⁶. A tal fine il Segretario nominerà mediante sorteggio un Conciliatore tra quelli previsti nell'apposito elenco tenuto presso la F.I.G.C. .

Se il tentativo di conciliazione sortirà esito positivo, l'accordo raggiunto avrà effetto vincolante tra le parti e sarà immediatamente esecutivo²⁶⁷.

Nel caso di mancato accordo tra le parti, o di mancata comparizione delle parti alla sessione fissata dal Collegio, il tentativo di conciliazione dovrà invece ritenersi fallito (articolo 6 comma 5).

Per quanto concerne infine la decisione si ritiene che il Collegio debba decidere secondo diritto²⁶⁸. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Arbitrale, il lodo²⁶⁹ sarà in particolare deliberato dal Collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti e redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno da depositare presso la Segreteria.

Il Collegio dovrà pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 giorni dalla nomina del Presidente del Collegio: nel caso però in cui debbano essere assunti mezzi di prova particolari, ci potrà essere una proroga del suddetto termine per non più comunque di 60 giorni. Il

²⁶⁵ S. SCARFONE, *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in RDES, Rivista di Economia e Diritto dello Sport, 2005, 59.

²⁶⁶ Ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del Regolamento Arbitrale l'intero procedimento di conciliazione non potrà avere una durata complessiva superiore ad un mese, pena fallimento del tentativo.

²⁶⁷ A tal proposito V. VIGORITI, op. cit., 86, sostiene che questa efficacia vincolante sia attribuita allo scopo di assicurare l'intervento della F.I.G.C., a garanzia dell'effettiva esecuzione delle intese.

²⁶⁸ Cfr. V. VIGORITI, op. cit., 37 e Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in Riv. Arb., 1991, 270, con nota di F. P. LUISSO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, 275.

²⁶⁹ Si ricorda che il lodo ha natura di provvedimento amministrativo; è espressivo della volontà ultima dell'ordinamento sportivo e conseguente all'esaurimento dei vari gradi interni di gravame.

lodo dovrà poi avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se l'organo arbitrale ritiene tuttavia nel corso del procedimento di poter decidere solo su alcuni punti della controversia, emetterà un lodo parziale, motivando tale scelta.

Le decisioni del Collegio saranno definitive ed immediatamente esecutive. Avverso le stesse sarà tuttavia ammesso il rimedio straordinario della revocazione nelle seguenti ipotesi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo la decisione, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
- d) se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Il ricorso, in questi casi, dovrà essere proposto alla Corte di Giustizia Federale a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti di cui alle ipotesi precedenti, e con le modalità prescritte dall'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso le decisioni del Collegio non è ammesso invece appello. Questo a meno che la violazione oggetto della controversia non sia riferibile a diritti soggettivi o interessi legittimi, nel qual caso il lodo arbitrale sarà soggetto all'ordinario giudizio di legittimità del Giudice Amministrativo²⁷⁰.

²⁷⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, nonché in materia di sanzioni previste per il caso d'impugnazione del lodo dinanzi al giudice ordinario il Comunicato Ufficiale n°16/2004 della Corte Federale della F.I.G.C. e l'articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva (*"Violazione della clausola compromissoria"*).

CAPITOLO VI: Il sistema di risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore professionista e società sportive

BIBLIOGRAFIA

AGNINO F., *Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?*, in *Foro it.*, 2002, 896 e ss.

AITA G., *Manuale giuridico pratico di diritto calcistico*, Perugia, Edizioni Nuova Prhomos, 2006.

AMATO P., *Il Mobbing nel calcio professionistico*, in *RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. I, Fasc. 3, 2005, 39 e ss.

AMATO P. e SARTORI S., *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II Fasc. 1, 2006, 75 e ss.

AMBROSIO G. e MARANI TORO A., *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 492 e ss.

BARILE P., *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, 1409 e ss.

BERTINI B., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e Impresa*, 1998, 750 e ss.

BIANCHI D'URSO e VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982, 1 e ss.

BIANCHI D'URSO F. e VIDIRI G., *Sul rapporto tra F.I.G.C. e calciatori delle squadre nazionali*, in Foro It., 1990, I, 3169 e ss.

BIANCHI D'URSO F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, Dir. Lav., 1972, 396

BORUSSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1963, 52 e ss.

BRECCIA, FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in Dir. Lav., 1989, I, 79.

BRUSNELLI F.D., *Un clamoroso "revirement" della Cassazione: dalla "questione di Superga" al "caso Meroni"*, in Riv. Dir. Sport., 1971, 68 e in Foro it., 1971, I, 324 e 1284.

CALO' E., *Giurisdizione sportiva: l'equiparazione tra cittadini stranieri approda anche nel mondo del calcio*, Corr. Giur., 2001, 820.

CANTAMESSA L., *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Milano, 2008, Giuffrè Editore.

CECHELLA C., *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Proc., 1988, 982 e ss.

CHIAIA NOYA G., *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 629.

CIANCHI V., *Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, in Dir. Lav., 1992, II, 14 e ss.

CIANNELLA P., *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti previdenziali e prevenzionali*, in Riv. Dir. Sport 1985.

COCCIA M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iuris?* In Riv. Dir. Sport., 1996, 541 e ss.

COLUCCI M., *Lo sport e il diritto*, Jovene Editore, Napoli, 2004.

CONSOLO C., *Arbitri di parte non "neutrali"*, in Riv. Arb., 2001, 9.

CROCETTI BERNARDI E., *Il rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in Dig. Disc. Priv., 2003, 757.

CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo* a cura di L. MUSUMARRA e E. CROCETTI BERNARDI, Experta Edizioni, Forlì, 2007.

D'HARMANT F., *Il lavoro sportivo*, in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990, I.

D'HARMANT F., *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 1986, 1 e ss.

D'HARMANT F., *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in Mass. Giur. Lav., 1981, 858.

DALLA COSTA M., *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 37.

DE CRISTOFARO M., *Legge 23 marzo 1981, n.91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 573 e ss.

DE CRISTOFARO M., *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Riv. Dir. Lav., 1983, I, 97.

DE LUCA TAMAJO R., *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1986, 460 e ss.

DE SANTIS F., *Accordo collettivo tra professionisti e società sportive*, in Riv. Dir. Sport, 2000, 315 e ss.

DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C.*, in Riv. Dir. Sport., 2000, 503 e ss.

DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in Riv. Dir. Sport., 1988, 189.

DI FRANCESCO M., *Il ruolo dell'Agente di Calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci Editore, Bari, 2007.

DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, I, 699 e ss.

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè Editore, Milano.

FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 342.

GERACI L., *Natura del rapporto tra società calcistica e il giocatore*, in Giust. Civ., 1971, 264.

GIANNINI M.S., *Istituzioni di diritto amministrativo*, Giuffrè Editore, Milano, 1981.

GIROTTI C., *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in Giust. Civ., 1977, 183.

GRASSELLI S., *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1974, 151.

GRASSELLI S., *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 27 e ss.

GRASSELLI S., *Una disciplina legale per il lavoro sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1980, I, 106.

GUADAGNINO A., *La previdenza dei calciatori*, in *Inform. Prev.*, 1997, n. 7, 661 e ss.

ICHINO P., *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60.

JEMOLO A.C., *Allargamento della responsabilità civile per colpa aquiliana*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 68 e in *Foro it.*, 1971, I, 324 e 1284.

LAMBO L., *Massaggiatori calcistici: lavoratori sportivi o comuni?* In *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 164.

LANDOLFI S., *La legge n. 91/1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 40.

LENER A., *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, pp. 297 e ss.

LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane S.r.l., Roma, 2005.

LUIISO F.P., *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in Riv. Arbitrato, 1991, 279 e ss.

MARANI TORO A. e I., *Problematiche della legge 91/81*, in Riv. Dir. Sport., 1983, 16 e ss.

MARTINELLI G. - ROGOLINI M., *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 690.

MARTONE A., *Osservazioni sul tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964, 117 e ss.

MAZZONI G., *Dilettanti e professionisti*, in Riv. Dir. Sport., 1968, 368.

MAZZONI G., *L'azione sindacale e lo Statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313.

MAZZONI G., *Le travail et le sport – L'amateur et le professionnel*, atti del Primo congresso internazionale di diritto sportivo, Messico, 1968, 737.

MAZZONI G., *Manuale di diritto del lavoro*, Milano, 1977, 863.

MAZZOTTA O., *Il lavoro sportivo*, in Foro It., 1981, V, 303.

MAZZOTTA O., *Il lavoro sportivo*, in LENER A., MAZZOTTA O., VOLPE PUTZOLU G., GAGLIARDI M., 1981, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, in Foro It. 1981, V, 297 e ss.

MAZZOTTA O., *Il lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1985, 314.

MERCURI L., *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in Noviss. Dig. It., VII, Utet, Torino, 1987, 511 e ss.

MINERVINI A., *Il trasferimento dei giocatori di calcio*, in Rass. Dir. Civ., 1984, 1073 e ss.

MUSUMARRA L. e CROCETTI BERNARDI E., *Il rapporto di lavoro della sportiva*, Experta edizioni, Forlì, 2007, 20.

NAPOLITANO G., *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del C.O.N.I.*, Foro it., 2001, III, 529.

ODRIOZOLA H., *La natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964, 27.

PERSIANI M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in Le Nuove leggi civ. comm., 1982, 567 e ss.

PERSICHELLI C., *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in Riv. Dir. Sport, 1996, 713 e ss.

- PICCARDO E., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti* – Commento all'articolo 2, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1982, I, 562 e ss.
- PUNZI C., *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1987, 237 e ss.
- RAIMONDO P., *Tutela della salute nelle attività motorie e sportive*, in *Quaderni di Diritto delle Attività Motorie e Sportive*, Maggioli Editore, 2004, n.1.
- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 371 e ss.
- ROTUNDI F., *La legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1990, 310 e ss.
- SANDULLI P., *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.* 1988, 287 e ss.
- SANINO M., *Diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2008.
- SCARFONE S., *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2005.
- SCOGNAMIGLIO R., *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000.

SCOGNAMIGLIO R., *In tema di responsabilità delle società sportive ex articolo 2049 c.c.*, in *Dir. Giur.*, 1963, 81 e ss.

SPADAFORA M.T. *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2004.

TORRENTE A., *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89.

TORTORA M., IZZO C.G., GHIA L., *Diritto sportivo*, Utet, 1998, 58.

TRABUCCHI A., *La limitazione all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea*, in *Giur. It.*, 1976, I, 1, 1649.

VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli Editore, 2005.

VIDIRI G., *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 540 e ss.

VIDIRI G., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2001, 981.

VIDIRI G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e lavoro speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2001, 42.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 207 e ss.

VIDIRI G., *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1997, 1 e ss.

VIDIRI G., *Arbitrato e rituale, Federazioni Sportive Nazionali e d.lgs. 23/7/1999, n. 142*, in Riv. Dir. Sport., 2000, 668.

VIGORITI V., *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Giuffrè, Milano, 2004.

VOLPE PUTZOLU G., *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in Riv. Dir. Comm., 1964, II, 7.

ZAULI B., *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1955, 97.

ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro professionistico*, in Giust. Civ., 1985, I, 2088 e ss.

ZOPPINI A., *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1999.